

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

14° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 28
2 ^a - Giustizia	» 33
5 ^a - Bilancio	» 36
6 ^a - Finanze e tesoro	» 42
7 ^a - Istruzione.....	» 191
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 198
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 203
10 ^a - Industria.....	» 208
11 ^a - Lavoro.....	» 214
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 223
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 230

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V ^a (Bilancio-Camera).....	Pag. 3
--	--------

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	Pag. 6
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 234
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 241
---------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 246
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 247

CONVOCAZIONI	Pag. 249
--------------------	----------

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

2^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

Intervengono il vice segretario generale della UGL Segarelli, accompagnato dal dottor Mollicone; il segretario generale della CISAL Carbone, accompagnato dal segretario confederale Cancil e dal consigliere generale Cavallaro; il segretario generale della SINPA signora Mauro, accompagnata dal responsabile federale Nocera; il segretario generale della Confartigianato Giacomini; il responsabile ufficio politiche fiscali della CNA Favilli, accompagnato dal responsabile area relazioni sindacali De Crais e dal capo ufficio stampa VITELLI; il segretario della Casartigiani Molfese, accompagnato dai dottori Melfa e Barduzzi; il presidente della Confcommercio Billé, accompagnato dal direttore generale Taranto, dal responsabile centro studi MOCHI e dal responsabile ufficio stampa FLORIDIA; il presidente della Confesercenti Venturi, accompagnato dai dottori OLIVA e Cappelli; il presidente della Confapi Radice, accompagnato dal direttore generale Naccarelli e dai dottori Giovine e Frontini; il segretario generale della Confcooperative Mannino, accompagnato dai dottori Belli e Cannizzaro; il responsabile dipartimento relazioni esterne della Lega delle Cooperative Grassucci, accompagnato dal dottor Testoni; il presidente della Confagricoltura Bocchini, accompagnato dal direttore generale Bianco e dal dottor Trifiletti; il capo area

sindacale della Coldiretti Varano, accompagnato dal capo area azione economica Sandali e dal capo servizio legislativo Grossi; il presidente della CIA Pacetti, accompagnato dal responsabile politiche sviluppo economico Masoni e dal capo ufficio stampa Bernardini; il presidente della regione Marche D'Ambrosio, l'assessore affari istituzionali della regione Lombardia Colozzi, accompagnato dal direttore generale bilancio Tesi, dal referente della delegazione di Roma Nepomuceno e dai dottori Tarrantino e Alessandrini della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, il presidente dell'ANCI Domenici, accompagnato dal presidente del Consiglio nazionale Agostinacchio, il vice presidente vicario Sironi Mariotti, il sindaco di Torino Chiamparino, accompagnati dai dottori Melilli, Marini e Ginzburg, il presidente della provincia di Brescia Cavalli, il presidente della provincia di Pisa Nunes, il direttore generale Antonelli accompagnato dalla dottoressa Giovannini; il presidente dell'UNCEM Borghi, accompagnato dal segretario generale Cavini e dal dottor Bella.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera

Audizione dei rappresentanti UGL, CISAL e SIN.PA

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, intervengono il dottor MOLLICONE, il dottor CARBONE e la signora MAURO.

Ai quesiti posti dai senatori PIZZINATO e LAURO replicano il dottor MOLLICONE, il dottor CARBONE e il signor NOCERA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa questa parte delle audizioni.

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA e CASA

Dopo un intervento introduttivo del deputato Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione della Camera, prendono la parola il dottor GIACOMIN e il dottor DE CRAIS.

Al senatore GIARETTA e al deputato VENTURA, che rivolgono domande, rispondono i dottori GIACOMIN e FAVILLI.

Il presidente GIORGETTI, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa questa fase delle audizioni.

Audizione di rappresentanti Confcommercio, Confesercenti, Confapi

Il presidente GIORGETTI, rivolto un indirizzo di saluto, dà la parola ai dottori BILLÈ, VENTURI e RADICE.

Pongono quesiti i senatori GIARETTA, PASQUINI, TAROLLI, PIZZINATO, LAURO e NOCCO, nonché il deputato VENTURA, cui replicano i dottori VENTURI, RADICE, GIOVINE e BILLÈ.

Il presidente AZZOLLINI, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa questa fase delle audizioni.

Audizione dei rappresentanti della Confcooperative, Lega delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ANCI, UPI e UNCEM

Dopo brevi espressioni di saluto del presidente AZZOLLINI, prendono la parola i dottori D'AMBROSIO, COLOZZI, MANNINO, GRASSUCCI, BIANCO, GROSSI, PACETTI, DOMINICI, AGOSTINACCHIO, NUNES, CAVALLI e BORGHI.

Il presidente AZZOLLINI, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiuse le odierne audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat e per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta odierna proseguiranno le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice DONATI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.16 che richiama la necessità di collegare le politiche di riduzione dei gas serra, previste dal protocollo di Kyoto, ai singoli comparti di settore della viabilità, dei trasporti e delle infrastrutture, in quanto il difficile obiettivo di ridurre i gas serra impone sia una maggiore efficienza del parco mezzi sia il sostegno dell'equilibrio modale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 viene respinto.

La senatrice DONATI, dopo aver sottolineato che l'emendamento precedente poneva l'accento sugli impegni internazionali assunti dal Go-

verno in ordine alla riduzione dei gas serra, annuncia il voto favorevole del gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.17, che invece richiama la delibera CIPE n. 137 del 1998 che indica in dettaglio le linee guida necessarie per perseguire gli obiettivi di contenimento delle sostanze inquinanti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.18, evidenziando che l'obiettivo della modernizzazione non può essere disgiunto dalla tutela dei beni ambientali e della salute pubblica.

Il senatore MONTINO dichiara il voto favorevole del gruppo dei DS-L'Ulivo sul predetto emendamento che pone l'accento sul fatto che le ragioni dell'economia devono essere compatibili con quelle della tutela ambientale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18, viene respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.19 che mira ad inserire nel testo il richiamo, non pleonastico, alla necessità di preservare le prerogative della pubblica amministrazione, degli enti locali interessati e delle autorità preposte ai vincoli a tutela dell'ambiente e del territorio.

Il senatore Paolo BRUTTI, annunciando il voto favorevole del gruppo DS-L'Ulivo, sottolinea che il predetto emendamento si pone come finalità il recupero dell'essenziale ruolo partecipativo delle amministrazioni periferiche nella realizzazione delle opere strategiche.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.19.

La senatrice DONATI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.20 che mira ad inserire tra i principi generali cui deve ispirarsi la realizzazione delle infrastrutture anche quelli concernenti la qualità, l'efficienza e l'efficacia nel rispetto della legalità, dei vincoli comunitari, della libera concorrenza nonché delle competenze degli enti locali.

Il senatore Paolo BRUTTI, annunciando il voto favorevole del gruppo DS-L'Ulivo, evidenzia che l'emendamento in questione richiama le esigenze di trasparenza e correttezza che non possono essere derogate dalla pur condivisibile necessità di operare una semplificazione ed accelerazione nel compimento delle infrastrutture.

Il senatore FABRIS dichiara il voto a favore del gruppo della Margherita-L'Ulivo sull'emendamento 1.20, in considerazione del fatto che gli ambiziosi obiettivi di modernizzazione che il disegno di legge si prefigge devono essere conciliati con il rispetto di alcuni principi essenziali, in particolar modo quello della libera concorrenza fra tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione delle opere strategiche.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.20.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 1.21 e lo trasforma in un ordine del giorno.

Il presidente GRILLO avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 1.80 e 1.86, trasformandoli in un ordine del giorno.

La senatrice DONATI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Verdi-l'Ulivo, sull'emendamento 1.22 che mira a sopprimere l'impreciso riferimento agli insediamenti industriali strategici e affronta la questione dell'adeguamento antisismico da osservare nella realizzazione delle infrastrutture in zone a rischio di terremoti.

Il senatore Paolo BRUTTI, rilevando la similitudine di contenuto di questo emendamento con l'emendamento 1.21, ritirato e trasformato in un ordine del giorno, invita i presentatori a ritirare e a trasformare in un ordine del giorno anche l'emendamento 1.22.

Il sottosegretario MARTINAT si riserva di esprimersi sull'eventuale testo dell'ordine del giorno dopo aver preso visione del suo contenuto.

La senatrice DONATI, prendendo atto delle mancate assicurazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento 1.22.

Interviene quindi annunciando il voto favorevole del gruppo della Margherita sull'emendamento 1.22 il senatore FABRIS, che rileva che l'obiettivo dell'adeguamento antisismico è fondamentale in considerazione dei notevoli ritardi che si sono accumulati in questo importante settore.

Il senatore DETTORI, intervenendo in dissenso dalle posizioni testè espresse dal senatore Fabris, precisa che le grandi opere strategiche devono avere al centro l'uomo come fruitore dell'opera e non l'opera in sé.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 è respinto.

La senatrice DONATI dichiara il voto favorevole, a nome del gruppo dei Verdi-l'Ulivo, sull'emendamento 1.23 che, in ordine alla individua-

zione delle opere strategiche, mira a circoscrivere da un punto di vista temporale la delega di cui al comma 1.

Il senatore FABRIS dichiara che qualora l'emendamento 1.23 venisse posto in votazione per parti separate il gruppo della Margherita si asterebbe sulla prima parte dello stesso non ritenendo corretta l'individuazione *una tantum* delle infrastrutture da realizzare, mentre esprimerebbe voto favorevole sulla restante parte dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto favorevole del gruppo DS-l'Ulivo sull'emendamento 1.24 che collega l'individuazione delle infrastrutture da realizzare al rispetto della programmazione prevista dall'articolo 14 della legge n. 109 del 1994.

La senatrice DONATI, a nome del gruppo dei Verdi-l'Ulivo, dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.24, ritenendo che la programmazione triennale prevista nell'articolo 14 della legge Merloni vada incontro all'esigenza dei cittadini e delle imprese di conoscere preventivamente le opere in programmazione.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.24.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GRILLO propone di prevedere nella prossima settimana due sedute delle Commissioni riunite per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 374 nella giornata di mercoledì 25 luglio fra le ore 8,30 e le ore 9,30 e fra le ore 14,30 e le ore 16,30.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,25.

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat e Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.25, sottolinea l'importanza della pianificazione di qualunque tipo di intervento in settori come quello della logistica e della mobilità.

Posto ai voti l'emendamento 1.25 è respinto.

Il senatore TURRONI interviene quindi per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.26 facendo presente che se non si accetta l'idea di una programmazione correlata al Piano generale dei trasporti appare quanto meno opportuno un piano di programmazione degli interventi che faccia riferimento a piani esistenti, soprattutto in relazione a scelte di carattere infrastrutturale.

Posto ai voti l'emendamento 1.26 è respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.27 sottolineando l'importanza di individuare almeno tre grandi ambiti in cui collocare gli interventi anche in relazione alle opere idriche e alla depurazione delle acque.

Posto ai voti l'emendamento 1.27 è respinto.

Sull'emendamento 1.28 il Presidente GRILLO ricorda che, nella sua veste di relatore, si era rimesso alle valutazioni del rappresentante del Governo che aveva espresso però parere contrario.

Il senatore TURRONI, intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in questione, sottolinea come la norma, oltre a recepire lo spirito delle Conferenze sull'ambiente di Rio e di Kyoto, sia utile anche ad una più soddisfacente definizione dell'oggetto della delega legislativa che con il provvedimento si vorrebbe conferire al Governo, in modo da renderla conforme al dettato costituzionale.

Il senatore CREMA, dichiarando di condividere le ragioni ricordate dal senatore Turroni, esprime il proprio voto favorevole e lamenta una incomprensibile chiusura della maggioranza anche su questioni di questo rilievo.

Il senatore CICOLANI, nell'esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 1.28, sottolinea che il tema del trasferimento delle merci e dei passeggeri dalla rete viaria e autostradale a quella ferroviaria è ineludibile ma che la sua parte politica non condivide il Piano generale dei trasporti e della logistica all'interno del quale tale intervento dovrebbe essere operato.

Il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo sottolineando che ciò che conta non è l'infrastruttura in sé ma l'uso e l'utilità che quest'opera può avere per la collettività. Non è pertanto condivisibile la mentalità di coloro che ritengono che le opere pubbliche possano da sole rappresentare il volano dello sviluppo economico.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 è respinto.

Sull'emendamento 1.29 la senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando l'opportunità di collocare le grandi opere all'interno di una valutazione ambientale strategica che possa rappresentare una soluzione ai limiti della valutazione d'impatto ambientale, ricordando a tal proposito che, pur non essendo tale strumento ancora disciplinato da nessuna normativa, neanche in sede comunitaria, la regione Piemonte lo sta già utilizzando per le opere necessarie alle olimpiadi invernali del 2006.

Il senatore NOVI esprime invece il voto contrario della sua parte politica ricordando ancora una volta che l'obiettivo del Governo, lungi dall'essere la messa in opera di grandi infrastrutture volte a cementificare il territorio, ha nel suo programma un differente piano generale dei trasporti e della logistica, più simile ed omogeneo a quello di altri grandi paesi dell'Europa.

Il senatore MONTINO, nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che l'affermazione del senatore Novi sia corretta dal punto di vista della maggioranza di Governo. Sottolinea tuttavia che ciò che è importante è collocare le opere all'interno di un programma, anche se diverso da quello stabilito nel piano generale attuale.

Il presidente GRILLO, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento del senatore Novi e aver sottolineato che il programma del Governo deve basarsi su procedure più snelle al fine di poter bene operare, pone ai voti l'emendamento 1.29 che è respinto.

In merito all'emendamento 1.30, il senatore TURRONI annuncia il voto contrario del Gruppo Verdi-L'Ulivo, in quanto la proposta del relatore tende ad allargare l'ambito delle opere realizzabili anche agli insediamenti produttivi non industriali. Non può essere valutato positivamente

neppure l'impulso che si intende assicurare all'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la quale deve essere considerata solo uno degli aspetti propri di una programmazione più generale delle attività economiche fondata sulla riduzione degli sprechi di energia e dell'inquinamento. Al tempo stesso l'impostazione centralista dell'emendamento, che propone sia lo Stato a imporre alla periferia la dislocazione anche dei singoli impianti, espropria le regioni e gli enti locali di prerogative loro assegnate dalla Costituzione.

Il presidente GRILLO dichiara la propria perplessità per l'opposizione della minoranza nei confronti di un emendamento che assegna al Governo il compito di individuare un programma delle opere strategiche da realizzare e che tende a contrastare gli interessi illeciti che lucrano sull'attività di smaltimento dei rifiuti.

Il voto contrario del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo all'emendamento è annunciato dal senatore Paolo BRUTTI, il quale, pur valutando positivamente la presentazione di un programma delle opere da realizzare da parte del Governo, ritiene che l'inclusione del concetto di attività produttive anche di natura non industriale renda illimitata la delega al Governo stesso prevista dal comma 2 dell'articolo 1.

In senso favorevole all'emendamento, a nome del Gruppo Alleanza nazionale, si esprime invece il senatore Antonio BATTAGLIA, dal momento che l'emendamento in esame migliora il testo del Governo. Ritiene peraltro strumentale la polemica sull'ampiezza della delega da parte di forze politiche che nel corso della precedente legislatura hanno fatto ampio ricorso a questo tipo di strumento legislativo.

Dopo l'approvazione dell'emendamento 1.30, il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti da 1.31 a 1.38.

Il senatore TURRONI coglie comunque l'occasione della dichiarazione di preclusione del Presidente per ricordare che l'obiettivo di potenziamento delle infrastrutture perseguito dal Governo si traduce unicamente nell'ampliamento della rete stradale, mentre sarebbe opportuno dotare il paese di strutture atte a garantire la sicurezza del patrimonio edilizio riducendo la vulnerabilità degli edifici.

Il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.39, che ritiene vada nel senso del miglioramento ambientale – obiettivo che il Governo ha dichiarato di voler perseguire – in quanto allarga l'ambito dell'intervento previsto dal provvedimento anche alle opere già realizzate che richiedono un'azione di riqualificazione o di riconversione.

Posto ai voti l'emendamento 1.39 viene respinto.

Sull'emendamento 1.40 il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo. È infatti opportuno indicare, all'interno degli strumenti legislativi di cui il paese si dota per perseguire lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione, una precisa scala delle priorità. Queste ultime dovrebbero essere individuate e scelte con metodo democratico, ma qualunque sia la procedura prescelta per tale individuazione, non si può prescindere dal fare riferimento ad un preciso ordine delle priorità.

Posto ai voti l'emendamento 1.40 è respinto.

La senatrice DONATI chiede chiarimenti al relatore, presentatore dell'emendamento 1.41; tale proposta sembra infatti non contemplare più l'ipotesi di un elenco dettagliato delle opere da realizzare, limitandosi a prescrivere l'indicazione dell'ammontare delle risorse destinate allo scopo. Rileva inoltre che il riferimento normativo richiamato nel parere della 5^a Commissione è diverso da quello contenuto nell'emendamento in questione.

Il presidente GRILLO precisa che il suo emendamento intende garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di bilancio introdotta dalla legge 3 agosto 1978, n. 468. Osserva peraltro che, in caso di approvazione della sua proposta, l'elencazione delle opere da realizzare sarebbe comunque ricompresa nel programma che il Governo dovrebbe inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che il Parlamento dovrebbe approvare entro il 30 giugno di ciascun anno. Al Governo sarebbe poi rimessa l'individuazione delle risorse necessarie all'attuazione del suddetto programma. Tali risorse dovrebbero essere esplicitamente previste dalla legge finanziaria, la quale è strumento legislativo che offre il vantaggio – a differenza dei provvedimenti collegati – di un'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La senatrice DONATI si dichiara insoddisfatta dei chiarimenti del Presidente. Il DPEF, infatti, rappresenta solo uno strumento strategico che non permette, anche nel corso dell'esame in Parlamento, di entrare nel merito dei progetti infrastrutturali e degli insediamenti strategici che si intendono realizzare. Sebbene dal punto di vista tecnico sia forse più opportuno collocare l'individuazione delle risorse necessarie nell'ambito della legge finanziaria, piuttosto che nei provvedimenti collegati, ritiene che il testo presentato dal Governo offra maggiori garanzie rispetto alla soluzione proposta dal relatore.

A nome del Gruppo dei Democratici di sinistra, il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto contrario all'emendamento, che stravolge l'impostazione del testo governativo.

Ad avviso del senatore CREMA, viceversa, l'emendamento del relatore migliora il disegno di legge distinguendo il momento dell'individuazione del programma delle opere da realizzare (che deve giustamente essere inserito nel DPEF) dalla fase di quantificazione delle risorse finanziarie allo scopo necessarie, che in tal modo sarebbe più propriamente trasferita alla legge finanziaria. Esprime pertanto il voto favorevole della componente SDI del Gruppo Misto.

Il senatore TURRONI, nell'intervenire per dichiarazione di voto, afferma la propria contrarietà a un metodo che inserisce, nell'ambito dell'esame della manovra finanziaria, l'approvazione di una mera elencazione delle opere da realizzare, sottraendo così al Parlamento la possibilità di discutere nel merito dei problemi.

Dopo l'approvazione dell'emendamento 1.41 da parte delle Commissioni riunite, il senatore TURRONI ritira l'emendamento 1.42.

Il senatore TURRONI sottolinea che l'emendamento 1.43 intende tutelare la salute dei cittadini, oltre che l'ambiente, finalità che a parole vengono condivise da tutte le forze politiche. Dichiarando quindi il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo e si aspetta il sostegno delle altre forze politiche al proprio emendamento. In considerazione delle riflessioni svolte a difesa dell'emendamento stesso, chiede inoltre che il relatore esprima nuovamente il proprio parere in merito.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra, il senatore Paolo BRUTTI ricorda che la maggioranza e il Governo avevano motivato la loro contrarietà ai precedenti emendamenti a causa del riferimento al piano generale dei trasporti in essi contenuto. Si aspetta quindi un atteggiamento favorevole da parte delle forze di maggioranza e del rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.43 che tale riferimento non contempla.

Il senatore NOVI osserva che la genericità della formulazione proposta dall'emendamento in esame si presta a interpretazioni difformi da parte delle autorità di volta in volta chiamate a pronunciarsi, con ciò determinando effetti paralizzanti nei confronti delle attività produttive indicate dal programma del Governo.

Il presidente GRILLO non ritiene di dover esprimere un nuovo e diverso parere.

Posto ai voti l'emendamento 1.43 è quindi respinto.

Nel ricordare che il relatore si è rimesso al parere del Governo in merito all'emendamento 1.44, il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto favorevole in proposito del Gruppo dei Democratici di sinistra, in quanto la proposta emendativa recepisce talune richieste delle associazioni dei costruttori specificando in maniera puntuale il concetto di opera strategica. La norma consentirebbe di seguire procedure diverse per la realizzazione di opere non considerate strategiche e al tempo stesso si allontanerebbe il rischio di un eccesso di delega paventato per il disegno di legge che ci si accinge ad approvare.

Il presidente GRILLO conferma la propria valutazione positiva nei confronti dell'emendamento, ma ricorda nel contempo che il rappresentante del Governo ha già espresso parere contrario in proposito; parere negativo che peraltro viene ribadito dal sottosegretario MARTINAT.

Il senatore CREMA ritiene più opportuno che il Governo chiarisca espressamente i motivi della sua opposizione all'emendamento e non assuma posizioni pregiudizialmente contrarie. Si tratta del resto di un emendamento che accoglie le istanze della categoria dei costruttori, che trova in sintonia le forze politiche dell'opposizione ed il relatore e che, inoltre, non costituisce un ostacolo all'azione che il Governo intende dispiegare in questo campo. Annunciando il voto favorevole della componente SDI del Gruppo Misto, chiede anche di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il sottosegretario MARTINAT afferma che il Governo non ha rifiutato il confronto con la minoranza (e infatti non ha espresso sempre parere contrario sugli emendamenti presentati), ma si vede costretto a reagire alla tattica ostruzionistica dell'opposizione che ha presentato circa un migliaio di emendamenti.

La senatrice DONATI respinge l'accusa di atteggiamento ostruzionistico e si dichiara disponibile al confronto con la maggioranza. L'emendamento in esame non ha natura ostruzionistica e non contrasta con le procedure prescelte dal Governo, rappresentando piuttosto un'opportuna precisazione del concetto di opera strategica. Dichiarando pertanto il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo.

Il senatore CHIRILLI esprime rammarico per il fatto che non si riesca a trasformare un dibattito a volte sterile in un confronto costruttivo. L'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, infatti, impedisce di affrontare gli aspetti più rilevanti del provvedimento in esame.

La contrapposizione tra maggioranza e opposizione che si è verificata nell'ambito delle Commissioni riunite su un disegno di legge fondamentale per l'attuazione del programma di Governo, secondo il senatore DETTORI, non risulta produttiva neppure per la minoranza. Di fronte ad

eventuali proposte migliorative, tuttavia, la maggioranza e il Governo dovrebbe essere maggiormente disponibili.

Il senatore MONTINO sostiene che i nodi veramente cruciali del provvedimento sono pochi. Fra questi, egli ricorda in particolare la riforma della normativa concernente la valutazione dell'impatto ambientale e il sistema di aggiudicazione degli appalti (settori che non possono comunque essere disciplinati in maniera contrastante con la normativa comunitaria), oltre alla procedura di revisione dei progetti e dei relativi importi di spesa. Si potrebbe pertanto restringere il dibattito alle questioni principali sopra ricordate.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE contesta che la proposta del senatore Montino sia accoglibile, poiché il contenuto degli emendamenti dell'opposizione preclude ogni possibilità di dialogo.

Anche il sottosegretario MARTINAT conferma che le posizioni dei due schieramenti sono eccessivamente distanti.

Al fine di tentare un'intesa su taluni temi richiamati dal senatore Montino, il senatore Paolo BRUTTI propone, in luogo della prevista seduta notturna, un incontro fra i responsabili dei Gruppi delle Commissioni riunite per verificare la possibilità di un confronto più costruttivo fra maggioranza e opposizione.

Il presidente GRILLO ritiene sia nella natura della dialettica parlamentare una contrapposizione che veda da una parte la maggioranza difendere una rilevante proposta riformatrice del Governo e dall'altra l'opposizione condurre – seppure in maniera intelligente – un'azione ostruzionistica. Propone pertanto ai senatori di ogni Gruppo di individuare gli emendamenti più significativi in modo da utilizzare proficuamente il tempo rimasto a disposizione delle Commissioni riunite prima della remissione del provvedimento all'Aula. Si rende personalmente disponibile a contattare i Gruppi per verificarne la disponibilità al dialogo, riservandosi di comunicare alle Commissioni riunite il risultato del suo tentativo all'inizio della prevista seduta notturna.

Pone quindi ai voti l'emendamento 1.44 che viene respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

9ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 22,20.

IN SEDE REFERENTE

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore TURRONI interviene per esprimere il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.45 che non solo mira a chiarire in modo trasparente e preciso quali siano gli elementi che rendono strategica una grande opera ma anche mira a realizzare uno snellimento del traffico autostradale e stradale a favore del trasporto marittimo e ferroviario.

Nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento, il senatore SPECCHIA non può esimersi dal sottolineare come in questi giorni abbia assistito ad uno ostruzionismo, da parte dell'opposizione, non sempre intelligente e soprattutto non sempre corretto sul piano delle affermazioni politiche. Appare infatti assai ingiusta l'accusa al Governo di centro-destra di voler cementificare il territorio soprattutto se si considera che molte delle prime grandi opere non potranno che essere quelle già programmate dal precedente Esecutivo e che sono bloccate per vincoli che l'attuale maggioranza intende rimuovere. Sarebbe pertanto questa maggioranza a dover chiedere conto, sul piano delle compatibilità ambientali, di quelle opere all'attuale opposizione. Quello che non si vuole accettare è l'approvazione di una legge speciale che in merito ad alcune grandi infrastrutture possa operare in deroga alle procedure vigenti, che rimangono tali per la gran parte dei lavori pubblici. Tuttavia questa è la scelta politica operata dal Governo e tale scelta non può essere consi-

derata un fatto di chiusura della maggioranza. D'altra parte se l'opposizione non avesse messo in campo atteggiamenti ostruzionistici, per esempio sugli articoli 2 e 3, in quanto Relatore sarebbe stato disponibile ad accogliere alcuni dei suggerimenti da essa provenienti. Auspica quindi che questo atteggiamento non si ripeta anche in Aula e chiede alle Commissioni riunite se non sia opportuno fare uno sforzo per dare significato reale ai lavori in corso.

Il senatore TURRONI, accogliendo l'invito del relatore Specchia a dare un senso più proficuo ai lavori delle Commissioni riunite, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 per passare ad esaminare quelli relativi agli articoli 2 e 3 e vedere se su questi è possibile un'intesa.

Il senatore GIOVANNELLI si dichiara favorevole alla proposta testè avanzata dal senatore Turrone anche in relazione alle rigidità che si sono registrate sugli emendamenti riguardanti l'articolo 1.

Il presidente GRILLO fa presente che a tale proposta si potrebbe accedere solo se fosse utile a ultimare i lavori delle Commissioni riunite per giungere in Aula con un testo definito in ogni sua parte.

Il senatore Antonio BATTAGLIA ritiene di non poter accogliere l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e propone pertanto di continuare con la loro votazione.

Il sottosegretario MARTINAT, associandosi alle dichiarazioni del senatore Specchia sulla mistificazione di coloro che vogliono far passare per cementificatori del territorio i componenti dell'attuale maggioranza fa presente che il Paese ha bisogno di infrastrutture che siano chiaramente definite e celeri nella loro esecuzione. Su questa questione il Governo infatti ha assunto un impegno con i cittadini al quale non può venire meno. Ritiene quindi di poter accedere alla proposta del senatore Turrone di passare all'esame dell'articolo 2 soltanto se l'opposizione ritirerà tutti gli emendamenti di natura ostruzionistica all'articolo 1.

Il senatore MANFREDI, a nome del Gruppo di Forza Italia, si associa alla proposta del senatore Battaglia di continuare sulle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 sottolineando tuttavia che l'atteggiamento dei Gruppi di opposizione è tutt'altro che costruttivo e non porterà buoni frutti neanche a loro.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea con forza che i Gruppi di opposizione stanno contestando una norma che intende dare al Governo una delega di cui è difficile intravedere l'oggetto e non la messa in esecuzione di opere programmate dal precedente Esecutivo. Né d'altra parte si può ritenere che la ricerca di un accordo su posizioni intermedie possa essere

interpretata come una mera contrattazione consociativa tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Gli emendamenti che le opposizioni hanno presentato non hanno affatto natura ostruzionistica e al contrario tentano di dare al caos di questo provvedimento un filo conduttore. Riguardo poi all'ultima affermazione del senatore Manfredi fa presente che la democrazia consiste in un confronto e non nella dittatura della maggioranza. Cercare un terreno d'intesa appare, pertanto, uno degli aspetti essenziali della dialettica tra maggioranza e opposizione.

Si conviene quindi di proseguire nella votazione degli emendamenti all'articolo 1. Posto ai voti l'emendamento 1.45 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 374**Art. 1.****1.16**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo del Paese» inserire le seguenti: «in un quadro di rispetto del protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra».

1.17

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo del Paese» inserire le seguenti: «nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998».

1.18

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo del Paese» inserire le seguenti: «compatibilmente con la necessità di tutela dei beni ambientali e culturali e della salute pubblica.

1.19

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «Paese» inserire le seguenti: «data la necessità di garantire in materia di opere pubbliche le prerogative della pubblica amministrazione, la partecipazione degli enti locali interessati e delle autorità preposte ai vincoli a tutela dell'ambiente e del territorio».

1.20

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «Paese» inserire le seguenti: «data la necessità di garantire in materia di opere pubbliche la qualità, l'efficienza e l'efficacia, secondo procedure improntate a trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori, il buon andamento e le prerogative della pubblica amministrazione e la partecipazione degli enti locali interessati».

1.21

MANFREDI

Al comma 1, dopo la parola: «Paese» aggiungere le seguenti: «e di riduzione dei rischi da calamità naturale sul territorio».

1.22

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «del paese» aggiungere le seguenti: «e della sia messa in sicurezza sismica». Quindi sostituire le parole: «e gli insediamenti industriali strategici» con le seguenti: «e gli edifici pubblici e le infrastrutture in zone a rischio sismico al fine di realizzare l'adeguamento antisismico».

1.23

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo individua» aggiungere le seguenti: «una tantum, sulla base dei costi di ciascuna opera previsti dal progetto preliminare».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di ogni anno».

1.24

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo individua» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».

1.80

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per esigenze di riequilibrio infrastrutturale, l'individuazione dovrà tenere conto in particolare delle opere da realizzare nelle regioni ed aree svantaggiate».

1.86

DETTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al comma 1 il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le regioni, in un quadro di priorità volto a favorire il riavvicinamento delle aree svantaggiate a quelle più avanzate».

1.25

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo: «individua» inserire: «nel Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT)».

1.26

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo: «individua» inserire: «tra i piani di programmazione esistenti».

1.27

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo: «individua» inserire le seguenti parole: «dall'elenco delle opere contenuto nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGT) opportunamente integrato con le opere idriche ed i sistemi di collettamento e depurazione delle acque».

1.28

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo: «individua» inserire: «dall'elenco delle opere contenuto nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGT), dando priorità a quelle che trasferiscono merci e passeggeri dalla rete viaria e autostradale a quella ferroviaria e marittima».

1.29

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo: «individua» inserire: «nel piano generale dei trasporti e della logistica, previa valutazione ambientale strategica (VAS) operata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.30

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici» con le seguenti: «il programma delle infrastrutture e degli insediamenti di attività produttive strategici».

1.31

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo le parole: «le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «e anche al fine di ridurre il rischio sismico, gli insediamenti industriali vulnerabili». Di conseguenza sopprimere le parole: «e gli insediamenti industriali strategici».

1.32

MONTINO, ROTONDO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli insediamenti industriali strategici».

1.33

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 eliminare le parole: «e gli insediamenti industriali strategici».

1.34

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 eliminare le parole: «e gli insediamenti industriali».

1.35

BRUTTI Paolo, ROTONDO, FALOMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli insediamenti industriali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: «strategici» con: «strategiche» e la parola: «inserendoli» con: «inserendole».

1.36

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire: «insediamenti industriali strategici» con: «ecomostri, edifici, manufatti o complessi immobiliari abusivi collocati in zone di particolare pregio».

1.37

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «gli insediamenti industriali strategici» con le seguenti: «i monumenti ed i beni culturali di assoluto interesse».

1.38

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «gli insediamenti industriali strategici» con le seguenti: «i monumenti, gli edifici, ed manufatti di valore storico artistico e le aree che costituiscono sistemi urbani di pregio storico e culturale».

1.39

BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1 aggiungere dopo la parola: «strategici» le parole: «o da riqualificare o riconvertire».

1.40

TURRONI, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole: «da realizzare» aggiungere le seguenti: «sulla base del piano generale dei trasporti (PGT)» inoltre sostituire la parola: «inserendoli» con le seguenti: «inserendone l'ordine delle priorità».

1.41*Il relatore* GRILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «inserendoli nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria» con le seguenti: «ed indica nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-ter) della legge 3 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili».

1.42

DONATI, TURRONI

Al comma 1, dopo «legge finanziaria» aggiungere le seguenti parole: «per il 2002 ed il 2003».

1.43

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo «finanziaria» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione di quei progetti aventi un prevedibile e rilevante impatto sull'ambiente».

1.44

BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere considerate strategie le opere la cui dimensione, complessità e multidisciplinarietà costruttiva e progettuale, rilievo economico a livello europeo, entità del costo, meccanismi di finanziamento e di garanzia di esecuzione, presuppongono la responsabilità di un soggetto unitario».

1.45

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si intendono strategiche le infrastrutture per l'intermodalità e più in generale a sostegno della riduzione del traffico di merci e passeggeri su strada a favore della rete ferroviaria e del cabotaggio».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

11^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE***La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente PASTORE illustrando analiticamente il provvedimento in titolo che opera alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio. Si tratta di un intervento volto a ridurre i costi per i cittadini e per il sistema produttivo. Dato conto delle disposizioni recate dal decreto, propone quindi la formulazione di un parere favorevole ritenendo evidenti le ragioni di necessità e di urgenza che ne hanno motivato l'adozione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Il presidente PASTORE, se non vi sono obiezioni, propone che la Commissione proceda anche all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 492.

La Commissione unanime conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, rinviando alle considerazioni svolte in occasione dell'esame dei presupposti di costituzionalità, dà conto anche delle modifiche introdotte, in sede di conversione, dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

La proposta di parere non ostativo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata dalla Commissione.

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN preliminarmente sottolinea che il documento in titolo prospetta un'azione strategica di governo che si articola nell'intero arco della legislatura. Quanto ai profili di competenza ricorda il rilievo attribuito dal documento alla devoluzione di potere dallo Stato alle Regioni che comporta l'apertura di molte attività pubbliche a forme e modalità di esercizio diverse da quelle tradizionali con un intenso coinvolgimento dei privati.

Un ulteriore profilo sottolineato dal documento è quello della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha l'obiettivo, non solo di una maggiore efficienza, ma anche quello di garantire una più ampia possibilità di accesso da parte dei cittadini ai servizi pubblici. Il documento prospetta altresì l'intenzione di introdurre strumenti oggettivi di misurazione e di controllo dei risultati delle pubbliche amministrazioni legando le dinamiche retributive alla professionalità dei dipendenti. Si prevede altresì uno snellimento delle strutture, mentre l'occupazione complessiva nelle pubbliche amministrazioni dovrà scendere dell'uno per cento l'anno coerentemente con gli indirizzi definiti nella precedente legislatura.

Sottolinea quindi l'impegno, contenuto nel documento, di riportare la legge finanziaria al suo contenuto proprio, demandando ai cosiddetti provvedimenti collegati gli interventi nei singoli settori. A tale proposito il documento in titolo indica, tra i provvedimenti che il Governo considera collegati, quelli relativi alla devoluzione dei poteri dallo Stato alle Regioni in materia di sanità, istruzione e sicurezza e quelli recanti interventi in materia di pubblica amministrazione e della sua informatizzazione.

Condividendo l'impianto ed i contenuti del provvedimento in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Prende quindi la parola il presidente PASTORE il quale, ricordato il lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura, sottolinea l'op-

portunità che tra i provvedimenti collegati sia indicato anche quello relativo alla liberalizzazione dei mercati e dei servizi pubblici locali.

Conviene con questo rilievo il senatore BASSANINI osservando che si tratta di un intervento essenziale per dinamizzare il sistema economico del Paese. Ricordati i risultati conseguiti nella precedente legislatura in materia di privatizzazioni, si sofferma sull'*iter* parlamentare del provvedimento diretto a liberalizzare i servizi pubblici locali che, approvato dopo un approfondito esame da parte del Senato, si bloccò alla Camera dei deputati per motivi pretestuosi.

In quell'occasione si scelse la via di una graduale liberalizzazione per superare le molte resistenze che attraversavano, ed attraversano ancora oggi, la maggioranza e la opposizione. La necessaria azione di privatizzazione di tali servizi deve essere preceduta da un'intensa opera di liberalizzazione dei mercati ed auspica al riguardo interventi adeguati da parte del nuovo esecutivo.

Ricordati i motivi di radicale dissenso della sua parte politica circa l'impianto del documento in esame, si sofferma quindi sulla parte dedicata alla Pubblica Amministrazione. Contrariamente a quanto apparso sulla stampa quotidiana, il documento si muove, in questa materia, in una linea di continuità con quanto definito nella scorsa legislatura. In particolare si prevede che l'obiettivo della riduzione del numero del personale pubblico non venga perseguito attraverso l'uso dello strumento del blocco delle assunzioni, ma attraverso una programmazione, periodicamente aggiornata, delle assunzioni, secondo quanto stabilito dai precedenti governi. Quanto al riordino della Pubblica Amministrazione gli obiettivi fissati sono coerenti con le scelte fatte nella scorsa legislatura. Rileva tuttavia la genericità dei principi e dei criteri fissati; in particolare ritiene che con più nettezza debba essere precisata la necessità di evitare la proliferazione degli enti e degli organismi pubblici, segnatamente delle agenzie e delle autorità indipendenti. In proposito, i primi passi del nuovo governo sembrano contraddittori come dimostra la adozione del decreto che ha aumentato il numero dei ministeri.

Infine, venendo a considerare il problema della informatizzazione dell'amministrazione, condivide l'obiettivo di utilizzare questi strumenti per migliorare la qualità dei servizi e ridurre i costi; tuttavia segnala l'incongruità di aver scorporato dalle attribuzioni del ministro della funzione pubblica quelle relative all'informatizzazione attribuite ad un ministro senza portafoglio. Si tratta di una previsione a suo avviso non funzionale e chiaramente non coerente con gli obiettivi indicati nel documento.

Il senatore VALDITARA conviene con la proposta avanzata dal presidente Pastore segnalando la opportunità che processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali siano accompagnati dalla liberalizzazione dei medesimi.

Il senatore BATTISTI richiama l'attenzione sul paragrafo del documento relativo alla giustizia, osservando che il giudice unico ed il giudice di pace sono istituti già attuati nel corso della precedente legislatura.

Il relatore MALAN, replicando agli intervenuti, segnala con riferimento ai rilievi del senatore Bassanini, che il documento, al di là di erronee interpretazioni giornalistiche, evidenzia una chiara continuità negli indirizzi relativi alla Pubblica Amministrazione.

Recependo quindi le proposte di integrazione emerse, propone di formulare un parere favorevole, rilevando l'opportunità di introdurre, nella risoluzione di approvazione del documento in titolo, uno specifico riferimento oltre che alla privatizzazione, anche alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere illustrata dal relatore è approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a riunirsi, anche in deroga ai termini di preavviso per le convocazioni, per ogni eventualità relativa allo svolgimento del Vertice G8 di Genova, al fine di acquisire comunicazioni del Governo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, quindi, preannuncia per la settimana successiva le seguenti convocazioni: una seduta della Sottocommissione per i pareri martedì 24 luglio alle ore 14; una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi martedì 24 alle ore 14,15; le sedute plenarie della Commissione, martedì 24 alle ore 14,30, mercoledì 25 alle ore 8,30 e alle ore 14,30 e giovedì 26 alle ore 8,30, alle ore 14,30 e alle ore 21,30.

Le sedute della Commissione saranno dedicate prevalentemente alla trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo).

Il senatore VITALI segnala l'opportunità di articolare la programmazione dei lavori in modo da assicurare una informazione preventiva circa il contenuto dell'ordine del giorno per ciascuna seduta della settimana, e ciò quale criterio generale di metodo al fine di ottenere una sostanziale razionalità dei lavori.

Il presidente PASTORE dichiara di comprendere le ragioni di perplessità, peraltro non nuove, esposte dal senatore Vitali su un metodo di

programmazione che contiene inevitabili elementi di incertezza; nondimeno osserva che un'articolazione rigida del calendario per ciascuna seduta avrebbe effetti opposti a quelli desiderati, perché in tal modo non si potrebbe tener conto di esigenze sopravvenute e di impedimenti non previsti. In ogni caso, assicura la Commissione che per quanto possibile egli informerà preventivamente del contenuto effettivo dei lavori per ciascuna seduta e si impegna, inoltre, a limitare la crescita abnorme dell'ordine del giorno che tradizionalmente si manifesta nel procedere della legislatura, evitando con il concorso di tutti l'introduzione di argomenti che non siano effettivamente maturi per una trattazione conclusiva.

Il senatore BASSANINI, quindi, propone nuovamente di inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 185 (Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, d'iniziativa dei senatori Bassanini e Amato).

Il presidente PASTORE conferma il suo impegno a sottoporre la richiesta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione prevista per martedì 24 luglio alle ore 14,15.

Il senatore BASSANINI rinnova la sua riserva di metodo sulla fissazione, per le ore 19 di oggi, del termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo): osserva, in proposito, che l'Assemblea del Senato deve ancora pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il presidente PASTORE assicura che in caso di valutazione parzialmente negativa del Senato sui presupposti costituzionali e i requisiti di legge, il termine per gli emendamenti in Commissione si intende sin d'ora revocato, per essere riconsiderato nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore BASSANINI precisa che il senso della sua critica di metodo è rivolto alla fissazione di un termine eccessivamente ridotto sia riguardo all'importanza dell'argomento, sia in considerazione della sua natura politicamente controversa sia, infine, tenuto conto delle esigenze procedurali che nel caso non impongono affatto una simile costrizione.

Il presidente PASTORE ricorda ancora che il termine stabilito dalla Commissione (oggi alle ore 19) è commisurato anche alle esigenze tecniche di istruttoria preventiva per il parere della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 10,05.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 9,40.**IN SEDE REFERENTE***(297) FLORINO ed altri. – Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CALVI il quale sottolinea che il disegno di legge in titolo muove dall'esigenza di prevenire possibili equivoci interpretativi a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 134 del 2001 in materia di patrocinio a spese dello Stato, per quanto attiene alla perdurante gratuità dei procedimenti in materia di lavoro, assistenziale e previdenziale. Dopo aver fatto presente che l'approvazione della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, per essere avvenuta proprio a ridosso della fine della precedente legislatura, aveva impedito che si creassero le condizioni per poter apportare correzioni al testo, avuto riguardo alla problematica in esame, il relatore Calvi mette in luce come l'esigenza sottesa al disegno di legge ha soprattutto riguardo all'introduzione, con l'articolo 9 della «legge finanziaria 2000», n. 488 del 1999, del contributo unificato di iscrizione a ruolo, che però fa salva la gratuità – prescritta dal comma 8 dell'articolo 9 in questione – dei procedimenti già esenti, senza limiti di competenza e di valore, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Tale ipotesi si verifica effettivamente per il processo in materia di lavoro e previdenziale secondo la vigente disciplina delle esenzioni in materia di imposta di bollo e di imposta di registro. Tuttavia proprio l'abrogazione, operata dal comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 134 del 2001 e operante a far data dal 1° luglio 2002, dell'arti-

colo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 – nel testo modificato dall’articolo 10 della legge n. 533 del 1973 – dal quale ugualmente discende la gratuità dei procedimenti in questione potrebbe anche creare qualche incertezza o dubbio interpretativo. Si intende, poi, scongiurare altresì il rischio che i non chiari meccanismi che risultano dall’insieme delle norme indicate possano determinare la grave conseguenza della sanzione della irricevibilità degli atti, prevista dal comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 488 del 1999. Il relatore Calvi conclude richiamando l’attenzione della Commissione sulla opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell’esame è poi rinviato.

(82) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all’articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CALLEGARO il quale dà conto dell’articolo unico del disegno di legge, mettendo in rilievo che esso si propone di modificare il procedimento di correzione dei provvedimenti giudiziali, sostituendo integralmente l’articolo 288 del codice di procedura civile e apportandovi non solo modifiche migliorative sotto il profilo procedurale ma anche innovazioni di natura sostanziale. Fra queste, il relatore mette in luce positivamente il fatto che se la modifica al provvedimento giudiziale viene richiesta da una delle parti, si prevede l’assegnazione di un termine breve alle parti medesime per il deposito di eventuali memorie di risposta. L’impugnazione delle sentenze relativamente alle parti corrette viene, poi, fatta decorrere nel termine ordinario, ma dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione: si tratta pertanto di modifica di significativa portata sostanziale. Esistono anche altri aspetti che potrebbero essere adeguatamente approfonditi dalla Commissione nel prosieguo del dibattito. Fra questi il relatore segnala – in particolare – l’opportunità di una modifica dell’articolo 287 del codice di procedura civile, tale da ampliare i casi di correzione non solo alle ipotesi ivi previste, ma altresì alle sentenze non impugnabili.

Il Relatore esprime infine l’avviso che la disposizione di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 288 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 del disegno di legge in titolo, abbia profili di natura finanziaria e perciò utili indicazioni potrebbero venire al riguardo dal previsto parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO manifesta perplessità sulla previsione che il ricorso e il decreto debbano essere notificati alle altre parti personalmente, ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 288 del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che la soluzione preferibile sarebbe quella di prevedere, al terzo capoverso dell'articolo 288 del codice di procedura civile come introdotto dall'articolo 1, una forma di notifica che corrisponda a una tipologia già prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile, e cioè – in particolare – da quella di cui all'articolo 330, terzo comma dello stesso codice.

Suggerisce altresì, per ragioni di carattere sistematico, che la previsione di cui all'ultimo capoverso del citato articolo 288 sia collocata in un articolo a sé stante.

La Commissione conviene di fissare a martedì 24 luglio 2001, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,05.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

10^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,.

IN SEDE REFERENTE

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, il senatore PASQUINI dichiara preliminarmente di non avere osservazioni da formulare sul rendiconto e preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento. Manifesta, peraltro, ampie perplessità sul disegno di legge di assestamento; in particolare, l'attività di verifica dei conti pubblici effettuata dal nuovo Governo dopo l'insediamento, ha portato alla decisione di operare in sede di assestamento un intervento sui consumi intermedi, con la riduzione del 10 per cento dei relativi stanziamenti. Dopo aver evidenziato che si tratta di una misura non condivisibile – in quanto opera un taglio indiscriminato senza tenere conto delle esigenze, necessariamente differenziate, delle singole amministrazioni – fa presente che l'audizione di ieri del ministro Tremonti ha confermato che la riduzione del disavanzo potrebbe essere realizzato con l'attuazione degli strumenti già previsti a legislazione vigente (quali la dismissione degli immobili o il controllo della spesa sanitaria regionale) rendendo in tal modo superfluo l'intervento predisposto con l'assestamento. Nel soffermarsi sulle variazioni amministrative senza carattere

compensativo, evidenzia la riduzione della pressione fiscale e le variazioni connesse con il fondo UMTS; in relazione a quest'ultimo, come anche evidenziato dal Servizio del bilancio, ritiene opportuno chiarire per quale motivo sia prevista l'integrazione in sede di assestamento, trattandosi di una operazione conclusa prima dell'approvazione del bilancio 2001. Con riferimento alle entrate, per le quali si rileva una riduzione pari a 6.500 miliardi (riconducibile principalmente al gioco del lotto e all'imposta sui capital gain), sottolinea che sono dati provvisori, la cui natura strutturale può essere valutata a consuntivo; ricorda, poi, che le minori entrate in relazione alle accise sono connesse con la riduzione delle aliquote effettuata in occasione delle crisi energetiche. Nel preannunciare il proprio voto contrario, evidenzia, infine, la rilevante entità di residui passivi e la differenza tra i valori di cassa e quelli di competenza, in relazione ai quali occorre – a suo avviso – effettuare ulteriori approfondimenti.

Il senatore CADDEO, nel formulare alcune osservazioni sul disegno di legge di assestamento, ricorda che la propria parte politica aveva sollecitato la contestualità dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, dei provvedimenti dei 100 giorni e dell'assestamento, al fine di consentire una valutazione complessiva del quadro economico e di finanza pubblica per il 2001 e per gli esercizi successivi. La mancata adesione a tali richieste comporta rilevanti margini di confusione e insufficiente informazione per la comprensione della dinamica dei conti pubblici. Sottolinea che le scelte operate con il provvedimento in esame non risultano neutrali ma, in coerenza con gli altri interventi presentati al Parlamento dall'attuale Governo, contribuiscono a creare le condizioni negative per la finanza pubblica che porteranno all'adozione di ulteriori misure correttive nel campo sociale. Dopo aver fatto presente che una più attiva gestione ordinaria del settore dei giochi – di competenza dell'attuale Governo – contribuirebbe ad un recupero del gettito, si sofferma sull'andamento positivo delle entrate connesse con l'autotassazione, che dimostra l'efficacia delle riforme fiscali operate dal precedente Governo, in particolare quelle relative agli studi di settore.

Per ciò che concerne le spese, esprime una valutazione negativa sulla riduzione operata sui consumi intermedi, che presuppone il trattamento uguale di soggetti con esigenze diverse. Sollecita chiarimenti sugli interventi proposti sugli stanziamenti degli enti locali, per i quali sembrano essere previste – non coerentemente con gli obiettivi preannunciati in materia di devoluzione – riduzioni dei fondi delle regioni a statuto speciale e del fondo perequativo.

Nell'esprimere perplessità sull'aumento del saldo netto da finanziare che emerge dal provvedimento in esame, evidenzia che – pur con tutti i dibattiti svolti nel periodo recente – non è ancora chiaro l'obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2001 dal nuovo esecutivo; ritiene, al riguardo, che l'attuale Governo mostra incertezza e ambiguità sulle decisioni di finanza pubblica, in tal modo rifiutando di prendere atto dei risultati raggiunti nella scorsa legislatura e creando i presupposti per intrapren-

dere ulteriori azioni correttive, probabilmente di intervento sulla spesa sociale.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

11^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MICHELINI sottolinea come i provvedimenti in esame, pur qualificandosi come atti dovuti, meritano un'attenta riflessione su alcuni aspetti particolari. In particolare, mentre nel rendiconto si evidenzia un miglioramento dei conti pubblici secondo un *trend* positivo iniziato nella passata legislatura, anche nell'assestamento viene in qualche modo rappresentato un andamento positivo per quanto riguarda il risparmio pubblico; in questo caso, infatti, il peggioramento dei valori in termini di cassa dipende essenzialmente dal fatto che su di essi incidono gli effetti negativi della gestione dei residui, determinando un notevole scostamento tra cassa e competenza.

Per quanto concerne il rendiconto dello Stato esprime una valutazione positiva, pur restando da approfondire taluni problemi di regolarità formale sollevati dalla Corte dei conti. Con riferimento invece all'assestamento il giudizio è di segno opposto in quanto i valori in esso rappresentati, oltre dalla consistenza dei residui, dipendono da variazioni o derivanti

da atti amministrativi già adottati dal Governo o da proposte di quest'ultimo. Proprio a causa di queste variazioni dipendenti da atti discrezionali del Governo, si determina un peggioramento dei saldi, dovuto in particolare alle riduzioni delle previsioni delle entrate – che a suo avviso non trovano sufficiente giustificazione – e alla riduzione indiscriminata dei cosiddetti oneri intermedi delle singole amministrazioni che desta particolare preoccupazione soprattutto per la parte che riguarda gli stanziamenti a favore delle Regioni a statuto speciale e degli Enti locali.

Prende quindi la parola il senatore PIZZINATO, il quale si sofferma diffusamente su taluni aspetti concernenti la spesa sanitaria. Ricorda in particolare le misure adottate dal precedente Governo per far fronte agli sforamenti provocati in questo settore da parte delle Regioni e sottolinea come nel disegno di legge di assestamento non si intervenga per contenere uno scostamento che rispetto alle previsioni continua ad aumentare.

Soffermandosi poi sugli effetti prodotti dalla concessione del cosiddetto *bonus* fiscale, ricorda come ad esso si poté addivenire proprio grazie all'accoglimento della richiesta delle opposizioni di prevedere che eventuali ulteriori maggiori entrate, poi effettivamente verificatesi, sarebbero state destinate alla riduzione della pressione fiscale.

Il senatore NOCCO, intervenendo incidentalmente nel dibattito, sottolinea come i ritardi che si verificano nel ripiano del *deficit* sanitario delle Regioni producano ulteriori scostamenti rispetto alle previsioni e ritiene urgenti, al fine del contenimento di quel *deficit*, decisi interventi strutturali nel settore.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica al senatore IZZO, relatore sul disegno di legge n. 362, il quale, anche in sostituzione del senatore TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361, interviene brevemente rimettendosi alle considerazioni svolte nelle relazioni introduttive e sollecitando le richieste di chiarimento già avanzate al Governo.

Intervenendo in sede di replica, prende la parola il sottosegretario VEGAS, il quale fa in primo luogo presente come l'attuale Governo abbia ereditato solo a metà giugno una situazione contabile e finanziaria rispetto alla quale era difficile intervenire con misure diverse da quelle adottate nella proposta di assestamento. Peraltro la legge di contabilità, conferendo all'assestamento le stesse caratteristiche formali della legge di bilancio, consente di intervenire solo per la parte discrezionale delle norme. Tale è stata la gravità riscontrata nella situazione dei conti pubblici che il Governo, dovendosi muovere negli stretti spazi consentiti dalla legge di contabilità, ha adottato misure – come quella della riduzione del 10 per cento degli oneri intermedi delle Amministrazioni, cui si aggiunge il diniego di

ogni richiesta incrementativa avanzata dalle stesse Amministrazioni – che possono apparire poco raffinate, ma certo sono le uniche efficaci in questo contesto. Del resto, volendosi dare una rappresentazione trasparente della situazione della finanza pubblica, è stato necessario registrare in assestamento sia le minori entrate conseguite sia la maggiore spesa per interessi. Ugualmente corretto si è ritenuto che fosse evidenziare il complesso delle maggiori spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali, fermo restando che le erogazioni complessive per tali finalità risultano aumentate.

Con riferimento alle osservazioni svolte sull'articolo 8 del rendiconto, egli sottolinea come, pur rappresentando una proposta di slittamento di risorse da un esercizio all'altro e quindi una procedura *praeter legem*, con essa si sia voluto privilegiare l'alto contenuto morale della finalizzazione di spesa.

Rispondendo, quindi, a taluni quesiti avanzati nel corso del dibattito, fornisce ampi chiarimenti sulla situazione delle entrate – con particolare riferimento ai settori delle accise e delle lotterie – , sulle variazioni relative alle regolazioni debitorie, sui valori fissati per l'emissione dei titoli pubblici, sul fenomeno della consistente crescita dei residui, sul raccordo esistente tra assestamento e Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla consistenza del fondo relativo all'UMTS.

Dopo aver smentito iniziative del Governo volte a operare tagli indiscriminati della spesa, e in particolare di quella sociale, si sofferma sulla situazione degli oneri derivanti dal settore sanitario, rispetto al quale il Governo sta valutando la possibilità di pervenire, attraverso un accordo tra le parti interessate, ad un contenimento degli scostamenti che si registrano rispetto alle previsioni e dei quali fornisce dettagliati elementi quantitativi.

Sottolinea che la particolare problematicità della spesa sanitaria è dovuta sia al fatto che essa è determinata da una molteplicità di variabili, sia al fatto che le proiezioni circa gli andamenti futuri indicano una crescita addirittura superiore rispetto alla spesa previdenziale. Rispetto ai valori assoluti della spesa sanitaria, vi è poi la necessità di migliorare la qualità delle prestazioni.

L'obiettivo del Governo è dunque quello di giungere ad una maggiore responsabilizzazione circa le decisioni di spesa in materia sanitaria per conseguire, in prospettiva, una stabilità della spesa stessa. Nell'immediato, tuttavia, è necessario giungere ad una decisione consensuale circa gli sfondamenti registrati nel 2001.

Rileva, infine, che, rispetto alle decisioni contenute nella finanziaria dello scorso anno, non è possibile ascrivere interamente alle regioni la responsabilità degli attuali andamenti della spesa.

Segnala infine che l'obiettivo del Governo è quello di consentire una maggiore libertà di manovra alle regioni rispetto alle decisioni di spesa, accompagnando un efficace monitoraggio della spesa alla maggiore responsabilizzazione degli enti erogatori.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che avverte che l'esame dei due disegni di legge in titolo proseguirà disgiuntamente, il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato alle ore 20 di martedì 24 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

9^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,45.

*IN SEDE REFERENTE***(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore RIPAMONTI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, di cui è primo firmatario, ribadendo le forti perplessità, già espresse circa le modalità di copertura previste dal Governo per i maggiori oneri derivanti dalla detassazione degli utili reinvestiti. L'aver indicato tra le fonti di copertura gli effetti indiretti in termini di finanza pubblica dell'incremento del prodotto interno lordo appare quanto meno incauto, soprattutto in una fase di incertezza complessiva della congiuntura economica nazionale e internazionale. Il confronto con gli effetti della prima versione della «legge Tremonti» può rivelarsi illusorio, soprattutto in considerazione dell'incremento registrato negli ultimi due anni della dinamica degli investimenti in beni strumentali. La propria parte politica propone quindi, in via principale, la soppressione dell'articolo e in via subordinata tutta una serie di modifiche finalizzate innanzitutto ad evitare che l'introduzione dell'agevolazione favorisca comportamenti evasivi ed elusivi e soprattutto, a selezionare gli investimenti agevolabili. Per quanto riguarda la estensione dell'agevolazione anche agli in-

vestimenti nella formazione e nell'aggiornamento del personale, egli ritiene apprezzabile un sostegno alle imprese per tale categoria di investimenti ma ritiene la formulazione proposta dal Governo troppo generica e non in grado di evitare comportamenti elusivi.

Il senatore BRUNALE, dopo aver fatto propri gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Sodano Tommaso, illustra l'emendamento 4.42, richiamando l'attenzione sulla necessità di rendere la normativa agevolativa più chiara al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei fruitori dell'agevolazione.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 4.20 che riveste particolare importanza ai fini dell'applicazione della detassazione degli utili reinvestiti per l'intero anno 2001: per tale periodo di imposta, infatti, per le società di persone non è stata prorogata la vigenza della «legge Visco» e la detassazione degli utili reinvestiti opera a partire dal 30 giugno. Così stando le cose, appare opportuno consentire alle piccole e medie imprese di fruire delle agevolazioni previste dal Governo anche per i primi sei mesi dell'anno. Illustra poi l'emendamento 4.62 finalizzato a specificare che per le nuove iniziative già attive al 30 giugno 2001, nate nella prima parte dell'anno, l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati prima del 30 giugno.

Il sottosegretario MOLGORA ed il relatore SALERNO intervengono chiarendo che il comma 3 dell'articolo 4 prevede già che la media degli investimenti effettuati negli esercizi precedenti si approssima automaticamente a zero per le iniziative nate nel 2001.

Proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti, il senatore TURCI ritira l'emendamento 4.76 e illustra l'emendamento 4.0.1 che, a differenza della detassazione degli utili reinvestiti, prevede un sostegno generalizzato alle imprese attraverso l'incremento delle deduzioni ai fini IRAP e la riduzione delle aliquote della stessa imposta

Sull'emendamento 4.62 interviene anche il senatore BRUNALE, il quale sollecita il Governo a tener conto dell'esigenza di coordinare la normativa agevolativa prevista dal disegno di legge con quella vigente introdotta per gli esercizi commerciali dalla legge finanziaria per il 2001.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, osservando in premessa che il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente su molti emendamenti da lui presentati appare ampiamente contestabile, soprattutto alla luce della valutazione positiva resa dalla stessa Commissione sugli effetti sul bilancio dello Stato della detassazione degli utili reinvestiti.

Rispetto all'agevolazione proposta dal Governo, egli ritiene più rispondente alle aspettative del mondo imprenditoriale e, soprattutto di mag-

giore neutralità rispetto alle scelte dell'imprenditore, la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si tratta di un indirizzo di politica tributaria completamente alternativo a quello proposto dal Ministro Tremonti. Ulteriori proposte emendative, inserendosi nella logica della detassazione degli utili reinvestiti, introducono modifiche volte a selezionare e agevolare ulteriormente particolari tipi di investimento, soprattutto per ciò che concerne il settore dei servizi e del turismo in particolare. In generale, tutti gli emendamenti tendono a limitare quanto più è possibile gli effetti negativi della detassazione degli utili reinvestiti sul bilancio dello Stato. Aggiunge poi la firma e dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Formisano.

Il senatore EUFEMI illustra congiuntamente gli emendamenti 4.17 e 4.21, il primo volto ad estendere l'applicazione della agevolazione a tutto il 2001 ed il secondo a tenere in considerazione le esigenze delle imprese minori.

Il senatore Paolo FRANCO illustra poi l'emendamento 4.39, volto ad estendere la applicazione dell'agevolazione fiscale agli investimenti che le imprese effettuano nei servizi, utilizzabili dal personale di assistenza negli asili nido per i bambini di età inferiore ai tre anni.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 4.

Il relatore SALERNO ed il sottosegretario MOLGORA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.39.

Sul parere reso su tale ultimo emendamento intervengono i senatori RIPAMONTI, TURCI e CASTELLANI, i quali concordemente rilevano un indirizzo contraddittorio da parte della maggioranza e del Governo, in ragione del fatto che estensioni dell'applicazione della legge Tremonti, di portata e rilievo ben maggiori dell'emendamento in esame, vengono giudicate negativamente senza alcun approfondimento delle questioni poste dalla opposizione.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, soppressivi dell'intero articolo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 4.17.

Con separate votazioni, la Commissione respinge, ancora, gli emendamenti 4.18 e 4.19 (sottoscritti dal senatore CASTELLANI).

L'emendamento 4.20 viene momentaneamente accantonato.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato gli emendamenti 4.21 e 4.24, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.22, 4.23, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 4.25 e 4.26 (sottoscritto dal senatore CASTELLANI), di identico contenuto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato l'emendamento 4.38, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, interviene il senatore RIPAMONTI il quale condivide il contenuto dell'emendamento testé ritirato.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.39, interviene il senatore BONAVIDA, il quale preannuncia il voto contrario della propria parte politica in ragione della contraddittorietà dell'emendamento proposto rispetto all'orientamento del Governo e del relatore ad opporsi a qualsiasi modifica dell'articolo 4 proposta dalla opposizione. Egli sollecita quindi la maggioranza a confrontarsi con l'opposizione con un indirizzo più lineare e coerente.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il proprio voto di astensione, non disconoscendo il rilievo per le famiglie e per i lavoratori dell'emendamento 4.39; egli peraltro contesta la incoerenza dell'atteggiamento della maggioranza, dato il rilievo ben più ampio di altre proposte emendative della «legge Tremonti», che andavano proprio nella direzione di sostenere le famiglie e le imprese di piccole dimensioni.

Il presidente PEDRIZZI, prima di porre in votazione l'emendamento 4.39, fa presente che un'eventuale approvazione assorbe l'emendamento 3.8, di contenuto identico alla seconda parte dell'emendamento 4.39.

All'emendamento 4.39 aggiungono la firma i senatori GENTILE, EUFEMI, CANTONI, MANUNZA, SALERNO, COSTA, KAPPLER e DEGENNARO.

Posto ai voti, l'emendamento 4.39 viene approvato, risultando pertanto assorbito l'emendamento 3.8.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 4.40 e 4.41.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.42, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.60 e 4.59.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato l'emendamento 4.43, viene dichiarato decaduto per assenza dei rispettivi proponenti l'emendamento 4.61.

Sull'emendamento 4.62, interviene il sottosegretario MOLGORA il quale chiarisce che per le iniziative attive al 30 giugno la detassazione degli utili reinvestiti opera esclusivamente per gli investimenti effettuati dopo il 30 giugno. Un eventuale estensione dell'agevolazione agli investimenti effettuati prima di tale data confligge con lo spirito della norma che riguarda gli investimenti futuri. Va peraltro chiarito che non c'è alcuna limitazione per le nuove iniziative create nei primi sei mesi dell'anno e che quindi il limite del 30 giugno opera esclusivamente per determinare il termine dopo il quale gli investimenti si intendono agevolabili.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.62 viene ritirato dal senatore TURCI.

In relazione agli investimenti agevolabili interviene il senatore COSTA, il quale chiede al Sottosegretario di chiarire in maniera inequivoca se tra gli investimenti agevolabili vadano ricompresi anche gli investimenti strumentali all'attività di impresa effettuati da lavoratori autonomi e professionisti; in particolare il chiarimento è necessario per gli investimenti in autovetture. Una presa di posizione in merito da parte del Governo appare necessaria per evitare applicazioni involontariamente non corrette da parte degli uffici tributari. Chiede quindi che sia confermato che tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi detentori di contabilità, possano beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli purché strumentali in senso ragionieristico.

Il sottosegretario MOLGORA chiarisce che per l'applicazione della disciplina agevolativa il Governo non ha apportato nessuna modifica alle istruzioni contenute nelle circolari diramate nel 1994. Egli conferma quindi che l'acquisto di autoveicoli rientra tra gli investimenti agevolabili in quanto strumentali all'attività di impresa anche per i detentori di reddito da lavoro autonomo.

Su tale ultima affermazione intervengono, contestandone la legittimità in termini di pari trattamento, i senatori BRUNALE, CASTELLANI e TURCI, ai quali risponde il relatore SALERNO.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.63, 4.64 e 4.65.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato l'emendamento 4.67, viene dichiarato decaduto per assenza dei rispettivi proponenti l'emendamento 4.66.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.77, 4.79, 4.80 e 4.0.1.

Il senatore EUFEMI ritira poi l'emendamento 4.78.

Sull'emendamento 4.20, precedentemente accantonato, sollecitato dal senatore TURCI, il sottosegretario MOLGORA motiva il parere contrario già espresso poiché la detassazione degli utili reinvestiti non agevola gli investimenti già effettuati.

Posto ai voti, l'emendamento 4.20 viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiamando peraltro l'attenzione della Commissione sul fatto che la soppressione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente penalizza sostanzialmente le imprese che investono. Egli sottolinea, inoltre, il fatto che, per ammissione dello stesso Governo, le agevolazioni previste dalla legge finanziaria per il 2001, le quali assegnano un credito di imposta alle imprese localizzate nelle aree depresse per gli investimenti effettuati, appaiono di gran lunga più convenienti rispetto alla detassazione degli utili reinvestiti.

Interviene il senatore BONAVIDA illustrando congiuntamente gli emendamenti 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13 e 5.18. Egli osserva che la reintroduzione della detassazione degli utili reinvestiti e la contestuale soppressione delle agevolazioni fiscali previgenti crea una situazione di sostanziale incertezza per le imprese, soprattutto per quelle aziende che avevano realizzato investimenti, ovvero conferimenti in denaro e aumenti di capitale per fruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 466 del 1997 (*dual income tax*) ovvero di quelle consentite ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999 («legge Visco»). Le imprese sono oggi poste nella condizione di dover scegliere tra diversi regimi agevolativi che hanno però una portata ed una struttura completamente differente. Poiché la reale alternatività esiste solo per la «legge Visco» e la legge Tremonti, trattandosi di agevolazioni congiunturali a sostegno degli investimenti, la propria parte politica propone di modificare l'articolo 5, consentendo comunque di affiancare alla detassazione degli utili reinvestiti

l'utilizzazione della DIT i cui effetti strutturali si dispiegano solo nel medio e lungo periodo. Rimane peraltro ferma la proposta di consentire la operatività della «legge Visco» per tutto il 2001.

Per quanto riguarda invece gli investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle aree depresse, egli osserva che l'alternatività tra il credito d'imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000 e il disegno di legge in esame penalizza di fatto le imprese del Sud, per le quali potrebbe essere più conveniente eliminare l'alternatività consentendo il cumulo tra le due agevolazioni.

Dopo un'interlocuzione del presidente PEDRIZZI, il senatore BONAVITA specifica che il cumulo tra le due agevolazioni potrebbe essere consentito nei limiti delle agevolazioni fissate dalla Comunità europea.

Il senatore EUFEMI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.19.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 5.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 5.1, su richiesta del senatore CASTELLANI, il PRESIDENTE verifica la presenza del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 5.1 viene respinto, congiuntamente all'emendamento 5.2, di identico contenuto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.

Gli emendamenti 5.11 e 5.12 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore TURCI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.13, soppressivo del comma 2, richiamando l'attenzione del Sottosegretario e della Commissione sul fatto che l'alternatività fra il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle aree depresse e la detassazione degli utili reinvestiti, di fatto, elimina qualsiasi incentivo per le imprese ad effettuare nuovi impianti nel Mezzogiorno. Tale conseguenza appare in aperta contraddizione con le aspettative della Confindustria e di tutte le imprese meridionali, agendo negativamente in un momento in cui il Mezzogiorno sembra essersi avviato verso una congiuntura di particolare dinamismo.

Il sottosegretario MOLGORA contesta l'interpretazione del comma 2 dato dal senatore Turci, poiché il Governo consente agli imprenditori di scegliere in piena autonomia quale dei due strumenti agevolativi conviene di più: per le imprese del Sud quindi non c'è alcuna penalizzazione.

Interviene di nuovo il senatore TURCI, il quale ritiene che la reale penalizzazione per il Mezzogiorno risiede nel fatto che le imprese del Nord sceglieranno di investire in loco, utilizzando i benefici della legge Tremonti, senza più prendere in considerazione la delocalizzazione degli impianti al Sud, poiché si abbatte radicalmente la convenienza relativa ad investire nel Mezzogiorno.

Il senatore CASTELLANI condivide pienamente le osservazioni del senatore Turci.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 5.13 e 5.14, di identico contenuto, vengono respinti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 5.15 e 5.16, posto ai voti viene respinto l'emendamento 5.17.

Viene poi respinto l'emendamento 5.18 e ritirato l'emendamento 5.19.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati a tale articolo.

Il senatore TURCI sottoscrive e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2 ed illustra poi l'emendamento 6.5. Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 6.

Il relatore SALERNO e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 6.4 e 6.7. Esprimono poi parere favorevole sull'emendamento 6.5, a condizione che esso sia riformulato, al fine di specificare che per le società cooperative il capitale va identificato con quello sottoscritto all'atto della costituzione della società cooperativa. Esprimono poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2, di identico contenuto.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 6.3.

Posto ai voti, la Commissione approva poi l'emendamento 6.4.

Il senatore BONAVIDA, preso atto della dichiarazione del Sottosegretario sull'emendamento 6.5, lo ritira e ne preannuncia la riformulazione per l'esame in Assemblea.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 6.6, posto ai voti viene approvato l'emendamento 6.7, sottoscritto anche dal senatore Costa.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 6.8.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, ad eccezione dell'emendamento 7.20, sottolineando la delicatezza della questione connessa alla privatizzazione dei brevetti. In particolare, la propria parte politica ritiene essenziale limitare tale facoltà per attività di particolare complessità come gli organismi geneticamente modificati, oppure la clonazione.

Il relatore SALERNO illustra l'emendamento 7.3, facendo presente che esso contiene una modifica sostanziale rispetto al testo per quanto riguarda il momento a partire dal quale si applica la nuova disciplina.

Il senatore CASTELLANI sottoscrive gli emendamenti presentati dalla senatrice BAIO e li dà per illustrati.

Egli dà per illustrati anche tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 7, finalizzati complessivamente ad ampliare la tutela dei diritti dell'inventore.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore SALERNO ritira l'emendamento 7.4 ed esprime un parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del relatore e condivide il parere contrario espresso su tutti i restanti emendamenti.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, di identico contenuto.

La Commissione approva poi l'emendamento 7.3 del relatore.

Viene quindi dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 7.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.18, con separate votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7 (7.0.1) che, con un parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, posto ai voti, viene respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario riferiti a tale articolo.

Il senatore BRUNALE aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.3.

Il senatore CASTELLANI aggiunge la firma all'emendamento 8.4 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 8.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 8.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo in esame.

Il sottosegretario MOLGORA concorda con il parere espresso dal relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, ad eccezione degli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14, dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati a tale articolo.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 9.6, finalizzato a rendere meno oneroso per le imprese che utilizzano apparecchi misuratori fiscali il passaggio all'Euro.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 9.8, finalizzato a prevedere che per le società di persone l'operazione di conversione degli importi espressi in lire e in Euro costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 9.7, di analogo contenuto. Successivamente si danno per illustrati i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, ad eccezione dell'emendamento 9.4, per il quale invita i presentatori al ritiro e gli emendamenti 9.7 e 9.8 per i quali si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario MOLGORA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 9.6, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 9.4.

Sugli emendamenti 9.7 e 9.8, egli ritiene che la specificazione da essi prevista non sia necessaria, ma si rimette comunque alla deliberazione della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, di identico contenuto.

La Commissione respinge anche l'emendamento 9.3.

Dopo che il senatore COSTA ha ritirato l'emendamento 9.4, la Commissione respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 9.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea. Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.7, viene ritirato da parte del senatore EUFEMI l'emendamento 9.8.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 9 che, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO vengono posti ai voti e respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore EUFEMI rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 10.14 finalizzato a specificare che la facoltà di rappresentanza viene conferita a funzionari appartenenti ai Centri di assistenza fiscale costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e non i Centri di assistenza fiscale costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il senatore RIPAMONTI ed il senatore CASTELLANI rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti presentati all'articolo 10.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 10.12 e 10.14 finalizzati il primo a prevedere che la procura speciale sia rilasciata ad un funzionario di un Centro di assistenza fiscale o suo delegato, il secondo volto a limitare la facoltà di delega ai funzionari in possesso delle abilitazioni previste dalla legge per rappresentare il contribuente di fronte all'Amministrazione finanziaria.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 10.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, mentre il sottosegretario MOLGORA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.

Il senatore EUFEMI ritira gli emendamenti 10.1, 10.14, 10.15, 10.16.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 questi ultimi fatti propri rispettivamente dalla senatrice Bonfietti e dal senatore Brunale.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (sottoscritto dalla senatrice Bonfietti) e 10.11.

Sull'emendamento 10.14 il senatore EUFEMI fa presente che la natura del rapporto tra il fisco ed il contribuente dipende anche dai ruoli di soggetti che ne intermediano le posizioni, ragion per cui egli sollecita il Governo a scegliere un indirizzo univoco tra l'ampliamento generalizzato della platea dei soggetti che possono rappresentare il contribuente, ovvero una limitazione della stessa senza discriminazioni incomprensibili. Egli si riserva pertanto di ripresentare l'emendamento ritirato in Assemblea.

Il senatore BRUNALE condivide pienamente le considerazioni del senatore Eufemi.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 10.12 e 10.13, che vengono fatti propri dal senatore Brunale.

Posti ai voti, con separate votazioni gli emendamenti 10.12 e 10.13 vengono respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.0.1, sottoscritto dalla senatrice BONFIETTI.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati, finalizzati ad ampliare l'autonomia degli enti locali nella definizione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale all'IR-PEF.

Egli sottoscrive e rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dal senatore Gaglione.

Il senatore BRUNALE sottoscrive gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Sodano Tommaso e li dà per illustrati.

Il senatore EUFEMI illustra gli emendamenti 11.9 e 11.10: il secondo, in particolare, prevede che l'efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione decorra dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico.

Il RELATORE ed il sottosegretario MOLGORA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, invitando peraltro il senatore Eufemi a ritirare i propri emendamenti. Sull'emendamento 11.10 il relatore si rimette al parere del Governo. Il sottosegretario MOLGORA motiva la richiesta di ritiro dell'emendamento 11.10 facendo presente che il Governo nel proporre l'articolo 11 ha tenuto in considerazione proprio le esigenze di immediata conoscibilità delle disposizioni tributarie sottolineate dal senatore Eufemi.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.

Dopo che il senatore EUFEMI ha ritirato gli emendamenti 11.9 e 11.10, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 11.11, 11.12 e 11.13.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 11.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Interviene il senatore BRUNALE per illustrare la proposta di stralcio dell'articolo 12 attesa la sostanziale estraneità delle disposizioni in relazione al contenuto ed alle finalità del provvedimento. La proposta di stralcio deriva dalla consapevolezza della propria parte politica che una riorganizzazione dell'intero settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio rappresenta un passaggio di grande rilievo sia per l'Amministrazione finanziaria che per gli effetti di gettito da tener conto in tale riordino. Inoltre, egli condivide l'indirizzo di riforma soprattutto per gestire al meglio un settore dell'entrata di particolare rilevanza. Tutto ciò considerato, egli esprime notevoli perplessità in merito allo strumento proposto dal Governo per realizzare il riordino di tale settore. Il Governo non individua nel disegno di legge la struttura che dovrà gestire tale comparto, se essa cioè dovrà essere una parte dell'Amministrazione esistente ovvero creata *ex novo*. Le perplessità di maggiore rilievo si appuntano peraltro sui contenuti del comma 4 dell'articolo 12, laddove si prevede che per i dirigenti e gli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico. Nella incertezza e genericità della norma, appare plausibile l'ipotesi che gli organismi cui si riferisce tale disposizione siano gli organi direttivi dell'Agenzia delle entrate – agenzia cui compete, seppure in maniera trasversale l'intera materia – e quindi l'intero corpo dirigente di tale agenzia. Si

affida quindi al potere politico la facoltà di sostituire il comitato direttivo dell'Agenzia ed il direttore della stessa e, con un effetto a cascata, agli stessi organi direttivi il potere di sostituire tutta la dirigenza.

Egli sollecita il Governo a chiarire definitivamente la portata del comma 4, dichiarando la netta contrarietà per la disposizione in commento. Aggiunge la firma e dà poi per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario Sodano Tommaso.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, condividendo pienamente le perplessità espresse dal senatore Brunale. In particolare, si sofferma poi sull'emendamento 12.21, finalizzato ad evitare che l'opera di riordino attraverso la delegificazione del settore possa travolgere anche i limiti posti dalla legge n. 449 del 1997 in relazione alle scommesse sulle corse dei levrieri.

Il presidente PEDRIZZI sollecita il Governo a tenere in considerazione l'emendamento testè illustrato dal senatore Ripamonti.

Il senatore CASTELLANI condivide pienamente la proposta di stralcio e le osservazioni critiche espresse dal senatore Brunale soprattutto per ciò che concerne la genericità della delega al Governo per riordinare il settore delle scommesse. In subordine, ritiene essenziale sopprimere il comma 4, giudicando la disposizione in commento un modo surrettizio per introdurre uno *spoil system* generalizzato a danno della dirigenza dell'Agenzia delle entrate.

Dà per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati.

Il relatore SALERNO illustra l'emendamento 12.28 (Nuovo testo), finalizzato a consentire l'impiego di professori universitari nella scuola superiore dell'economia e delle finanze, in posizione di aspettativa o fuori ruolo rispetto alle rispettive Università.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 12.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 12.32.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 12.28 (Nuovo testo) e 12.32. Invita invece i presentatori a ritirare l'emendamento 12.21, riservandosi di verificare per l'Assemblea la portata dell'emendamento.

In dichiarazione di voto sull'emendamento volto a stralciare l'articolo interviene il senatore EUFEMI, il quale chiede al Sottosegretario di chiarire le conseguenze del riordino previsto dal Governo rispetto alle proce-

ture già avviate per la organizzazione dei nuovi concorsi e le nuove forme di scommesse.

Il sottosegretario MOLGORA fornisce chiarimenti in merito.

Il senatore BRUNALE, nel raccomandare di prendere in considerazione la proposta di stralcio, prende atto che il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta alle questioni da lui sollevate.

Posta ai voti la proposta di stralcio viene respinta.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2 di identico contenuto.

Viene poi dichiarata decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 12.4.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il senatore RIPAMONTI, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario ritira l'emendamento 12.21 auspicandone un accoglimento in Assemblea in una formulazione condivisa dal Governo.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 e 12.27.

Il senatore BONAVITA preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 12.28 (Nuovo testo).

Il senatore CASTELLANI dichiara la propria contrarietà all'emendamento, la cui portata appare molto più ampia rispetto alle finalità illustrate dal relatore.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che la disposizione si rende necessaria al fine di consentire alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze di avvalersi dei professori universitari.

Il senatore COSTA preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.28 (Nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 12.28 (Nuovo testo) viene approvato.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 12.29, 12.30 e 12.31.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore RIPAMONTI, aggiungono la firma all'emendamento 12.32 i senatori BRUNALE, BONAVITA, COSTA e SALERNO.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 12.32.

Viene quindi respinto l'emendamento 12.33.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 13.52, soppressivo dell'articolo, ribadendo le osservazioni critiche già espresse in sede di discussione generale sulla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. La scelta del Governo appare in contraddizione sia con la reale consistenza dell'imposta, dalla quale è esentato circa l'80 per cento dei contribuenti, sia con una consolidata tendenza dei Paesi occidentali a considerare tale imposta uno strumento di redistribuzione del reddito particolarmente adatto, soprattutto in relazione ai grandi patrimoni. In subordine alla soppressione dell'articolo la propria parte politica, ha presentato una serie di modifiche finalizzate ad utilizzare il gettito dell'imposta sulle donazioni e successioni a fini sociali. La redistribuzione del reddito ai ceti meno abbienti ha un impatto economico sicuramente più significativo dell'abrogazione dell'imposta, il cui inserimento in un disegno di legge finalizzato al rilancio dell'economia appare assolutamente incongruo. Particolare rilievo egli annette all'emendamento 13.57, finalizzato a dotare finanziariamente di capitale i giovani per avviare un'attività imprenditoriale o professionale. Per quanto riguarda invece la soppressione dell'imposta sulle donazioni, non è stato fugato il dubbio espresso in precedenza che essa possa costituire uno strumento per consentire al Presidente del Consiglio di superare il problema del conflitto di interesse.

Il senatore RIPAMONTI condivide pienamente tutte le osservazioni espresse dal senatore Bonavita in merito alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni e rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore CASTELLANI, nel condividere le osservazioni espresse dal senatore Bonavita si sofferma in particolare sul carattere dell'imposta sulle successioni, sottolineando gli effetti redistributivi ed equitativi di tale tributo, nel pieno rispetto dei principi di carattere liberal-democratico. Da un lato l'imposta, dopo la riforma varata dal Centro-sinistra, colpisce solo le grandi ricchezze, dall'altro la sua soppressione non ha alcuna attinenza con la dinamica dell'economia reale. Per tali motivi, i senatori appartenenti al Gruppo della Margherita hanno sottoscritto numerose proposte emendative volte a sostituire integralmente gli articoli 13 e 14, destinando il gettito dell'imposta sulle successioni ad una serie di finalità di carattere sociale. Tali proposte interessano i servizi alle persone, il reddito delle fa-

miglie numerose, la tutela del diritto allo studio, il sostegno alla alfabetizzazione informatica. Per quanto riguarda invece la soppressione dell'imposta sulle donazioni, vengono confermate le preoccupazioni già espresse circa la funzionalità di tale proposta al tentativo di superare il conflitto di interessi che grava sulla politica italiana.

Il senatore BRUNALE aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 13.63, finalizzato a prevedere che gli atti per i quali non siano decorsi i termini alla data di entrata in vigore della legge e quelli emanati ed impugnati siano inefficaci.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 13.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 13.52, 13.53, 13.54, 13.55 e 13.56, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 13.51, 17.0.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 (dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore EUFEMI e favorevole del senatore BRUNALE), 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.50, 13.49 (sottoscritto dal senatore BRUNALE), 13.57, 13.58, 13.59, 13.60 (al quale aggiungono la firma i senatori RIPAMONTI e BRUNALE), 13.61, 13.62, 13.63 e 13.64.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

I senatori BONAVIDA e RIPAMONTI rinunciano ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 14.5 e 14.6.

Il RELATORE ed il sottosegretario MOLGORA esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.5, e invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 14.6; essi esprimono poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 14.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, di identico contenuto.

Il presidente PEDRIZZI fa presente al senatore Moro che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sull'emendamento 14.5 a condizione che la norma di copertura sia modificata sostituendo le parole «in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,» con le altre: «in lire 3.000 milioni a decorrere dall'esercizio 2001».

Il senatore MORO modifica l'emendamento come suggerito dalla 5^a Commissione permanente.

Aggiungono quindi la firma a tale emendamento i senatori GIRFATTI, KAPPLER, COSTA, EUFEMI, MANUNZA, CANTONI, SALERNO, GENTILE e DEGENNARO.

Posto ai voti, l'emendamento 14.5, come modificato, viene approvato.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 14.6.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 15, e si danno tutti per illustrati.

Il relatore SALERNO ed il sottosegretario MOLGORA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15 ad eccezione dell'emendamento 15.7, sul quale il parere è favorevole. Il Sottosegretario peraltro condiziona il parere favorevole su tale ultimo emendamento alla modifica dello stesso, inserendo, dopo le parole «ultima residenza italiana» le parole: «; se quest'ultima residenza non è conosciuta l'ufficio competente è quello di Roma».

Posti congiuntamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti 15.1 (sottoscritto dal senatore BRUNALE), 15.2 e 15.3, di identico contenuto.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 15.4 e 15.5, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.6.

Il senatore MORO modifica l'emendamento 15.7, come proposto dal Sottosegretario.

Posto ai voti, tale emendamento, nel testo modificato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I senatori RIPAMONTI, BONAVIDA e CASTELLANI rinunciano ad illustrare gli emendamenti presentati a tale articolo.

Il RELATORE illustra l'emendamento 16.5.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 16.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.5, del relatore, e parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 di identico contenuto.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 16.4, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.15.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore BRUNALE aggiunge la firma agli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Sodano Tommaso e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 17.5.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario MOLGORA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 17.5, 17.0.2 e 17.0.3, mentre esprime parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 17.

Conformemente si esprime il RELATORE.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, di identico contenuto.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 17.4, 17.6 e 17.7.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 17.5.

Il senatore COSTA ritira poi gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Viene quindi respinto l'emendamento 17.0.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il RELATORE illustra l'emendamento 18.1, predisposto in accoglimento del parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore RIPAMONTI illustra congiuntamente gli emendamenti 18.2 e 18.3, ribadendo le forti perplessità sull'adeguatezza dei mezzi di copertura degli oneri recati dal disegno di legge. Rifacendosi alle osservazioni espresse nella Nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato, egli ribadisce tutte le argomentazioni che suffragano l'opinione che l'intero disegno di legge risulta privo di copertura finanziaria. Egli ricorda inoltre come in passato, in presenza di analoghi rilievi espressi dallo stesso Servizio del Senato, la maggioranza aveva ritenuto opportuno e necessario modificare le norme, in accoglimento di tale osservazione. In conclusione, egli ritiene che la norma di copertura predisposta dal relatore leda il principio della unicità e trasparenza del bilancio.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 18.4.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1 e contrario sugli altri emendamenti.

Concordemente si esprime il RELATORE.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 18.1, il senatore RIPAMONTI osserva che la riscrittura della copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal Capo VI e dall'articolo 11 – ad esclusione quindi di quelli derivanti dalla detassazione degli utili di impresa – è stata resa necessaria proprio per tenere in considerazione del parere della 5^a Commissione permanente, reso sulla scorta delle osservazioni contenute nella Nota del Servizio del Bilancio.

Posto ai voti l'emendamento 18.1 viene approvato.

Vengono dichiarati preclusi tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 18.

In sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, il senatore CASTELLANI ribadisce i motivi della contrarietà della propria parte politica al disegno di legge, rafforzati anche dall'atteggiamento di chiusura totale della maggioranza rispetto alle proposte emendative presentate dai partiti dell'opposizione.

Conclude, ribadendo la convinzione che le disposizioni concernenti la detassazione degli utili reinvestiti comportino oneri non coperti secondo la legislazione contabile vigente.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia il voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso, le cui misure appaiono eccessivamente squilibrate a favore delle imprese.

Egli sottolinea l'atteggiamento non ostruzionistico della minoranza, peraltro scontratosi con una chiusura totale rispetto alle proposte di modifica, da parte del Governo e del relatore. Ribadisce, infine, le osservazioni critiche in merito alla detassazione degli utili reinvestiti ed alla sua efficacia in termini di sostegno agli investimenti.

A nome dei rispettivi Gruppi preannunciano il voto favorevole i senatori DEGENNARO, KAPPLER, EUFEMI e FRANCO Paolo.

Dichiara il voto favorevole anche il senatore GIRFATTI.

Il presidente PEDRIZZI, atteso il rilievo del disegno di legge, sottolinea positivamente l'atteggiamento tenuto dall'opposizione ed esprime soddisfazione per averne concluso, nei tempi previsti, l'esame in Commissione.

Posto ai voti, viene approvato a maggioranza il mandato al relatore Salerno a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo modificato, autorizzandolo al contempo ad apportare tutte le modifiche di coordinamento e di carattere formale che si rendessero eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 373**Art. 4.****4.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo

4.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il Capo II con il seguente:

«CAPO II**MISURE CONTRO L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE****Art. 4.**

(Norma generale antielusione)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anormali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di ri-

sultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

Art. 5.

(Partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

2. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con

il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

Art. 6.

(Elenchi dei contribuenti)

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

Art. 7.

(Tassazione dei redditi di capitale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei titoli di Stato ed equiparati e di tassazione delle operazioni speculative operate sul mercato dei cambi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni

relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera, comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve termine e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo. A tal fine potrà essere prevista anche una revisione della disciplina relativa alla tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

b) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi al fine di un loro accorpamento su un unico livello del 27 per cento;

c) applicazione anche ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 27 per cento di cui alla lettera b) prevedendo tuttavia la possibilità per i possessori di titoli pubblici di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare complessivo dei titoli pubblici posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiori a duecento milioni, e del 22 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i duecento milioni. In tali casi la ritenuta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, con la previsione di modalità accelerate di rimborso dei crediti d'imposta risultanti;

d) abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni delle lettere da a) a c), ed in particolare di quelle contenute nella lettera l) del comma 160 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8.

(Norme in materia di contrasto di interessi)

1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di

possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

2. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento."

4. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;"

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

"i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni".

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti."

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 9.

(Responsabilità dei professionisti che appongono il visto di conformità)

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonchè di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

2. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

Art. 10.

(Funzioni del collegio sindacale)

1. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

Art. 11.

(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)

1. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di sospensione della riscossione e di composizione delle commissioni tributarie)

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;».

Art. 13.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

Art. 14.

(Organizzazione del Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in

numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

Art. 15.

(Funzioni del SIS)

1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere

acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne da tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria e tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

4. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

5. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole

stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

7. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Art. 16.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Art. 17.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Art. 18.*(Potenziamento dell'anagrafe tributaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il potenziamento del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diretta acquisizione, attraverso collegamento con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dei dati e delle informazioni di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi ai conti intrattenuti dai contribuenti con le banche e con l'Ente poste;

b) abrogazione delle disposizioni contenute nelle norme citate nella lettera a) che, nell'attività di accertamento, condizionano l'acquisizione ed il conseguente utilizzo dei dati relativi ai conti bancari e postali alla preventiva autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona;

c) definizione delle misure idonee a garantire che coloro che vengono in possesso dei dati raccolti ai sensi della lettera a) assumano le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

4.4

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle altre: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 11, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Anche al lordo della deduzione di

cui al comma 4-*bis*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento"».

4.5

VERALDI, CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare la famiglia, in conformità ai diritti alla stessa riconosciuti dall'articolo 29 della Costituzione, è istituito un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri volto a finanziare le politiche regionali di sostegno della famiglia.

2. Per l'anno 2002 l'ammontare del fondo è fissato in lire 50 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il finanziamento di cui al comma 1 non esclude ulteriori finanziamenti erogati per le medesime finalità in base alla legislazione vigente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'anno precedente non hanno speso l'intero ammontare della quota del fondo di cui al comma 1 messa a disposizione per le rispettive politiche di sostegno della famiglia subiscono una decurtazione fino al 50 per cento delle risorse, relativamente alla quota dell'anno successivo».

4.6

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare la famiglia, è istituito un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri volto a finanziare le politiche regionali di sostegno della famiglia.

2. Per l'anno 2002 l'ammontare del fondo è fissato in lire 150 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il finanziamento di cui al comma 1 non esclude ulteriori finanziamenti erogati per le medesime finalità in base alla legislazione vigente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'anno precedente non hanno speso l'intero ammontare della quota del fondo di cui al comma 1 messa a disposizione per le rispettive politiche di sostegno della famiglia subiscono una decurtazione fino al 70 per cento delle risorse, relativamente alla quota dell'anno successivo».

4.7

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare la famiglia, è istituito un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri volto a finanziare le politiche regionali di sostegno della famiglia.

2. Per l'anno 2002 l'ammontare del fondo è fissato in lire 300 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il finanziamento di cui al comma 1 non esclude ulteriori finanziamenti erogati per le medesime finalità in base alla legislazione vigente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'anno precedente non hanno speso l'intero ammontare della quota del fondo di cui al comma 1 messa a disposizione per le rispettive politiche di sostegno della famiglia subiscono una decurtazione fino al 45 per cento delle risorse, relativamente alla quota dell'anno successivo».

4.8

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. La donna con un reddito personale annuo inferiore a lire 25.000.000, durante la gravidanza, ha diritto a un assegno mensile di lire 1.500.000 fino alla nascita del bambino. La donna minorenni in gravidanza ha diritto al predetto assegno qualora il reddito familiare sia inferiore a lire 30.000.000. Tutte le donne, a prescindere dai predetti limiti di reddito personale o familiare, hanno diritto durante la gravidanza a un assegno mensile di lire 500.000 fino alla nascita del figlio, nonché all'assistenza sanitaria e sociale gratuita durante la gravidanza e nei primi tre anni dopo il parto.

2. Possono usufruire dei riconoscimenti economici di cui al comma 1 le donne che abbiano la cittadinanza italiana da almeno cinque anni, che abbiano concepito un figlio con un cittadino italiano da almeno cinque anni e che attestino tale condizione mediante apposita dichiarazione di paternità effettiva o presunta.

3. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, qualora ambedue i genitori siano disoccupati, hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro retribuito per uno dei due coniugi ovvero, nella impossibilità accertata, a un assegno mensile di lire 550.000, aumentato del 30 per cento per ogni figlio a carico oltre il primo, fino a quando persiste la loro disoccupazione, e se prive di alloggio di loro proprietà hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione di alloggi in affitto da parte di enti pubblici. Se la madre di famiglia è in stato di gravidanza, le agevolazioni socio-economiche di cui al presente comma si sommano a quelle previste nel comma 1.

4. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, qualunque sia il reddito familiare annuo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale di lire 8.000.000 per il primo figlio a carico, di lire 6.000.000 per il secondo figlio, di lire 4.000.000 per il terzo figlio e di lire 2.000.000 per ogni altro figlio oltre il terzo. Ai fini della presente legge devono essere considerati a carico i figli minorenni e i figli maggiorenni studenti universitari fino all'età di venticinque anni, che non esercitino attività lavorative con reddito superiore a lire 10.000.000 annue.

5. Qualora la madre di famiglia, nell'anno cui si riferisce la denuncia del reddito, non abbia percepito alcun reddito da lavoro, lo sgravio fiscale di cui al comma 4 è dimezzato e l'importo corrispondente alla metà del predetto sgravio, calcolato ai sensi del medesimo comma 4, deve essere dal marito direttamente versato alla moglie. La ricevuta relativa al versamento effettuato alla moglie deve essere acclusa alla denuncia dei redditi. Qualora la mancanza di reddito da lavoro della donna sia relativa a una frazione di anno, il predetto versamento deve essere diminuito alla frazione corrispondente».

4.9

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. La donna con un reddito personale annuo inferiore a lire 20.000.000, durante la gravidanza, ha diritto a un assegno mensile di lire 1.000.000 fino alla nascita del bambino. La donna minorenni in gravidanza ha diritto al predetto assegno qualora il reddito familiare sia inferiore a lire 30.000.000. Tutte le donne, a prescindere dai predetti limiti di reddito personale o familiare, hanno diritto durante la gravidanza a un assegno mensile di lire 500.000 fino alla nascita del figlio, nonché all'assistenza sanitaria e sociale gratuita durante la gravidanza e nei primi tre anni dopo il parto.

2. Possono usufruire dei riconoscimenti economici di cui al comma 1 le donne che abbiano la cittadinanza italiana da almeno cinque anni, che abbiano concepito un figlio con un cittadino italiano da almeno cinque anni e che attestino tale condizione mediante apposita dichiarazione di paternità effettiva o presunta.

3. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, qualora ambedue i genitori siano disoccupati, hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro retribuito per uno dei due coniugi ovvero, nella impossibilità accertata, a un assegno mensile di lire 600.000, aumentato del 20 per cento per ogni figlio a carico oltre il primo, fino a quando persiste la loro disoccupazione, e se prive di alloggio di loro proprietà hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione di alloggi in affitto da parte di enti pubblici. Se la madre di famiglia è in stato di gravidanza, le agevolazioni socio-economiche di cui al presente comma si sommano a quelle previste nel comma 1.

4. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, qualunque sia il reddito familiare annuo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale di lire 8.000.000 per il primo figlio a carico, di lire 6.000.000 per il secondo figlio, di lire 4.000.000 per il terzo figlio e di lire 2.000.000 per ogni altro figlio oltre il terzo. Ai fini della presente legge devono essere considerati a carico i figli minorenni e i figli maggiorenni studenti universitari fino all'età di venticinque anni, che non esercitino attività lavorative con reddito superiore a lire 10.000.000 annue.

5. Qualora la madre di famiglia, nell'anno cui si riferisce la denuncia del reddito, non abbia percepito alcun reddito da lavoro, lo sgravio fiscale di cui al comma 4 è dimezzato e l'importo corrispondente alla metà del predetto sgravio, calcolato ai sensi del medesimo comma 4, deve essere dal marito direttamente versato alla moglie. La ricevuta relativa al versamento effettuato alla moglie deve essere acclusa alla denuncia dei redditi. Qualora la mancanza di reddito da lavoro della donna sia relativa a una frazione di anno, il predetto versamento deve essere diminuito alla frazione corrispondente».

4.10

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«1. La donna con un reddito personale annuo inferiore a lire 18.500.000, durante la gravidanza, ha diritto a un assegno mensile di lire 1.400.000 fino alla nascita del bambino. La donna minorenni in gravidanza ha diritto al predetto assegno qualora il reddito familiare sia inferiore a lire 40.000.000. Tutte le donne, a prescindere dai predetti limiti di reddito personale o familiare, hanno diritto durante la gravidanza a un assegno mensile di lire 600.000 fino alla nascita del figlio, nonché all'assistenza sanitaria e sociale gratuita durante la gravidanza e nei primi tre anni dopo il parto.

2. Possono usufruire dei riconoscimenti economici di cui al comma 1 le donne che abbiano la cittadinanza italiana da almeno cinque anni, che abbiano concepito un figlio con un cittadino italiano da almeno cinque anni e che attestino tale condizione mediante apposita dichiarazione di paternità effettiva o presunta.

3. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, qualora ambedue i genitori siano disoccupati, hanno diritto ad ottenere un posto di lavoro retribuito per uno dei due coniugi ovvero, nella impossibilità accertata, a un assegno mensile di lire 600.000, aumentato del 30 per cento per ogni figlio a carico oltre il primo, fino a quando persiste la loro disoccupazione, e se prive di alloggio di loro proprietà hanno diritto di precedenza assoluta nell'assegnazione di alloggi in affitto da parte di enti pubblici. Se la madre di famiglia è in stato di gravidanza, le agevolazioni socio-economiche di cui al presente comma si sommano a quelle previste nel comma 1.

4. Le famiglie con prole unite da vincolo matrimoniale, qualunque sia il reddito familiare annuo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale di lire 8.000.000 per il primo figlio a carico, di lire 6.000.000 per il secondo figlio, di lire 4.000.000 per il terzo figlio e di lire 2.000.000 per ogni altro figlio oltre il terzo. Ai fini della presente legge devono essere considerati a carico i figli minorenni e i figli maggiorenni studenti universitari fino all'età di venticinque anni, che non esercitino attività lavorative con reddito superiore a lire 10.000.000 annue.

5. Qualora la madre di famiglia, nell'anno cui si riferisce la denuncia del reddito, non abbia percepito alcun reddito da lavoro, lo sgravio fiscale di cui al comma 4 è dimezzato e l'importo corrispondente alla metà del predetto sgravio, calcolato ai sensi del medesimo comma 4, deve essere dal marito direttamente versato alla moglie. La ricevuta relativa al versamento effettuato alla moglie deve essere acclusa alla denuncia dei redditi. Qualora la mancanza di reddito da lavoro della donna sia relativa a una frazione di anno, il predetto versamento deve essere diminuito alla frazione corrispondente».

4.11

CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, SCALERA, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Limitatamente agli investimenti realizzati nel secondo semestre 2001, la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti è computata per il 50 per cento».

4.12

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e di lavoro autonomo»; al comma 1, dopo le parole: «reddito di impresa», sopprimere le parole: «e di lavoro autonomo»; al comma 3, dopo le parole: «alle imprese», sopprimere le seguenti: «e ai lavoratori autonomi»; al comma 6, dopo le parole: «se l'imprenditore», sopprimere le parole: «o il lavoratore autonomo».

4.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «50» con l'altra: «10».

4.14

FORMISANO, BAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti» con le seguenti: «e di lavoro autonomo il 35 per cento del volume degli investimenti».

4.15

FORMISANO, BAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti» con le seguenti: «e di lavoro autonomo il 40 per cento del volume degli investimenti».

4.16

FORMISANO, BAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti» con le seguenti: «e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti».

4.17

EUFEMI, DANZI

Nell'articolo 4, comma 1, le parole: «successivamente al 30 giugno» sono soppresse.

4.18

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «successivamente al 30 giugno».

4.19

RIGHETTI

Al comma 1, nel primo periodo, eliminare: «successivamente al 30 giugno»; sostituire: «e nell'intero periodo di imposta successivo» con: «ed in quello successivo»; all'ultimo periodo sostituire le parole: «il periodo in cui l'investimento è stato maggiore» con le altre: «i due periodi di imposta in cui gli investimenti sono stati maggiori».

4.20

TURCI, BONAVIDA

Al comma 1, la parole: «successivamente al 30 giugno e nell'intero», sono sostituite dalle seguenti: «e nel».

4.21

EUFEMI, DANZI

Al comma 1, dopo le parole: «e nell'intero periodo di imposta successivo», aggiungere le seguenti: «ovvero, nei tre periodi di imposta successivi, nel caso di imprese con un ammontare dei ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

4.22

RIGHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «nei cinque periodi di imposta precedenti», aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.23

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «nei cinque periodi d'imposta precedenti», aggiungere le seguenti: «a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.24

EUFEMI, DANZI

Al comma 1, dopo le parole: «nei cinque periodi d'imposta precedenti», sono aggiunte le seguenti: «a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.25

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con facoltà di escludere» fino alla fine del comma.

4.26

VERALDI, BAIO

Al comma 1, abrogare le seguenti parole: «, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.29

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La quota di reddito delle grandi imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al presente comma, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

1-ter. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 1-bis sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.

1-quater. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

1-sexies. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2002 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

1-septies. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 1-bis corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.»

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento» con le seguenti: «il 45 per cento».

4.30

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle grandi imprese che realizzano investimenti ambientali si applica la normativa di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento» con le seguenti: «il 45 per cento».

4.31

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le piccole e medie imprese l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 70 per cento.»

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «e di lavoro autonomo», al comma 3 sopprimere le parole: «e ai lavoratori autonomi», nonché al comma 6 sopprimere le parole: «o il lavoratore autonomo».

4.32

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che operano in campo ambientale e in particolare, nel settore della difesa e risanamento del suolo, della manutenzione idrica e forestale, della bonifica dei siti inquinati, del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti, manutenzione e salvaguardia del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, della produzione e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.»

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento» con le seguenti: «il 45 per cento».

4.33

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che adottano investimenti tecnologici innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.34

CAMBURSANO, D'AMICO, VERALDI, CASTELLANI, SCALERA, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito nel primo periodo del presente articolo, per le imprese turistiche, nonché per le imprese commerciali ed artigiane operanti nei centri storici, che hanno conseguito nell'anno 2001 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tal caso non si tiene conto della spesa eccedente lire cinque miliardi o equivalenti euro.»

Relazione

L'emendamento ha l'obiettivo di agevolare l'acquisto di beni immobili detenuti in locazione ovvero facenti parte dell'azienda detenuta in affitto, da parte delle imprese turistiche ovvero da parte delle aziende commerciali e artigianali operanti nei centri storici. Al fine di agevolare esclusivamente piccole imprese è stabilito che possano accedere alla stessa esclusivamente le aziende che nell'anno 2001 hanno conseguito un volume di ricavi non superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore, vale a dire lire dieci miliardi. Da ultimo viene stabilito un limite massimo di spesa rilevante ai fini della concessione della agevolazione in commento.

4.35

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

4.36

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

4.37

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, PILONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'incentivo si applica alle spese sostenute di cui all'articolo 17-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente: «Art. 17-bis - (Incentivi allo studio e all'aggiornamento professionale). – 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) le spese documentate sostenute per l'acquisto di personal computer per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000;

d-ter) le spese documentate sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali e di prodotti su supporto informatico, specificamente finalizzati all'aggiornamento professionale, per un importo non superiore a lire 1.000.000;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria per un importo non superiore a lire 1.000.000; le spese per la frequenza di corsi universitari per un importo non superiore a lire 3.000.000 per iscritto elevati a lire 5.000.000 se sostenute all'estero; le spese per frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari o per corsi di formazione professionale, per un importo non superiore a lire 10.000.000, elevato a lire 15.000.000 se sostenute all'estero;»;

b) all'articolo 47, comma 1, nella lettera c), le parole: «premio o sussidio» sono soppresse;

c) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera c-septies), è inserita la seguente: «c-octies) le spese, per un ammontare annuo complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, per la frequenza di corsi universitari per giovani di età non superiore a 30 anni a condizione che gli studi siano completati e che entro un anno dal loro termine siano assunti a tempo indeterminato. Qualora gli studi non siano completati o entro un anno dalla loro conclusione la condizione non si verifichi, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui si perde il diritto alla deduzione, sono dovute integralmente le minori imposte versate negli anni in cui si è fruito della deduzione, maggiorate del tasso annuale di riscossione delle imposte fissato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dei regolamenti emanati a norma dello stesso articolo, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Non sono ammesse in deduzione le spese sostenute per il coniuge, i figli, gli affidati o affiliati o ascendenti dell'imprenditore, dei soci o amministratori della società».

4.38

EUFEMI, DANZI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'incentivo si applica anche alle spese di aggiornamento e di formazione degli addetti, nonché per il conseguimento di certificazioni e marchi di qualità».

4.39

FRANCO Paolo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «spese sostenute», inserire le seguenti: «, per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute».

Conseguentemente nell'articolo 3, al comma 3, le parole da: «e concorre» fino alla fine del comma sono soppresse.

4.40

BARELLI, PALOMBO

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «aggiornamento del personale», sono aggiunte le seguenti: «e, per il loro intero ammontare, per le spese necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente».

4.41

BARELLI, PALOMBO

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «aggiornamento del personale», sono aggiunte le seguenti: «e, per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni».

4.42

BRUNALE, BONAVITA, TURCI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.43

EUFEMI, DANZI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale», aggiungere le seguenti: «per le imprese».

4.44

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di formazione dei lavoratori di cui al presente comma devono essere effettuati nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione e alla riqualificazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione».

4.45

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il programma di formazione e di aggiornamento del personale di cui al presente comma deve essere autorizzato da un accordo tra il datore di lavoro, il lavoratore e le organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti».

4.46

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il programma di formazione e di aggiornamento del personale di cui al presente comma deve essere stabilito in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti».

4.47

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

4.48

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media la metà del periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.49

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.50

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività da almeno sette anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.51

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.52

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo».

4.53

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai sette anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo».

4.54

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro auto-

nomo inferiore ai due anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è la risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.55

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'incentivo fiscale e previdenziale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore a otto anni. Per tali soggetti la media ponderata degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.56

FILIPPELLI, FORMISANO

Al comma 3, sostituire le parole: «di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni» con le seguenti: «di lavoro autonomo inferiore ai nove anni».

4.57

FILIPPELLI, FORMISANO

Al comma 3, sostituire le parole: «di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni» con le seguenti: «di lavoro autonomo inferiore agli otto anni».

4.58

FILIPPELLI, FORMISANO

Al comma 3, sostituire le parole: «di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni» con le seguenti: «di lavoro autonomo inferiore ai sette anni».

4.60

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire le parole da: «ai cinque anni», fino alla fine del comma con le seguenti: «ai cinque anni e comunque non inferiore ai tre anni».

4.59

BATTISTI, BAIO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:

«, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

4.61

BARELLI, PALOMBO

All'articolo 4, terzo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Per le imprese ed i lavoratori autonomi attivi alla data del 30 giugno, in assenza di periodi d'imposta precedenti, l'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica sulla metà degli investimenti effettuati».

4.62

BRUNALE, TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, PASQUINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le nuove iniziative già attive al 30 giugno 2001 la percentuale di cui al comma 1 si applica all'intero volume degli investimenti effettuati».

4.63

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Per investimenti si intendono l'acquisizione di nuovi beni strumentali di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi "all'acquisto di mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».

4.64

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: «il completamento di opere sospese».

4.65

RIGHETTI

Al comma 4, dopo le parole: «e l'acquisto di beni strumentali nuovi», aggiungere le seguenti parole: «e acquistati da terzi non a titolo originario».

4.66

BARELLI, PALOMBO

Al comma 4, dopo le parole: «locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante contratti di locazione di durata non inferiore al termine di cui all'articolo 67, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.67

EUFEMI, DANZI

Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, ancorchè esistenti».

4.68

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi di cui al citato decreto».

4.69

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato entro un mese se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.70

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni a finalità diverse rispetto all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.71

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo di cui al presente articolo è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.72

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale e previdenziale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.73

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.74

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'attività di lavoro autonomo entro il quarto periodo

di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il sesto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.75

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato con effetto immediato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto».

4.76

TURCI, BONAVIDA, BONFIETTI, BRUNALE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il primo periodo di imposta successivo all'acquisto».

4.77

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi entro il settimo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il nono periodo di imposta successivo in caso di beni immobili».

4.78

EUFEMI, DANZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I produttori agricoli che intendono utilizzare l'incentivo fiscale hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti dei beni strumentali nonché delle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni».

4.79

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli incentivi e le agevolazioni fiscali di cui al Titolo II, articolo 4 della presente legge, sono usufruibili da parte dell'imprenditore a condizione che gli investimenti comportino un incremento occupazionale nel triennio successivo pari al 5 per cento del numero complessivo di lavoratori occupati all'atto della richiesta degli incentivi e delle agevolazioni medesime e che il rapporto di lavoro di nuovi occupati sia a tempo pieno e indeterminato».

4.80

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

4.0.1

TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il capoverso 4-bis ivi richiamato è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 15.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 11.250.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 3.750.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

Art. 5.**5.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.***5.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

5.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Altre agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali previste all'articolo 2, comma 8 e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono utilizzabili in alternativa rispetto agli incentivi di cui all'articolo 4.

2. È consentito il cumulo degli incentivi per le spese sostenute per formazione ed aggiornamento del personale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con quelli previsti dall'articolo 2, comma 8 e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133».

5.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

5.5

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

1-bis. La disciplina dell'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli investimenti e ai conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva effettuati fino alla data del 30 giugno 2001, e quella del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono applicabili in alternativa al beneficio di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

Consequentemente la tabella A allegata è sostituita dalla seguente:

«1) legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", articolo 2, commi 8 e seguenti;

2) legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente "Misure in materia fiscale", articolo 3, commi 1 e 2;

3) legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 6, commi 4 e 24;

4) legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 9;

5) legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 145, commi 74 e 95».

5.6

TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BONFIETTI, CADDEO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono soppresse.

1-bis. La disciplina dell'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e quella del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono applicabili in alternativa al beneficio di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

Consequentemente la tabella A allegata è sostituita dalla seguente:

«1) legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 9;

2) legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 145, commi 74 e 95».

5.7

TURCI, BONAVIDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti interessati possono, in alternativa all'agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 1, optare per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 2, commi 8 e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

5.8

TURCI, BONAVIDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano ad applicarsi limitatamente agli incrementi di patrimonio realizzati fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in caso di opzione per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, del periodo d'imposta precedente. Per le persone fisiche, le società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in caso di opzione per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, relativo al periodo d'imposta precedente».

5.9

TURCI, BONAVIDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, si tiene conto della variazione in aumento del capitale investito realizzata fino al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in caso di applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, fino al periodo d'imposta precedente. Per le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria si assume il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data ovvero, in caso di applicazione dell'incentivo di cui al-

l'articolo 4, comma 1, da quello del periodo d'imposta precedente. In ogni caso rilevano gli eventuali decrementi successivi».

5.10

RIGHETTI

Al comma 1, alla lettera a), primo periodo, eliminare la parola: «già»; alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano eseguito» con le seguenti: «i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano eseguito».

5.11

BARELLI, PALOMBO

Al comma 1, alla lettera b), la parola: «eseguito» è sostituita dalla seguente: «deliberato».

5.12

BARELLI, PALOMBO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466» sono inserite le seguenti: «o che le eseguiranno entro il 31 dicembre 2001 per effetto di offerte pubbliche di sottoscrizione effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5.13

TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Sopprimere il comma 2.

5.14

BARELLI, PALOMBO

Sopprimere il comma 2.

5.15

BARELLI, PALOMBO

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"9. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006 effettuano nuovi investimenti nei territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che non rientrano nella definizione di cui al comma 1, spetta un credito d'imposta secondo la disciplina di cui al presente articolo.

A tale credito d'imposta si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di massimo di lire 180 milioni nel triennio"».

5.16

RIGHETTI

Sopprimere il comma 3.

5.17

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

5.18

TURCI, BONAVITA

*Nella tabella allegata il numero 6), è soppresso.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.*

5.19

EUFEMI, DANZI

Nella tabella allegata al provvedimento il numero 6) è soppresso.

Art. 6.**6.1**RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

6.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

6.3RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale). – 1. In conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, per la costituzione delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata o per il conseguimento dell'atto autorizzante l'inizio della propria attività, si deve provvedere alla sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato ad un importo inferiore a 25 mila Euro».

6.4

PASTORE, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «società per azioni», aggiungere le seguenti: «, delle società in accomandita per azioni».

6.5

BONAVITA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «limitata», aggiungere le seguenti: «nonché delle società cooperative».

6.6

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «in tutto o».

6.7

AZZOLLINI

Nell'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) nel primo periodo, dopo le parole: "polizza di assicurazione", inserire le seguenti: "o di una fideiussione bancaria";

b) nel secondo periodo, le parole: "polizza stipulata" sono sostituite dalle seguenti: "polizza o fideiussione stipulate"».

6.8

PASTORE, COSTA

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «o dal rilascio di una fideiussione bancaria».

6.9

CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere il seguente periodo: «al massimale della polizza assicurativa non si applica l'articolo 2447 del codice civile».

6.10

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

Art. 7.**7.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

7.3

IL RELATORE

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diverse pattuizioni. L'inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta la domanda di brevetto».

2) nel comma 2 dell'articolo 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci»;

3) nel comma 4 dell'articolo 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, dopo le parole «iniziato lo sfruttamento industriale» inserire le seguenti: «, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. La disciplina di cui all'articolo 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente».

7.4

BEVILACQUA, SALERNO, COLLINO

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*. (*Rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca*) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. Per il funzionamento di tali strutture il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce un apposito incremento del finanziamento ordinario.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto al 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento econo-

mico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro cinque anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una Commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.

5. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto al 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto e da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno».

7.5

SCOTTI

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 24-bis. – (*Rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca*) - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.

2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. Per il funzionamento di tali strutture il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce un apposito incremento del finanziamento ordinario.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto al 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro cinque anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una Commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.

5. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto al 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno».

7.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 24-bis:

Alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «, ad eccezione del diritto allo sfruttamento per sè e/o da parte di terzi, per il quale è obbligatorio e vincolante il parere dell'università o della pubblica amministrazione di appartenenza».

7.7

BAIO, SOLIANI

Al comma 1, sub 3, sostituire le parole: «, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi» con le seguenti: «, l'inventore ha diritto a non meno del sessanta per cento dei proventi».

7.8

BAIO, SOLIANI

Al comma 1, sub 3, sostituire le parole: «, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi» con le seguenti: «, l'inventore ha diritto a non meno del sessantacinque per cento dei proventi».

7.9

BAIO, SOLIANI

Al comma 1, sub 3, sostituire le parole: «, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi» con le seguenti: «, l'inventore ha diritto a non meno del settanta per cento dei proventi».

7.10

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il n. 4 con il seguente:

«4. Trascorsi venticinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione cui l'inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare direttamente l'invenzione, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

7.11

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il n. 4 con il seguente:

«4. Trascorsi sedici anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione può acquistare il diritto di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi».

7.12

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il n. 4 con il seguente:

«4. Trascorsi otto anni dalla data di rilascio del brevetto, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente può acquisire automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

7.13

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il n. 4 con il seguente:

«4. La pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente può acquistare dall'autore il diritto, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi».

7.14

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1, sostituire il n. 4 con il seguente:

«4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente può acquisire un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, salvo il diritto spettante all'inventore».

7.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «o di farli sfruttare da terzi».***7.16**

D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,» con le seguenti: «Trascorsi dieci anni dalla data di rilascio del brevetto,».

7.17

D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,» con le seguenti: «Trascorsi otto anni dalla data di rilascio del brevetto,».

7.18

D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,» con le seguenti: «Trascorsi sette anni dalla data di rilascio del brevetto,».

7.19

RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

7.20

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nessuna nuova forma di microrganismo, pianta o animale ottenuta mediante manipolazione genetica può essere brevettata. Analogamente non possono essere brevettate loro parti o loro cellule o loro geni. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.

1-ter. In particolare non può essere brevettato:

- a) nessun oggetto composto essenzialmente da materiale biologico;
- b) nessun procedimento necessario all'ottenimento di varietà vegetali e di razze animali attraverso l'ingegneria genetica;
- c) nessun procedimento microbiologico qualora almeno una fase del procedimento stesso sia microbiologica;

d) nessun materiale biologico ottenuto da organismo modificato geneticamente (OMG) mediante riproduzione o moltiplicazione in forme identiche o differenziate e dotato delle loro stesse proprietà;

e) l'informazione genetica contenuta in qualsiasi materiale nel quale l'OMG sia incorporato e nel quale l'informazione genetica sia comunque contenuta ed espressa.

1-*quater*. La clonazione e la riproduzione partenogenica di individui della specie umana sono vietate, e, pertanto, non possono essere autorizzate ricerche di alcun genere in questa direzione. Nelle specie animali in cui la riproduzione asessuata e la partenogenesi in natura non si verificano neppure accidentalmente, la clonazione e la riproduzione partenogenica sono ugualmente vietate.

1-*quinquies*. Tutti i prodotti commerciali contenenti organismi modificati geneticamente, o loro parti, anche se prive dei geni introdotti nell'organismo, devono contenere in modo chiaro ed esplicito nell'etichetta l'origine transgenica dell'organismo ed eventuali effetti collaterali. Tutti i prodotti commerciali privi di OMG, nell'etichetta devono contenere in maniera chiara e leggibile la dicitura "prodotto non contenente OMG".

1-*sexies*. È vietato l'inserimento di geni umani negli animali. L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per i casi di comprovata gravità ed esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell'uomo.

1-*septies*. Qualsiasi prodotto contenente OMG deve essere stoccato e smaltito separatamente da quelli tradizionali e deve essere effettuato in condizioni di massima sicurezza. Nello stoccaggio e smaltimento di prodotti contenenti OMG si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

7.21

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nessuna nuova forma di microrganismo, pianta o animale ottenuta mediante manipolazione genetica può essere brevettata. Analogamente non possono essere brevettate loro parti o loro cellule o loro geni. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.

1-*ter*. In particolare non può essere brevettato:

a) nessun oggetto composto essenzialmente da materiale biologico;

b) nessun procedimento necessario all'ottenimento di varietà vegetali e di razze animali attraverso l'ingegneria genetica;

c) nessun procedimento microbiologico qualora almeno una fase del procedimento stesso sia microbiologica;

d) nessun materiale biologico ottenuto da organismo modificato geneticamente (OMG) mediante riproduzione o moltiplicazione in forme identiche o differenziate e dotato delle loro stesse proprietà;

e) l'informazione genetica contenuta in qualsiasi materiale nel quale l'OMG sia incorporato e nel quale l'informazione genetica sia comunque contenuta ed espressa.

1-quater. La clonazione e la riproduzione partenogenica di individui della specie umana sono vietate, e, pertanto, non possono essere autorizzate ricerche di alcun genere in questa direzione. Nelle specie animali in cui la riproduzione asessuata e la partenogenesi in natura non si verificano neppure accidentalmente, la clonazione e la riproduzione partenogenica sono ugualmente vietate».

7.22

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Salvo specifica autorizzazione del Ministro della sanità è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1-bis è rilasciata esclusivamente per i casi di comprovata gravità ed esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell'uomo».

7.23

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non può essere oggetto di brevetto».

7.24

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, non può essere oggetto di brevetto; il procedimento tecnico per riprodurre un materiale biologico, qualora sia innovativo, può essere oggetto di brevetto».

7.25

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis. La clonazione e la riproduzione partenogenica di individui della specie umana sono vietate, e, pertanto, non possono essere autorizzate ricerche di alcun genere in questa direzione. Nelle specie animali in cui la riproduzione asessuata e la partenogenesi in natura non si verificano neppure accidentalmente, la clonazione e la riproduzione partenogenica sono ugualmente vietate».

7.26

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto assoluto di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate dal Ministero della sanità, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità».

7.27

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali. In particolare, sono esclusi dalla brevettabilità:

- a) i procedimenti di clonazione di esseri umani e animali;
 - b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
 - c) ogni utilizzazione di embrioni umani;
 - d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali».
-

7.28

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali non sono brevettabili incluso il caso in cui l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale».

7.29

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la brevettabilità di varietà vegetali e di razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali».

7.0.1

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di ricerca, sperimentazione e utilizzo di tecniche di manipolazione dell'informazione genetica)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le tecniche di ricerca, sperimentali o industriali, che comportano modifiche volontarie dell'informazione genetica degli organismi viventi, di loro parti o di loro cellule, nonché alla loro propagazione e ai metodi di riproduzione animale che, relativamente alla specie in esame, siano significativamente diversi da quelli naturali; si applicano, altresì, a qualunque invenzione che comprenda elementi suscettibili di applicazione industriale derivanti dal corpo umano o da qualsiasi sequenza di DNA isolato, anche se non se ne conosce il significato e la funzione.

2. Finalità del presente articolo e la regolamentazione ed il controllo delle tecniche di cui al comma 1, nonché la valutazione dei rischi, anche nel tempo, connessi con le varie fasi della ricerca, della sperimentazione e della produzione.

3. Obiettivi della valutazione di cui al comma 2 devono essere l'impatto nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari secondo particolari e specifici protocolli che tengano in particolare conto la difesa dei consumatori, dei diritti e del benessere animale, la difesa degli equilibri ambientali, del mantenimento della biodiversità, durante le fasi della ricerca, produzione, rilascio e immissione in commercio di prodotti contenenti organismi modificati geneticamente (OMG), o le loro parti, compresi i microorganismi, anche se limitati ai soli virus, batteri e lieviti.

4. Per le finalità previste al comma 1 e nel rispetto della normativa vigente comunitaria il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che individua le procedure ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi previsti ai commi 1, 2 e 3. Nello stesso decreto devono essere indicati i Ministeri e le strutture responsabili dell'attuazione delle norme in esso contenute.

5. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la procedura di valutazione deve prevedere il parere delle associazioni per la difesa dei diritti degli animali, delle associazioni agricole, delle organizzazioni non governative (ONG) attive sulla problematica da almeno tre anni, delle associazioni dei consumatori e di protezione am-

bientale, garantendo il diritto all'informazione su tutte le parti senza possibilità di segretazione e la consultazione del pubblico;

b) la procedura di valutazione dovrà comunque ripetersi per ogni singolo OMG e dovrà basarsi su informazioni indipendenti;

c) le informazioni fornite dal proponente, anche se sperimentalmente già accettate in altro Paese, devono comunque essere soggette a verifica diretta.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, nessun organismo geneticamente modificato può essere immesso deliberatamente nell'ambiente nè i prodotti, comprese le sementi o parti per la riproduzione vegetale modificate geneticamente, che contengono tali organismi o loro parti, possono essere messi in commercio».

Art. 8.

8.1

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al Capo IV, eliminare la parola: «inutili».

8.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

8.4

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, alinea: «Art. 2215», secondo capoverso, dopo le parole: «il libro degli inventari», inserire le seguenti: «e i libri sociali di cui all'articolo 2421».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), dopo le parole: «primo comma», inserire le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2421».

8.5

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina"».

8.6

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, con applicazione dell'imposta di bollo"».

8.7

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo."».

8.8

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente. È altresì ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili su richiesta del contribuente"».

8.9

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri, compresi i bollettari, sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo le modalità approvate dall'Amministrazione finanziaria"».

8.10

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

"I registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente"».

8.11

LABELLARTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole "libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile", sono aggiunte le seguenti: "tenuti da soggetti che assolvono in modo forfettario, nella misura di lire seicentomila o di lire un milione, la tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995";

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, tenuti da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: lire 40.000";

c) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237"».

8.12

RIGONI, GAGLIONE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila con» con le seguenti: «100 pagine: lire 20 mila».

8.13

RIGONI, GAGLIONE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila con» con le seguenti: «100 pagine: lire 25 mila».

8.14

RIGONI, GAGLIONE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila con» con le seguenti: «100 pagine: lire 30 mila».

8.15

RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

Art. 9.**9.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

9.3RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

9.4

PASTORE, COSTA

Al comma 1 alla fine della lettera a), aggiungere: «a condizione che siano adottati nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo».

9.5RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

9.6CAMBURSANO, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO,
RIGHETTI*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente lire tre milioni. Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 1° gennaio 2001. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi lire tre milioni ne è altresì ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati. Per quanto non espressamente disposto dal presente

comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18».

9.7

THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conversione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci».

9.8

EUFEMI, DANZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conversione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci».

9.0.1

CAMBURSANO, VERALDI, COVIELLO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, RIGHETTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori semplificazioni contabili)

1. Il regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, s'intende vigente a far data dal 1° gennaio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nell'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero acquisti intracomunitari di importo non superiore a lire 20.000.000 o equivalenti euro».

9.0.2

BONAVITA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 10.

10.1

EUFEMI, DANZI

Sopprimere l'articolo.

10.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10.3

THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

10.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

10.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10 - (Norme di carattere antielusivo). – 1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001».

10.6

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare dal responsabile di un centro di assistenza fiscale».

10.7

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

10.8

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Il contribuente può eventualmente farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero da un funzionario di un centro di assistenza fiscale».

10.9

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare esclusivamente da un procuratore munito di procura speciale, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

10.10

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, alinea «1-bis.» dopo le parole: «da un procuratore» inserire le seguenti: «con qualifica di Dottore Commercialista, Ragioniere o Consulente del Lavoro iscritti negli appositi albi».

10.11

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «munito di procura», sopprimere la seguente: «speciale,».

10.14

EUFEMI, DANZI

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ovvero quando la procura è rilasciata ad un centro autorizzato di assistenza fiscale, con procura autenticata dal direttore tecnico del predetto centro.» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la procura è autenticata dal responsabile del centro stesso.».

10.12

IL RELATORE

Al comma 1, alinea «1-bis» dopo la parola: «funzionario» aggiungere le seguenti: «o delegato».

10.13

IL RELATORE

Al comma 1, alinea «1-bis» dopo la parola: «fiscale» aggiungere le seguenti: «comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992».

10.15

EUFEMI, DANZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La procura può, inoltre, essere conferita a funzionari delle associazioni sindacali di categoria o di loro società di servizi purchè aventi i requisiti di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. In tal caso la procura può non essere autenticata».

10.16

EUFEMI, DANZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la procura è autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del centro stesso. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione».

10.0.1

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. L'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.
 2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo riacquistano efficacia le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate al comma 1».
-

Art. 11.**11.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

11.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11.3

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informativo individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico"».

11.4

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare complessivamente 0,8 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,4 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"».

11.5

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,6 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,1 punti percentuali"».

11.6

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"».

11.7

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"».

11.8

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: «su un sito informatico individuato con decreto...» fino alle parole: «...dalla pubblicazione sul predetto sito informatico», con le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale».

11.9

EUFEMI, DANZI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «dalla pubblicazione» con le seguenti: «dall'anno successivo a quello di pubblicazione».

11.10

EUFEMI, DANZI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'efficacia della deliberazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul predetto sito informatico».

11.11

GAGLIONE, FORMISANO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno trentuno di tale mese».

11.12

GAGLIONE, FORMISANO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno venticinque di tale mese».

11.13

GAGLIONE, FORMISANO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale mese», con le seguenti: «entro il giorno venti di tale mese».

11.0.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle aliquote IRAP stabilite per le banche, le assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè nel comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 11-ter.

(Clausola di contenimento della perdita di gettito)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che preveda le modalità di recupero del gettito erariale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero a tassazione del minor carico impositivo derivante dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in via ordinaria e l'ammontare, maggiorato del 20 per cento, dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del medesimo decreto;

b) applicazione della predetta disciplina per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi».

Art. 12.**12.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

12.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

12.3

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, BONFIETTI

Stralciare l'articolo.

12.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 12. – 1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinati non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

Art. 13. – 1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

Art. 14. – 1. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

2. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

3. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 15. – *1.* I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

Art. 16. – *1.* I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 17. – *1.* Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

Art. 18. – *1.* Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

Art. 19. – *1.* Il Ministro delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

12.5

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi e le relative risorse sono riorganizzate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria».

12.6

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

12.7

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

12.8

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
 - b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente».
-

12.9

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
 - b) istituzione della struttura ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
-

12.10

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
 - b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
-

12.11

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di sovrapposizioni di competenze;
 - b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
-

12.12

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni;
 - b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
-

12.13

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

12.14

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il governo provvede a riordinare le funzioni statali in materia di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

12.15

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giochi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti».

12.16

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le modalità dei giochi e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti».

12.17

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti».

12.18

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i giochi, le scommesse e dei concorsi a premi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati al fine di razionalizzare i sistemi informatici esistenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti».

12.19

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

12.20

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, RIGHETTI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale».

12.21

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché dall'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

12.22

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

12.23

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

12.24

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento, previa idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'agenzia delle entrate».

12.25

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6».

12.26

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea riqualificazione a cura dell'Agenzia delle entrate».

12.27

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale esclusivamente addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata formazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze».

12.28

IL RELATORE

Al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con Università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti conseguenti all'eventuale esercizio di opzione».

12.28 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con Università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.».

12.29

BONAVITA, TURCI, BRUNALE

Sopprimere il comma 4.

12.30RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 4.*

12.31

D'AMICO, CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO

Sopprimere il comma 4.

12.32

LABELLARTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale».

12.33RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA,
COVIELLO*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il governo riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

Art. 13.

13.52

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

13.53

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.54

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

13.55

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

13.56

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sopprimere l'articolo.

13.51

TURCI, BONAVIDA, BONFIETTI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***Art. 17-bis.**

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese mediche, quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, nonché quelle per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto nel comma 1, lettera b), sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 6.000.000, le spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.***13.1**

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2005 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a cento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.2

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2004 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido».

13.3

SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.4

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 210 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.5

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 135 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti d'impresa che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.6

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.7

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo finanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti prevedono un contributo a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un periodo minimo di due anni. Il contributo è concesso a fondo perduto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido».

13.8

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili nido.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano

richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con le modalità stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.9

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.10

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.11

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 3,5 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1,5 milioni annuo per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.12

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 7 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.000.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 5 milioni annue per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 15 milioni annue. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.13

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 4.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di una *baby-sitter*, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12 milioni annue;

g) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente, ovvero per soggetti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.14

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo inferiore o uguale a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

d) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per soggetti affetti da invalidità temporanea o permanente per un importo non superiore a lire 20 milioni annue. Tale detrazione non è applicabile qualora sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.15

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. È stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo

inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la scuola elementare;

b) spese per attività culturali e sportive, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

c) spese per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute per i figli di età inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000».

13.16

D'AMICO, COVIELLO, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, GIARETTA, VERALDI

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. All'articolo 13-*bis*, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 6.000.000;

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 2.000.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 6.000.000, purchè l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'imposto corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo».

13.17

D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. - (*deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli*). – 1. All'atto della nascita dei figli è rico-

nosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) al pagamento di tasse e di rette scolastiche"».

13.18

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

13.19

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 178 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

13.20

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 125 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

13.21

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

13.22

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'età di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un fondo di lire 50 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle finalità di cui al comma 1».

13.23

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 80 mila».

13.24

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-

dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 70 mila».

13.25

D'AMICO, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivi, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 60 mila».

13.26

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 227 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivi, che prevedano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative costituite da medici e da personale paramedico di età non superiore a trentacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

3. Ai membri delle cooperative adibiti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo è attribuito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 100 mila».

13.27

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivi, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.28

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta.».

13.29

CASTELLANI, SCALERA, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture sanitarie, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002».

13.30

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivi, che prevedano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.31

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la propria personalità. In conformità a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare, articolato su base regionale e provinciale ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1 operanti nel territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Registro nazionale di cui al comma 2».

13.32

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la propria personalità. In conformità a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1».

13.33

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è incrementata di lire 229 miliardi.

13.34

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è incrementata di lire 200 miliardi.

13.35

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati è soggetta all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione.

2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 possono ottenere l'accreditamento dai comuni alle condizioni stabilite dalle regioni».

13.36

VERALDI, CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi da parte di soggetti privati è soggetta all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione».

13.37

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. – 1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

a) predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia;

- b) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia;
 - c) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati;
 - d) accreditano i nidi d'infanzia e servizi integrativi in possesso dei requisiti qualitativi aggiuntivi tenuto conto della qualità della progettazione del servizio, del tipo di prestazione offerta e delle relative caratteristiche economiche;
 - e) provvedono alla erogazione dei servizi per la prima infanzia direttamente o tramite i soggetti accreditati;
 - f) agevolano la partecipazione delle famiglie alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi per la prima infanzia».
-

13.38

CAMBURSANO, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - 1. I comuni, singoli o associati, predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per la prima infanzia. Rilasciano altresì le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati».

13.39

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge, svolgono le seguenti funzioni:

- a) programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale, garantendo la partecipazione al procedimento dei comuni e delle rappresentanze delle famiglie;
- b) incentivano l'associazione fra i comuni ai fini della gestione del sistema dei servizi per la prima infanzia e definiscono i criteri per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni medesimi;
- c) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 2, i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati a sede dei servizi stessi ed i requisiti

qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento dei medesimi nidi di infanzia e servizi integrativi;

d) stabiliscono, in accordo con gli enti locali interessati, le modalità per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi per la prima infanzia e delle attività, nonché i criteri per la determinazione dei costi di gestione dei servizi;

e) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

f) determinano gli indirizzi per lo svolgimento delle iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, comprese le attività di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

g) stabiliscono le modalità per il concorso delle province alla programmazione e alla qualificazione dei servizi per la prima infanzia, comprese le iniziative per la formazione del personale;

h) stabiliscono i criteri per la definizione degli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia;

i) adottano strumenti idonei per il controllo di gestione al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza ed i risultati delle prestazioni erogate all'interno del sistema dei servizi per la prima infanzia».

13.40

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziare ai sensi della presente legge:

a) programmano il sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale;

b) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, i requisiti organizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati a sede dei servizi;

c) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, nonché delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285».

13.41

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui all'articolo 13-bis è aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, senza alcuna distinzione, compresi i bambini non stabilmente residenti in Italia. 2. I comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al comma 1, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai sensi del comma 2 non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

13.42

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. I comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al comma 1, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai sensi del comma 2 non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

13.43

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 è incrementato di lire 55 miliardi annue al fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo pomeridiano, nonché di servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

3. I servizi di cui al comma 2 possono essere ubicati nella stessa struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte dai medesimi.

4. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la CUM, l'educazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione.

5. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi educativi e di cura ai sensi del comma 2 sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione.

6. I contributi per la promozione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono erogati con le modalità di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.44

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 è incrementato di lire 229 miliardi annui al fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della durata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi per il riposo pomeridiano, nonché di servizi socioeducativi per la prima infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

3. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di famiglie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'educazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di età, realizzate in collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla regione».

13.45

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO, RIGHETTI

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme fiscali in materia di tutela e di sostegno della famiglia, della maternità e della paternità, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) esplicita indicazione delle azioni, individuate negli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un periodo quinquennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in materia di sostegno alla famiglia e all'infanzia;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato annesso al testo unico;

g) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni del testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.46

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, VERALDI, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Entro il 31 gennaio 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di politica per la famiglia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) indicazione delle azioni, individuate negli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un periodo quinquennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in materia di sostegno alla famiglia e all'infanzia;

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.47

CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Per promuovere il diritto allo studio per l'istituzione, il Ministro della pubblica istruzione istituisce con proprio decreto a decorrere dall'anno 2002 un programma di borse di studio a favore di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di spesa complessiva annuale di lire 229 miliardi».

13.48

CASTELLANI, SCALERA, D'AMICO

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di diritto allo studio per l'istituzione di borse di studio a favore di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito, nei limiti di spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2002, di lire 229 miliardi».

13.50

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI, SCALERA, COVIELLO

Sostituire l'articolo 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13 - 1. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 2 è così sostituito: "2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 500 milioni di lire"».

13.49

CADDEO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13 - Alla fine del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 aggiungere:

«Le detrazioni d'imposta e le spese deducibili dal reddito sono scomputate dall'imposta sostitutiva».

13.57

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, BONFIETTI, PASQUINI, BATTAFARANO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Articolo 13 – (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*) - 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle Regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali».

13.58

CASTELLANI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13 – «Non si applicano le imposte ipotecarie e catastali e di registro per i beni oggetto di successione o di donazione il cui valore non superi i 350 milioni di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162».

13.59

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

13.60

CASTELLANI

Al comma 1 sono soppresse le parole: «e donazioni».

13.61

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

13.62

CASTELLANI

Al comma 2, sono soppresse le parole: «fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado».

13.63

FORCIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli atti per i quali alla data d'entrata in vigore della presente disposizione non siano decorsi i termini e quelli emanati ed impugnati sono inefficaci. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi».

13.64

RIGHETTI, SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA,
COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

Art. 14.**14.1**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

14.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

14.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

14.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

14.5

MORO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi».

All'onere derivante dal presente emendamento, valutato in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

14.6

MORO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Gli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani, il cui valore ai fini fiscali non eccede lire 10.000.000, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

All'onere derivante dal presente emendamento, valutato in lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Art. 15.

15.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

15.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

15.3

TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

15.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

15.5

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

15.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

15.7

MORO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana».

Art. 16.**16.1**

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.2

TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

16.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

16.4

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

16.5

IL RELATORE

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolate ai sensi dell'articolo 13, comma 2.».

16.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «cinquanta».

16.7

VERALDI, GAGLIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le parole: «entro i successivi dieci anni».

16.8

VERALDI, GAGLIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le seguenti: «entro i successivi nove anni».

16.9

VERALDI, GAGLIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con le seguenti: «entro i successivi otto anni».

16.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «con diritto allo scomputo dell'imposta» fino alla fine del comma.

16.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Una somma corrispondente all'imposta sostitutiva come previsto dal precedente periodo, è versata altresì dal beneficiario medesimo della liberalità».

16.12

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

16.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda».

16.14

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

16.15

SCALERA, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, GIARETTA, COVIELLO, RIGHETTI

All'articolo 16 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

Art. 17.**17.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

17.2

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, BONFIETTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

17.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle donazioni fatte».

17.5

EUFEMI, DANZI

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni in linea retta o del coniuge, aperte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate».

17.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

17.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire la parola: «3» con l'altra: «93».

17.0.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PILONI, PASQUINI, CADDEO

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incentivi allo studio e all'aggiornamento professionale)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"d-bis) le spese documentate sostenute per l'acquisto di personal computer per un importo complessivo non superiore a lire 2.500 000;

d-ter): le spese documentate sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali e di prodotti su supporto informatico, specificamente finalizzati all'aggiornamento professionale, per un importo non superiore a lire 1.000.000;";

2) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria per un importo non superiore a lire 1.000 000, le spese per la frequenza di corsi universitari per un importo non superiore a lire 3 000 000 per iscritto elevati a lire 5.000.000 se sostenute all'estero; le spese per frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari o per corsi di formazione professionale, per un importo non superiore a lire 10.000.000, elevato a lire 15.000.000 se sostenute all'estero;";

b) all'articolo 47, comma 1, nella lettera *c*), le parole: "premio o sussidio" sono soppresse;

c) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera *c*-septies), è inserita la seguente:

"*c*-octies) le spese, per un ammontare annuo complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, per la frequenza di corsi universitari per giovani di età non superiore a 30 anni a condizione che gli studi siano completati e che entro un anno dal loro termine siano assunti a tempo indeterminato. Qualora gli studi non siano completati o entro un anno dalla loro conclusione la condizione non si verifichi, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui si perde il diritto alla deduzione, sono dovute integralmente le minori imposte versate negli anni in cui si è fruito della deduzione, maggiorate del tasso annuale di riscossione delle imposte fissato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dei regolamenti emanati a norma dello stesso articolo, nonchè della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Non sono ammesse in deduzione le spese sostenute per il coniuge, i figli, gli affiliati o ascendenti dell'imprenditore, dei soci o amministratori della società".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

17.0.2

PASTORE, COSTA

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e le norme di cui agli articoli 13 e seguenti, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi; con gli stessi decreti il Governo provvederà a coordinare le suddette norme con le imposte e tasse, comunque definite, riferite o comunque collegate al regime giuridico, sostanziale e formale, della soppressa imposta di successione e donazione».

17.0.3

PASTORE, COSTA

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di apportare alle imposte ipotecaria e catastale, riduzioni, progressive nel tempo, delle aliquote applicabili ai trasferimenti di cui all'articolo 13 in modo da assoggettare tali trasferimenti, entro il termine del 31 dicembre 2003, alle imposte suddette in misura fissa».

17.0.4

D'AMICO, RIGHETTI, GIARETTA, VERALDI, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – (*Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli*). – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica"».

Art. 18.**18.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della medesima legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

- a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;
- b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
- c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
- d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
- e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
- f) Ministero dei trasporti: lire 17.200 milioni;
- g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
- h) ministero del lavoro: lire 13.340 milioni;
- i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
- j) Ministero dei beni culturali: lire 11.870 milioni;
- k) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.2

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, le parole: «valutati in lire 90 miliardi per l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, in lire 196 miliardi per l'anno 2002».

18.3

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2002» e sostituire le parole: «gli anni 2001 e» con le seguenti: «l'anno», inoltre le parole da: «che confluiscono» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, come determinato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione della spesa recata dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472».

18.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire le parole da: «mediante utilizzo» fino alla fine dell'articolo, con le altre: «per il 2002, 2003 e 2004 mediante utilizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e alla elusione fiscale in particolar modo diretto nei confronti dei proprietari di grandi capitali mobiliari e immobiliari».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti, il vice ministro per lo stesso dicastero Possa, nonché i sottosegretari per lo stesso dicastero Aprea e Siliquini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI rivolge un indirizzo di benvenuto al ministro Moratti, al vice ministro Possa e al sottosegretario Siliquini, che intervengono per la prima volta ai lavori della Commissione, nonché al sottosegretario Aprea, già intervenuta ai lavori della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per le comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero

Il ministro Moratti si sofferma preliminarmente sugli aspetti relativi all'ordinamento scolastico. Al riguardo, dichiara che il nuovo Governo, ritenendo l'istruzione momento cruciale dei processi di crescita e di modernizzazione delle società civili ed evolute, pone al centro del proprio programma un progetto per l'istruzione connesso al più ampio disegno di sviluppo e modernizzazione della società italiana. A tal fine, si impegna a tenere fundamentalmente conto degli interessi, dei bisogni e delle aspettative delle tre categorie interessate (studenti, famiglie e docenti), nella consapevolezza di dover valorizzare il capitale umano, il patrimonio scientifico e culturale nonché le competenze tecniche del Paese e ridare qualità al sistema d'istruzione nazionale riallineandolo agli *standard* europei.

Le linee direttrici dell'azione di Governo saranno pertanto, prosegue il Ministro, la solidarietà e l'eccellenza, onde scongiurare il decadimento del sistema educativo e formativo nonché accorciare le distanze fra gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti.

Il Ministro fornisce poi alcuni dati OCSE, secondo cui – nonostante un rapporto fra insegnanti ed alunni più favorevole rispetto alla media europea – il 65 per cento della popolazione adulta non supera il secondo livello alfabetico. Inoltre, l'Italia si colloca al ventunesimo posto nella graduatoria internazionale per preparazione scientifica e al ventitreesimo posto per quella matematica. Ancora, nonostante che il costo medio per studente sia più alto del 15 per cento rispetto agli *standard* europei, solo il 40 per cento della popolazione adulta raggiunge un diploma di scuola secondaria e il tasso di dispersione universitaria è molto più elevato che negli altri Paesi europei. A ciò si aggiunge che molte facoltà universitarie registrano tassi di disoccupazione crescente mentre, dall'altro lato, aumenta la carenza di profili professionali legati alle tecnologie più moderne. Si tratta di un'evidente mancanza di raccordo fra scuola secondaria, università e mondo del lavoro, aggravata dalle disparità esistenti sul territorio nazionale fra percorsi formativi post laurea.

La Commissione europea ha poi accertato che in Italia solo una bassissima percentuale di lavoratori svolge attività di ricerca, a fronte di una media europea assai più elevata e di percentuali ancor più significative negli Stati Uniti e in Giappone.

Infine, l'Italia registra un ulteriore primato negativo, risultando ultima nella graduatoria europea dei dottorati tecnologici.

Le implicazioni di questa drammatica situazione sono evidenti. A fronte dell'innalzamento del livello di istruzione europeo (cui consegue l'inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti, quali le donne e i giovani) e del rafforzamento dei valori meritocratici che tendono a polarizzare lo scenario socio-economico fra centri di eccellenza e aree di

emarginazione, l'Italia rischia infatti di essere marginalizzata e di non reggere alla sfida della società della conoscenza.

Occorre pertanto innalzare significativamente i livelli medi di scolarizzazione e di eccellenza, rafforzare le strutture didattiche e universitarie, attrarre investimenti, favorire la ricerca e consentire la nascita di nuove imprese. In tal senso il Ministro comunica che già nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) sono state inserite politiche di investimento atte a favorire l'aumento della scolarizzazione, la qualificazione degli insegnanti, il sostegno alla ricerca, l'utilizzo delle tecnologie multimediali, al fine di innescare un circolo virtuoso che consenta ai giovani di «sapere, saper fare, saper essere».

Nella consapevolezza di rappresentare aspettative diverse e nell'ottica di costruire una scuola in cui tutti possano riconoscersi, il Ministro dichiara poi di aver aperto la più ampia consultazione raccogliendo preoccupazioni ma anche aspettative e indicazioni per superare le criticità del sistema. In tale prospettiva, ella ha ritenuto di sospendere l'attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, proprio al fine di assicurare il massimo coinvolgimento delle parti interessate. Quanto alle ragioni di tale stato di crisi, ella ritiene di ravvisarne essenzialmente due: l'insufficiente qualità del servizio offerto e la mancanza di libertà nella scelta delle famiglie. Con riferimento a tale ultimo profilo, il Governo conviene che lo Stato non debba essere l'unico promotore nè il custode esclusivo delle competenze tecniche e scientifiche. Al contrario, auspica un sistema di istruzione ispirato ad un modello democratico, aperto, innovativo e trasparente, che sappia coniugare equità e competizione, giustizia sociale e meritocrazia, partecipazione e responsabilità. Ad avviso del Ministro, il diritto allo studio comprende infatti anche il diritto all'eccellenza.

Occorre dunque integrare poteri, funzioni e soggetti per assicurare pari condizioni alle famiglie in un sistema integrato fra istituzioni statali e istituzioni non statali e ridefinire il ruolo dello Stato centrale in una prospettiva più articolata di federalismo solidale nell'ambito della quale al livello centrale siano riservate funzioni di indirizzo e controllo ma non di gestione. Ella sottolinea altresì l'esigenza di un efficace centro di valutazione sulle funzioni della scuola e sui livelli di apprendimento, che possa lavorare in piena autonomia e indipendenza per individuare idonei *standard* di qualità, e comunica di aver attivato un gruppo di lavoro con il compito di approfondire i sistemi valutativi anche attraverso la comparazione con le altre esperienze europee.

Il Ministro si sofferma poi su un altro elemento di criticità del sistema: l'eccessivo peso burocratico dello Stato, testimoniato da un numero incontrollato di circolari e decreti e da una proliferazione di uffici dirigenziali che determina una inopinata frammentazione delle competenze. Le stesse direzioni regionali stentano a decollare, per i pesanti vincoli burocratici ed organizzativi loro imposti, con il rischio che si costituiscano strutture provinciali intermedie di fatto equivalenti ai soppressi provveditorati. Ella preannuncia pertanto l'istituzione di un Tavolo di semplificazione, volto a sburocratizzare l'organizzazione interna della struttura sco-

lastica e a superarne l'autoreferenzialità. Lo stesso decreto-legge che il Governo ha adottato per l'avvio dell'anno scolastico si pone l'obiettivo di rilanciare il ruolo dell'Amministrazione scolastica in un'ottica di servizio agli studenti e alle famiglie.

Altro tema di rilievo è senz'altro rappresentato, prosegue il Ministro, dall'autonomia scolastica: al riguardo, ella manifesta l'intenzione di procedere ad una revisione degli organi di governo degli istituti che, a suo giudizio, dovrebbero caratterizzarsi per snellezza, al fine di consentire alle singole scuole di dotarsi degli organi di partecipazione e rappresentanza più appropriati. Analogamente, dovrà essere rivista la disciplina degli organi collegiali territoriali, onde assicurare forme di rappresentanza più incisive.

Il Ministro si sofferma quindi più analiticamente sul riordino dei cicli scolastici, confermando l'impegno a riavviare il processo riformatore con il coinvolgimento dei protagonisti dell'ordinamento scolastico (docenti, genitori e studenti), ed espone i nodi ritenuti di maggiore criticità: la frequenza della scuola dell'infanzia, comunque da considerare come non obbligatoria ma eventualmente utilizzabile quale credito ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico; la valorizzazione delle specificità delle diverse età evolutive; la definizione di curricula di qualità per la scuola secondaria; l'individuazione di percorsi di formazione professionale dai 14 ai 21 anni realmente alternativi ai percorsi scolastici; la formazione degli insegnanti; l'approntamento di adeguate risorse finanziarie. Anche in questo caso, ella comunica di aver istituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre un rapporto di sintesi da sottoporre agli «stati generali dell'istruzione» (composti da rappresentanti delle famiglie, degli studenti e dei docenti, nonché da tecnici) ai quali sarà chiesto di fornire concreti riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma e per le eventuali modifiche legislative. Intendimento del Governo è comunque quello di completare tale percorso in tempo utile per avviare la riforma dall'anno scolastico 2002-2003.

Nella consapevolezza che il processo riformatore non può prescindere da una riflessione attenta sul ruolo degli insegnanti, il Ministro richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di porre finalmente mano allo *status* della docenza, al fine di superare un modello, consolidatosi nel tempo, che troppo spesso ha imbrigliato gli insegnanti nell'espletamento di compiti essenzialmente impiegatizi. Ella stigmatizza altresì la eccessiva tolleranza finora registratasi verso comportamenti, per fortuna molto limitati, che tuttavia risultano incompatibili con la funzione educativa, come ha giustamente segnalato di recente la Corte dei conti.

Occorre pertanto riarticolare la funzione docente, riconoscendo il diverso impegno professionale, i tempi di lavoro e l'arricchimento dei profili professionali, con una disciplina coerente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica. Inoltre, è intenzione del Governo realizzare codici deontologici volti a tutelare la dignità professionale dei docenti.

Quanto infine ai dirigenti scolastici, ella richiama il primo contratto collettivo nazionale ed assicura che al più presto sarà bandito il primo

concorso per il loro reclutamento. Ugual attenzione preannuncia per la valorizzazione del personale ATA.

Il Ministro passa poi ad illustrare le linee direttrici del Governo riferite alla politica universitaria. Al riguardo indica i seguenti obiettivi prioritari, coerentemente ai quali verrà effettuata la ripartizione delle risorse disponibili: aumentare il numero dei laureati, ridurre i tempi effettivi per il conseguimento dei titoli universitari, garantire gli sbocchi professionali anche attraverso una più elevata qualità degli insegnamenti e l'interazione con il mondo produttivo. In tale direzione ella auspica che si orienti anche l'autonomia didattica delle università, che il Governo si impegna a rendere effettiva. Alle università il Governo chiede peraltro di associare sempre più strettamente il concetto di autonomia con quello di responsabilità.

Ella si sofferma quindi sul delicato passaggio fra scuola e università, attualmente caratterizzato da una sostanziale carenza di informazioni sulle possibili opzioni, ed auspica l'introduzione anche nelle università di forme di accreditamento del prodotto formativo e di certificazione della qualità dei servizi. Ritene poi che gli strumenti per il diritto allo studio, oltre a sostenere economicamente gli studenti privi di mezzi, debbano essere indirizzati anche a valorizzare i talenti migliori. Inoltre, ritiene indispensabile internazionalizzare il nostro sistema universitario, introducendo elementi di mobilità non solo per gli studenti ma anche per i docenti e i ricercatori.

Quanto alla riforma avviata dal regolamento approvato con decreto n. 509 del 1999, ella comunica di aver avviato una consultazione analoga a quella relativa al riordino dei cicli scolastici. In tale ambito, ha registrato principalmente la preoccupazione che la riforma determini una dequalificazione della formazione universitaria ovvero una sua eccessiva specializzazione. Auspica pertanto un attento monitoraggio che eviti il rischio di una standardizzazione dell'offerta didattica ed una sua omologazione verso il basso. Ritene tuttavia che la riforma sia una prima positiva risposta, dopo anni di immobilismo, ai gravi problemi di inefficienza delle università e che essa possa innescare un positivo processo di autoriforma continua. Il successo dipende tuttavia dalla validità dei progetti formativi predisposti dai singoli atenei ed in tal senso il Ministro lamenta che alcuni corsi siano stati definiti dalle università senza la necessaria consultazione con il mondo produttivo. Assicura comunque il pieno sostegno del Governo alle università che intendano attuare da subito la riforma; allo stesso tempo, il Governo è orientato a consentire alle università che ne avvertano l'esigenza di differire l'avvio della riforma. Ciò, per tre ordini di motivi: dare maggiore tempo alle università che non sono ancora pronte per progettare i nuovi corsi; consentire alle facoltà che hanno sollevato maggiori perplessità sull'articolazione «3+2» (in particolare quelle umanistiche) un ulteriore approfondimento; monitorare il processo di riforma e definire *standard* minimi per l'attivazione di corsi e facoltà.

Nodo significativamente problematico del sistema universitario è peraltro quello delle risorse, in particolare per quanto riguarda i tre profili

del diritto allo studio, dell'edilizia universitaria e della ricerca. Del resto, i fondi a disposizione del sistema universitario italiano (pari a circa 14.000 miliardi) sono di gran lunga inferiori a quelli di altri Paesi europei. Occorre pertanto incrementare adeguatamente il fondo di finanziamento ordinario, nonché potenziare con adeguati investimenti la ricerca universitaria, aumentando fra l'altro il numero dei dottorati di ricerca, di cui è necessario verificare attentamente le ricadute professionali e la qualità. Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'operato del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui auspica tuttavia un potenziamento, ella sollecita poi il superamento del sistema dei controlli preventivi attualmente affidati al Ministero e al Consiglio universitario nazionale (CUN), che determina eccessive rigidità burocratiche, incoerenti con la ridefinizione dei percorsi formativi operata dalla legge n. 127 del 1997.

Il Ministro sollecita altresì una riflessione sui meccanismi di reclutamento dei docenti: al riguardo, ritiene indispensabile consentire agli atenei di scegliere docenti di qualità, recuperando tuttavia il sistema del vincitore unico.

Quanto infine al settore della ricerca, ella conferma il ruolo decisivo che il Governo gli assegna ai fini della modernizzazione del Paese. Nella consapevolezza che, in una società industriale avanzata, tale settore contribuisce in modo determinante allo sviluppo della capacità competitiva del comparto produttivo, eleva le capacità formative dei docenti universitari e rappresenta strumento di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, il Governo ritiene del resto indispensabile un efficace processo di riforma. Ciò tanto più in considerazione del fatto che nell'ultimo decennio la spesa per la ricerca in Italia, già molto bassa, si è ulteriormente ridotta, i finanziamenti pubblici sono inopinatamente distribuiti «a pioggia» ed è in atto un drammatico ridimensionamento dei centri di ricerca privati: non solo molte grandi società stanno infatti riducendo il proprio impegno nella ricerca, ma diverse medie industrie, prima attive nel campo della ricerca, sono state acquistate da multinazionali e stanno trasferendo i loro laboratori all'estero; inoltre, la maggior parte delle piccole e medie imprese non ha praticamente rapporto con la ricerca. Né va sottovalutato il fatto che il settore della ricerca non sembra recare attrattive per i giovani e i ricercatori non hanno dimostrato di saper valorizzare adeguatamente a fini economici e sociali i risultati ottenuti in laboratorio.

Il Ministro assicura pertanto l'impegno del Governo per una molteplicità di azioni che, variamente posizionate nel tempo ma comunque coordinate fra loro, promuovano la presenza italiana nei settori di alta tecnologia già individuati nel DPEF: aeronautica, spazio, difesa, informatica, energia, telematica, biotecnologia e nuovi materiali.

In particolare, la spesa pubblica per la ricerca verrà elevata, nei prossimi cinque anni, al livello degli altri paesi europei (1 per cento del PIL). Inoltre, verrà potenziata la committenza pubblica della ricerca e verranno semplificati gli adempimenti burocratici al fine di attrarre gli investimenti privati ed accrescere la ricaduta economica e sociale della ricerca. Verranno altresì facilitate tutte le iniziative volte a rivitalizzare la ricerca pri-

vata, anche attraverso consorzi specialistici e distretti *high tech*. Infine, il Governo stimolerà il più possibile sinergie e collaborazioni fra pubblico e privato, affinché la spesa complessiva italiana per la ricerca e lo sviluppo si allinei, nel quinquennio, agli *standard* europei (2 per cento del PIL).

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il ministro Moratti per l'ampia esposizione svolta e rinvia il dibattito ad una seduta da convocarsi mercoledì prossimo, 25 luglio.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PESSINA, illustrando il documento in esame, ricorda che i primi due capitoli sono propedeutici al terzo, ove si delinea l'azione del Governo per correggere gli andamenti tendenziali dell'economia. Nell'ambito dei settori di competenza della Commissione rientrano le aziende di servizio pubblico, Poste S.p.A. e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. che, con i loro risultati di bilancio influenzano il bilancio pubblico essendo tuttora di totale proprietà dello Stato. Nel secondo capitolo, ove si costruisce il quadro tendenziale dell'economia sulla base della legislazione vigente, il Governo ipotizza che le due aziende migliorino la loro situazione economica fino al raggiungimento di un «sostanziale pareggio del bilancio». Tale affermazione si riscontra nella tabella «Raccordo settore pubblico – pubbliche amministrazioni», la prima tabella del documento, nel paragrafo introduttivo «Sintesi e conclusioni» ove si dimostra l'esistenza dell'extra-deficit rispetto alle previsioni. Le perdite di esercizio di Poste S.p.A. e società Ferrovie dello Stato S.p.A. contribuiscono all'indebitamento netto della Pubblica amministrazione e sono comunque previste in diminuzione nel 2001.

Nel terzo capitolo sono delineate le strategie per correggere il quadro tendenziale di finanza pubblica, come emerso dall'analisi svolta nel secondo capitolo: stabilire le basi per un balzo «strutturale e permanente»

nei ritmi di sviluppo che porti l'Italia a realizzare tassi di crescita superiori al 3% per l'intera legislatura. Uno degli strumenti per raggiungere questo obiettivo è indicato nella modernizzazione di tutte le reti infrastrutturali, con livelli di investimento stimati in 100.000 miliardi, in cinque anni.

La manovra di sviluppo delineata nel documento è incentrata sugli investimenti in opere pubbliche.

Nel documento si afferma infatti che: «Il Governo ritiene necessaria la realizzazione, in tempi rapidi, di opere pubbliche che agevolino l'unificazione del territorio e l'apertura al crescente traffico europeo. Il Governo, anche attraverso un efficace coordinamento tra gli organi dello Stato e le regioni interessate, intende utilizzare lo strumento innovativo della »legge-obiettivo« per colmare l'attuale deficit politico e giuridico in questo campo e attirare i capitali privati nella forma del *project financing*.

Riguardo agli effetti della manovra di sviluppo sul bilancio pubblico, l'importo complessivo del programma di investimenti pubblici, pari a 100.000 miliardi di lire, distribuito nell'arco dell'intera legislatura a partire dal 2002, sarà finanziato per il 50 per cento a carico del bilancio pubblico e per il restante 50 per cento ottenuto con il metodo del *project financing*. Nel documento sono anche ipotizzate rilevanti entrate di bilancio derivanti da privatizzazioni, mediante la dismissione di imprese di proprietà pubblica, peraltro non indicate nominativamente. La previsione è quella di introiti complessivi pari a circa 120.000 miliardi distribuiti secondo un profilo decrescente nel corso dell'intera legislatura. Ciò determinerà una parallela riduzione del debito pubblico con conseguente risparmio di spesa per interessi.

L'azione infrastrutturale è delineata nel disegno di legge A.S. 374 che mira alla revisione del processo decisionale e autorizzativo per la realizzazione di grandi infrastrutture, per evitare incertezze nei tempi di realizzazione e inaccettabili lievitazioni dei costi.

Le aree di intervento del Governo sono costituite dai sistemi infrastrutturali quali il sistema idrogeologico, il sistema idrico ed il sistema dei trasporti. Il Governo intende provvedere all'aggiornamento della mappa geologica nazionale, alla messa a regime dei bacini dei fiumi Po, Arno e Tevere e dei sistemi torrentizi presenti nelle regioni Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia nonché al recupero delle risorse idriche disponibili in aree di crisi. Verrà avviata la realizzazione del grande piano di salvaguardia dal rischio idrogeologico. In materia di trasporti, gli obiettivi riguardano la realizzazione dei grandi collegamenti (sistema dei valichi ed il Ponte sullo Stretto di Messina), la realizzazione degli anelli mancanti della rete stradale e ferroviaria nazionale, la realizzazione dei sistemi integrati e di trasporto nelle grandi aggregazioni urbane e la realizzazione di HUB portuali, interportuali ed aeroportuali. Particolare attenzione verrà dedicata alle infrastrutture necessarie per assicurare il successo delle Olimpiadi invernali del 2006. Tali progetti saranno finanziati con risorse pubbliche, tenendo conto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita fra i paesi della Unione europea e degli obiettivi di riduzione della

pressione fiscale e con risorse private, privilegiando il sistema del *project financing* che non incide sul bilancio dello Stato e fa ricadere il costo ed il beneficio dell'operazione sulle aree territoriali interessate.

Relativamente al settore delle telecomunicazioni nel documento il Governo fissa l'obiettivo, nel prossimo quinquennio, di favorire l'avvento della società digitale e l'ingresso nella società dell'informazione». A tal fine provvederà, fra l'altro a: adottare un piano nazionale di sviluppo per dotare l'Italia di infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga e favorire la completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, ottimizzando l'uso dello spettro radioelettrico così da estendere al maggior numero di operatori possibile l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione.

Nel quarto capitolo sono descritti gli effetti che la manovra delineata nel precedente capitolo, avranno sull'economia italiana e sul bilancio pubblico. La manovra di finanza pubblica prevista per gli anni 2002-06 si propone di avviare un circolo virtuoso. La compressione della spesa corrente finanzia la riduzione della pressione fiscale, con un effetto incentivante sull'offerta di fattori produttivi. La dinamica più sostenuta della crescita si rifletterà a sua volta positivamente sui conti pubblici. Tali andamenti, assieme al calo della spesa per interessi, indotta da una dinamica discendente dello *stock* di debito, permetteranno di conseguire l'obiettivo di pareggio di bilancio nel 2003, in linea con gli impegni assunti nel Programma di stabilità dello scorso dicembre. La spinta propulsiva che deriverà dalle politiche del governo consentirà di conseguire un tasso di crescita del PIL costantemente superiore al 3 per cento nel quinquennio 2002-06. Già nell'anno in corso si potrà registrare un effetto positivo, seppur lieve, sulla crescita, che salirà dal 2,3 al 2,4 per cento. Gli investimenti cresceranno a tassi medi annui doppi rispetto a quelli previsti in assenza di politiche: scontano, infatti, gli interventi sulla detassazione degli utili reinvestiti, in particolare nel biennio 2002-03, lo stimolo proveniente dalle «grandi opere», la piena efficacia degli interventi previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-06 nel Mezzogiorno. Nel quinto capitolo il Governo, in adempimento all'obbligo di legge di indicare, nel DPEF, l'elenco dei provvedimenti collegati, dichiara collegati i provvedimenti generali di riforma nei seguenti settori: fisco; devoluzione di poteri dallo Stato alle Regioni in materia di sanità, istruzione, sicurezza; previdenza, soprattutto costruendo il «secondo pilastro» della previdenza integrativa; istruzione e ricerca; infrastrutture e trasporti; pubblica amministrazione e sua informatizzazione; gestione del patrimonio pubblico; sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse; liberalizzazione dei mercati e dei servizi pubblici; tutela dell'ambiente.

Alla dichiarazione di «collegato» alla manovra di finanza pubblica conseguono effetti sul procedimento parlamentare di discussione e approvazione dei relativi disegni di legge, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato. In particolare, tali disegni di legge possono essere esaminati durante la sessione di bilancio, che, ricorda, quest'anno inizierà dal Senato. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Sulla proposta del Relatore si apre il dibattito.

Il presidente GRILLO dichiara di apprezzare la relazione nella quale si sottolinea con chiarezza come il Paese si trovi ad un bivio. La scelta è tra la decadenza del sistema economico e la possibilità di un rilancio dello sviluppo. Il Governo e la sua maggioranza vogliono tentare questa seconda strada attraverso, fondamentalmente, l'instaurazione di un circuito virtuoso che ha il suo punto di partenza e di forza nel contenimento della spesa pubblica. È ovvio che la strada è in salita e che sarà necessario intervenire su settori vitali come quello pensionistico, sanitario e del collocamento e della flessibilità del lavoro. Inoltre appare necessaria una ripresa più intensa della politica delle privatizzazioni accompagnata da un processo di liberalizzazione soprattutto nel settore degli enti locali. Non vi è dubbio infatti che fino a questo momento le privatizzazioni siano state fatte prevalentemente nell'intento di reperire danaro per le casse pubbliche. Il passo ulteriore che invece si rende necessario è quello di arrivare ad un mercato libero che vada incontro alle esigenze e agli interessi degli utenti. Uno dei settori, finora intoccabili, che dovrà essere liberalizzato è, ad esempio, quello delle imprese municipalizzate. Per poter intervenire su questo settore e su altri analoghi è però necessario superare le logiche difensive che finora hanno contraddistinto l'azione dei precedenti Governi, altrimenti il Paese non avrà un futuro. La scommessa del Governo e della maggioranza che lo sostiene sta fondamentalmente in ciò e il DPEF rappresenta un documento originale e credibile che traccia la via maestra degli interventi da effettuare. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta positiva avanzata dal Relatore. Rispondendo quindi ad una domanda del senatore FORTE fa presente che certamente nel Documento sono contenute indicazioni di carattere generale ma, tuttavia, ciò non impedirà al Governo di occuparsi di interventi più specifici che riguardano i singoli territori.

In relazione all'intervento del PRESIDENTE il senatore Paolo BRUTTI chiede anzitutto di sapere se i collegati a cui il Documento in esame fa riferimento riguardo ad infrastrutture e trasporti è riferito a nuovi disegni di legge o se invece si debba intendere che l'atto Senato 374 è appunto il provvedimento collegato. Esprime quindi perplessità sulle considerazioni fatte dal presidente Grillo riguardo al contenimento della spesa pubblica che appaiono a dir poco ottimistiche. Ritene inoltre che non sia legittimo descrivere un Paese che non c'è in particolare riguardo ad alcuni settori come quello del trasporto sia nazionale che locale dove il precedente Esecutivo ha fortemente innovato. Riguardo infine al processo di liberalizzazione vi sono state poi difficoltà che l'attuale maggioranza ben conosce essendo iniziato questo processo nella scorsa legislatura.

Il presidente GRILLO precisa che l'attuale maggioranza non disconosce i progressi fatti dal Paese anche nella scorsa legislatura ma vi è tuttavia un dato inoppugnabile: quello di una scarsa crescita del PIL che fa del

nostro Paese la maglia nera fra i paesi europei. L'esecutivo inoltre non sottovaluta affatto il partito trasversale che sostiene la spesa pubblica. Tuttavia, non vi sono alternative se si vogliono rispettare i parametri europei e il Patto di stabilità. Ovviamente il disegno di legge n. 374 non può essere considerato un collegato alla finanziaria in quanto il Governo non lo ha dichiarato tale.

Il senatore MENARDI, dichiarandosi pienamente d'accordo con l'intervento svolto dal Presidente, esprime un giudizio positivo sulla impostazione originale del Documento in esame rispetto ai precedenti e fa presente che l'Italia, per le scelte compromissorie del passato, si trova ad affrontare un *gap* tecnologico difficilmente ripianabile nei confronti degli altri paesi europei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(8-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente RONCONI ricorda che il disegno di legge n. 8-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (A.S. 8-B), la cui trasmissione è stata annunciata nella seduta di ieri dal Presidente del Senato, è stato calendarizzato dall'Assemblea al primo punto dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea convocata per oggi alle ore 10,30 e che quindi la Commissione è chiamata ad esaminarlo nei ristretti tempi previsti dalla calendarizzazione.

Il senatore PICCIONI, relatore, ricorda che il Senato aveva già espresso l'intenzione di modificare il provvedimento nel senso attuato dalla Camera dei deputati e che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Camera ha approfondito gli aspetti inerenti sia all'estensione stessa della proroga che alla relativa copertura finanziaria, nonché alle agevolazioni già previste dal decreto-legge n. 1 del 2001. È stata infatti approvata una modifica all'articolo 1, lettera a) che proroga al 31 dicembre 2001 i termini oggetto del decreto-legge, originariamente

stabiliti dallo stesso al 31 luglio 2001, con conseguente nuova modulazione della copertura finanziaria contenuta nell'articolo 1-*bis*, integralmente sostituito.

La Camera dei deputati è quindi intervenuta approvando un ulteriore nuovo articolo (articolo 1-*ter*) volto a prorogare al 15 dicembre 2001 la sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, prevista dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 1 del 2001, e al 31 dicembre 2001 la sospensione dei pagamenti di rate delle operazioni creditizie e di finanziamento per gli allevatori, aziende e commercianti di carni colpiti dagli eventi causati dall'emergenza BSE. Il secondo comma di questo nuovo articolo aggiuntivo, nell'ottica dell'abbattimento selettivo e in linea con una normativa europea di recente adozione, dispone che, in caso di positività confermata al *test* di diagnosi rapida di un animale di un'azienda, non si proceda all'abbattimento e distruzione di tutti i bovini dell'azienda stessa.

Rileva che gli ulteriori perfezionamenti apportati dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 199 del 2001 disegnano un orizzonte temporale di interventi che appare adeguato per la ripresa del settore, che si fonda sulla trasparenza, sulla tracciabilità e sulla costruzione di un solido rapporto di fiducia con i consumatori.

Prende quindi atto con favore dell'annuncio dato dal Ministro Alemanno, nella audizione del 17 luglio scorso in Commissione agricoltura del Senato, della istituzione di una Commissione interministeriale tecnica con il Ministero della sanità, per la piena e tempestiva implementazione dell'anagrafe bovina, strumento indispensabile non solo per l'erogazione dei premi comunitari, ma anche per la costruzione di un efficace modello di tracciabilità e di sicurezza alimentare che premi gli operatori del settore.

Auspica in conclusione che la proroga di sei mesi consenta l'approntamento degli interventi necessari per far uscire il settore dalla situazione di emergenza in cui è venuto a trovarsi, anche per una eccessiva enfattizzazione data al problema dai mezzi di informazione, con gravi difficoltà per gli allevatori.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore OGNIBENE sottolinea la tempestività dell'intervento del Governo e giudica il termine del 31 dicembre adeguato per risolvere la situazione di emergenza del settore. Si dichiara quindi favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, nonostante la ristrettezza dei tempi che la calendarizzazione dell'Assemblea ha di fatto imposto alla Commissione.

Il senatore PIATTI ringrazia il Presidente per la tempestiva convocazione della Commissione, anche se rileva che, per un esame adeguato, sarebbe stato necessario un tempo maggiore per approfondire le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Ascrive la ristrettezza dei tempi

all'emergenza del provvedimento e chiede che non costituisca precedente per il lavoro della Commissione. Nel merito conviene sull'esigenza dello spostamento dei termini al 31 dicembre e rileva che un esame meno affrettato avrebbe consentito di evitare la terza lettura. Esprime infine perplessità sulla clausula di copertura che, in origine, faceva riferimento anche ai fondi per la cooperazione internazionale e ora utilizza come fonte di copertura le modifiche apportate al provvedimento dei fondi destinati alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico di cui all'articolo 112 della legge n. 388 del 2000.

Il senatore MALENTACCHI esprime il suo dissenso sul merito del provvedimento che tende a perpetuare la situazione di emergenza distribuendo incentivi a pioggia. Critica l'utilizzazione delle risorse destinate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico per la copertura del provvedimento all'esame, operazione che giudica peraltro funzionale alla strategia del Governo.

Il senatore MURINEDDU concorda con i rilievi espressi dal senatore Piatti ma, dato il carattere di necessità ed urgenza, si esprime a favore di una rapida approvazione del provvedimento in titolo. Esprime altresì perplessità sul possibile rilievo da parte dell'Unione europea per l'abbattimento selettivo e ritiene dannoso un eventuale «abbassamento della guardia» sull'emergenza BSE, osservando che non si ha a disposizione ancora un quadro preciso dei mangimi utilizzati, di quelli ritirati dal mercato, della modificazione delle abitudini dei consumatori. Conclude sottolineando che, ove si verificasse anche un solo caso di trasmissione della malattia dall'animale all'uomo che avesse conseguenze gravi, il settore cadrebbe di nuovo in una crisi pesantissima, e reitera l'invito alla adozione delle necessarie cautele.

Il senatore AGONI esprime il suo assenso sulle misure all'esame, giudicando positivo lo sforzo del Governo. Pur convenendo con i rilievi espressi da alcuni senatori, relativi alla ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame da parte della Commissione, invita a considerare che tale contrazione dell'iter è determinata dall'urgenza del problema e dalle difficoltà che questo crea agli allevatori. Concorde con l'esigenza del senatore Malentacchi relativa alla necessità di uscire dall'emergenza, ma ritiene che, per il suo superamento, sia necessario dare definitiva soluzione ai problemi che l'hanno generata. Sulla questione dell'abbattimento selettivo risponde alla preoccupazione espressa dal senatore Murineddu, ricordando che l'Unione europea ha recentemente ribadito la discrezionalità degli Stati membri rispetto alle decisioni in merito e ricorda che, per l'opera di selezione del bestiame (che viene distrutto in un istante dall'abbattimento generalizzato), sono necessarie generazioni di allevatori.

Precisa inoltre che, fino a prova contraria, la BSE non è una malattia contagiosa, nonostante la sua inclusione in tal senso nel regolamento sanitario.

Il senatore MALENTACCHI interloquisce precisando che sul punto le opinioni del mondo scientifico risultano controverse.

Il senatore AGONI ribadisce che il problema del collegamento tra la malattia dell'animale e la trasmissione all'uomo deve essere risolto a livello scientifico, che fino ad ora non esistono evidenze in tal senso, e quindi impropriamente nel regolamento sanitario, rispetto al quale sul punto si dovrebbe operare in deroga, è stata inserita come contagiosa una malattia che non lo è.

Il senatore BALBONI dichiara il voto favorevole, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, sul provvedimento all'esame. Ritene migliorative le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nonostante i tempi ristretti in cui la Commissione è chiamata ad esaminarle. Ritene la proroga necessaria per dare alle aziende del settore, duramente colpite, il tempo necessario per risollevarsi. Auspica la fine dell'emergenza sottolineando che la gravità del fenomeno si è dimostrata inferiore alle aspettative, come evidenziano i soli diciotto casi positivi sui circa 150 mila controlli effettuati. Ritene infine che anche gli abbattimenti selettivi rientrino in una scelta razionale ed auspica che i progressi della ricerca, che ha recentemente messo a punto un *test* sull'animale vivo, consentano di uscire rapidamente dalla situazione di crisi.

Il senatore VICINI raccomanda al Rappresentante del Governo la tempestività nella attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in titolo, ponendo l'accento sul coordinamento tra regioni, province e comuni. Auspica in tal senso lo snellimento delle procedure, e l'intensificazione della prevenzione sanitaria, critica, altresì, l'utilizzazione, per la copertura del provvedimento, di parte delle risorse destinate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni svolte in relazione alla ristrettezza dei tempi riservati alla Commissione per l'esame del provvedimento, rilevando altresì che l'ulteriore lettura da parte del Parlamento avrebbe potuto essere evitata recependo nel primo passaggio le osservazioni espresse dalla Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO, intervenendo in sede di replica, esprime ringraziamento per la sollecitudine della Commissione nell'esame del provvedimento in titolo, ricordando che le modificazioni apportate presso la Camera dei deputati danno seguito alle indicazioni espresse dalla stessa Commissione. Giudica indispensabile la proroga al 31 dicembre, al fine di evitare che gli oneri della crisi generata dalla BSE ricadano per intero sugli allevatori. Ribadisce che da parte del Governo non vi è alcun abbassamento della guardia nella prevenzione e nei controlli sanitari e che l'U-

nione europea, come emerge dal Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, consente l'abbattimento selettivo dei capi. Ribadisce la volontà del Governo di uscire dalla situazione di emergenza e rileva come una maggiore lungimiranza da parte del precedente Governo avrebbe potuto evitare una terza lettura del provvedimento.

Conclude ricordando che è stata istituita una Commissione interministeriale, con la partecipazione dei Ministeri della sanità e delle politiche agricole e forestali, nonché degli allevatori, per snellire le procedure di attuazione dell'anagrafe bovina, le cui conclusioni saranno sottoposte al Tavolo agroalimentare del 26 luglio prossimo.

Il relatore PICCIONI, in sede di replica, ribadisce l'esigenza di approvare con sollecitudine il provvedimento in titolo, al fine di risolvere nei prossimi sei mesi i problemi ancora aperti legati all'emergenza. Ribadisce che non vi è alcun abbassamento della guardia da parte delle autorità preposte alla vigilanza, anche se su tale tema, in particolare sulla trasmissione all'uomo della malattia dei bovini, è stata sviluppata in questi mesi, da parte dei mezzi di informazione, una campagna che ha amplificato a dismisura i termini del problema. Ritiene, in conclusione, positivo che anche parte dei Gruppi dell'opposizione abbiano riconosciuto l'esigenza di una rapida conversione del decreto-legge n. 199 del 2001.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole. Non essendovi alcun Senatore iscritto per le dichiarazioni di voto e non essendo stati presentati emendamenti, il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, propone alla Commissione di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo alla relazione orale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI ritiene che il programma economico indicato nel DPEF costituisca l'occasione per il paese di invertire finalmente la tendenza verso il declino economico per sfruttare le proprie potenzialità in direzione di un pieno sviluppo. La stabilità del Governo costituisce la premessa indispensabile di tale lavoro, finalizzato a restituire competitività e a rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono di utilizzare tutte le risorse disponibili. La devoluzione alle regioni e la valorizzazione del cosiddetto terzo settore saranno ulteriori elementi di tale processo.

Dopo essersi soffermato sull'elemento fortemente critico costituito dai dati di bilancio ed in particolare dal crescente divario tra indebitamento netto e fabbisogno, sottolinea come il Governo abbia confermato gli obiettivi concernenti il rapporto deficit-PIL sia in relazione all'anno in corso sia ai futuri esercizi. Nel contempo, sono state escluse manovre di finanza pubblica di carattere fiscale e sociale, che produrrebbero evidenti effetti regressivi. Un quadro aggiornato della finanza pubblica sarà presentato comunque nel prossimo autunno.

Segnala come la situazione economica internazionale sia piuttosto incerta e dia modo di presentare valutazioni di prospettiva improntate ad un cauto ottimismo. In tale contesto, occorre evidenziare i dati concernenti

l'economia italiana da cui emerge che tra il 1995 e il 1999 il PIL pro-capite è cresciuto ad una media dell'1,6 per cento, inferiore a quello dell'area euro. Anche i dati sulla produttività del lavoro e sul tasso di occupazione appaiono meno positivi rispetto agli altri paesi europei. Per questo è necessario mobilitare tutte le risorse per avvicinarsi alla media europea in termini di tassi di attività, per abbattere la disoccupazione e per costruire prospettive solide per le giovani generazioni. La strategia di politica economica del Governo punta, infatti, a stabilire le basi per uno sviluppo che porti l'Italia a realizzare tassi di crescita superiori al 3 per cento per l'intera legislatura. Strumenti per la realizzazione di tale obiettivo saranno la riforma fiscale, la riforma del mercato del lavoro e dello stato sociale, la devoluzione, la modernizzazione della pubblica amministrazione e la realizzazione di reti infrastrutturali con investimenti per oltre 100.000 miliardi.

Il relatore, illustra quindi la connessione tra tali obiettivi e i provvedimenti di carattere straordinario già presentati dal Governo per il rilancio dell'economia. Ricorda, poi, che sarà varata una riforma fiscale mirante a ridurre dell'1 per cento all'anno la pressione fiscale fino a raggiungere l'obiettivo di determinare due sole aliquote per l'IRPEF al 23 e al 33 per cento. Per le imprese sarà fissata un'unica aliquota al 33 per cento con la soppressione dell'IRAP. La spesa corrente, inoltre, sarà contenuta nella crescita all'1 per cento del PIL all'anno. Saranno realizzate dismissioni con introiti complessi pari a 120.000 miliardi.

Osserva come sia indispensabile sviluppare la ricerca e la innovazione tecnologica. Nel Documento viene indicato l'obiettivo di raggiungere un livello di spesa in questi settori analogo a quello degli altri paesi europei in rapporto al PIL e che sarà adottato un piano nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione e per la informatizzazione della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla competitività sarà necessario porre le imprese italiane nella condizione di affrontare adeguatamente la concorrenza anche sul piano energetico. Per questo sarà accelerato il processo di liberalizzazione e sviluppo concorrenziale rendendo più efficiente la gestione della rete elettrica anche attraverso la modifica degli attuali assetti proprietari. Sarà realizzata una «borsa elettrica», mentre nel settore del gas sarà migliorata la *governance* della rete. Sarà sviluppata la rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e si interverrà per rilanciare la produzione interna di idrocarburi. Il diritto societario sarà modificato tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e si interverrà per garantire la coesistenza della piccola e grande distribuzione, mentre per le assicurazioni ci si rifarà alle direttive dell'Unione europea con l'obiettivo di massimizzare il livello qualitativo della prestazione e le garanzie per gli utenti. Grande attenzione sarà rivolta al turismo, anche attraverso lo sviluppo di politiche attive di lavoro e formazione, utilizzando efficacemente i fondi europei disponibili.

Lo sviluppo prefissato sarà realizzabile solo a patto di coinvolgere in modo sostenuto le regioni del Mezzogiorno. Saranno quindi accelerati gli

investimenti per aumentare la competitività di tale area, assicurando le risorse finanziarie e le semplificazioni procedurali. Gli investimenti saranno coordinati con l'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la predisposizione di un quadro finanziario unico quadriennale. Già dal 2002 è pensabile un aumento del tasso di crescita nel Mezzogiorno, che dovrebbe salire negli anni successivi al 4 per cento.

Propone la formulazione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PONTONE precisa che il decreto-legge ridefinisce l'elenco dei Ministeri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della salute, ai quali sono attribuite funzioni che, in base alla normativa previgente, erano di competenza, rispettivamente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Oltre alla definizione delle aree di attività delle nuove strutture, il decreto interviene sulle attribuzioni dei vice ministri, nonché sulla disciplina degli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri.

Le norme di rilievo diretto per la 10^a Commissione sono, ovviamente, quelle che intervengono sulle competenze del Ministero delle attività produttive. Confrontando il testo originario dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 300 – che indicava le attribuzioni del Ministero – con il testo del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legge in esame, si nota che le competenze di tale dicastero sono state ridefinite mediante la sottrazione delle funzioni in materia di poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo al commercio elettronico. L'articolo 6 del decreto legge, nell'istituire il Ministero delle comunicazioni, attribuisce ad esso tali ambiti, facendo tuttavia salve le competenze in materia di stampa e di editoria del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed eliminando il riferimento al commercio elettronico.

In relazione alle aree funzionali, rimangono pertanto al Ministero delle attività produttive quella relativa allo sviluppo del sistema produttivo e quella relativa al commercio con l'estero e all'internazionalizzazione del sistema economico, mentre l'area relativa al settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (si trattava della lettera c) dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300, di cui l'articolo 4 del decreto legge in

esame propone la soppressione) viene ora trasferita al Ministero delle comunicazioni. Si segnala che, nella formulazione dell'articolo 32-ter del decreto legislativo n. 300, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge, manca il riferimento allo sviluppo della società dell'informazione, contenuto invece nella già citata lettera c) dell'articolo 28.

Sono infine sottratte all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici ed attribuite al Ministero delle comunicazioni le competenze in materia di rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici, di determinazione dei requisiti tecnici e delle procedure di omologazione, di accreditamento dei laboratori di prova e di rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi.

Si fa, infine, presente che l'articolo 11 del decreto legge attribuisce al Ministero della salute una competenza generale in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, ma che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 aveva previsto il trasferimento dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del lavoro delle funzioni relative non solo alla vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, ma anche al servizio ispettivo per la sicurezza mineraria.

Il Presidente, sulla base delle considerazioni svolte, propone di formulare un parere favorevole osservando che le competenze statali attribuite in via generale al Ministero delle attività produttive non possono non riguardare anche l'industria informatica e il commercio elettronico, fermo restando il giudizio positivo circa l'attribuzione ad uno specifico dicastero delle competenze in materia di telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica e radiodiffusione.

Il senatore CHIUSOLI esprime la propria contrarietà al provvedimento proposto dal Governo motivata sia da ragioni di ordine politico che tecnico. Sul piano politico, è evidente che l'incremento del numero dei ministeri rispetto alla riforma realizzata nella scorsa legislatura, risponde ad esigenze di equilibrio interno della maggioranza ed appare in controtendenza rispetto agli obiettivi di razionalizzazione della pubblica amministrazione e di decentramento che la stessa maggioranza aveva indicato durante la campagna elettorale.

Dal punto di vista tecnico, appare criticabile sia la scelta di intervenire mediante decretazione d'urgenza, per di più ancor prima di ottenere la fiducia delle Camere, sia quella di scorporare dal Ministero delle attività produttive le funzioni in materia di comunicazioni e nuove tecnologie, che appaiono strettamente connesse allo sviluppo produttivo e industriale del paese. Occorrerebbero chiarimenti inoltre sulle attribuzioni relative al commercio elettronico e alla agro-industria.

Sottolinea come nella discussione che si è svolta presso la Commissione attività produttive della Camera sono state riconosciute tali contraddizioni e che nello stesso parere votato dai Gruppi di maggioranza sia stata evidenziata l'esigenza di conservare al Ministero delle attività produttive talune competenze concernenti le nuove tecnologie. Pur confer-

mando il proprio voto contrario sul provvedimento, si augura che in sede di parere la Commissione possa accogliere analoghe osservazioni.

Il senatore BASTIANONI si esprime in senso fortemente critico sul provvedimento del Governo. Esso costituisce una revisione peggiorativa della riforma dei Ministeri, motivata esclusivamente dalla necessità di poter usufruire di alcuni posti in più da distribuire nella ripartizione degli incarichi ministeriali. Tali esigenze di equilibrio all'interno della maggioranza hanno prevalso rispetto alla coerenza di un processo di riforma della pubblica amministrazione che era stato avviato. Si sono determinate, in tal modo, anche talune evidenti contraddizioni come quella concernente le competenze in materia di commercio elettronico, che non sono state chiarite. Sottolinea anche come i Gruppi di maggioranza, in sede di Commissione attività produttive della Camera, abbiano rilevato l'esigenza di mantenere al Ministero delle attività produttive competenze in materia di nuove tecnologie.

Il senatore D'AMBROSIO respinge nettamente le critiche formulate dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in ordine alle ragioni che hanno determinato la ricostituzione dei due Ministeri delle comunicazioni e della salute. In effetti, l'esigenza di mantenere autonomia ad importanti settori dell'azione di governo era stata evidenziata ben prima della definizione della compagine governativa. Non vi è stato, quindi, alcun problema concernente gli equilibri interni della maggioranza che abbia dato luogo all'ampliamento del numero dei Ministeri. Tale scelta è stata invece conseguenza diretta degli indirizzi che il Governo intende dare alla propria attività. Dichiarà, quindi, il proprio voto favorevole.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che le articolazioni della pubblica amministrazione costituiscono gli strumenti indispensabili all'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza. Se mutano gli obiettivi che il Governo intende perseguire, è coerente trasformare conseguentemente anche gli strumenti di cui poter disporre. Il provvedimento in esame dovrebbe quindi essere analizzato in tale ottica. Dichiarerà il proprio voto favorevole.

Il senatore MUGNAI dichiara l'avviso favorevole della propria parte politica.

Il senatore TUNIS condivide quanto già rilevato nei precedenti interventi svolti dai Senatori dei Gruppi di maggioranza e sottolinea che nella proposta di parere avanzata dal Presidente si tiene conto delle esigenze prospettate con riferimento alle competenze del Ministero delle attività produttive nel campo delle nuove tecnologie.

Il presidente PONTONE, nel ribadire la propria proposta di parere con osservazioni, precisa che la soluzione adottata per le competenze in materia di agro-industria appare condivisibile.

La Commissione, infine, previa sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 10,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

8^a Seduta (antimerdiana)*Presidenza del presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 10,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Introduce l'esame il senatore DEMASI, relatore, il quale sottolinea preliminarmente che il Documento di programmazione economico-finanziaria varato lunedì scorso dal Governo, evidenzia, sul fondale del declino manifestatosi lungo tutto l'arco degli anni '90, la scelta coraggiosa del superamento del progressivo spiazzamento competitivo dell'Italia rispetto agli altri paesi concorrenti.

La dicotomia tra declino, evitabile, e sviluppo, possibile, è stata risolta cancellando il fatalismo, che aveva riempito i vuoti lasciati dall'assenza di idee, e tracciando una nuova rotta politica, in grado di invertire la tendenza in atto. Considerazioni di ordine politico ed economico intervengono a confortare questa nuova prospettiva.

Da un punto di vista politico, il sistema italiano, dopo una serie di aggiustamenti, è infine andato a regime: l'alternanza compiuta tra le due principali coalizioni e la prova di coesione offerta dalla attuale maggioranza sono l'espressione di una conquistata cultura politica positiva, la cultura della stabilità.

Sul fronte economico si è teso a neutralizzare l'effetto di blocco o di freno derivante, per gran parte dell'economia italiana, da un eccesso di fattori-vincolo o di fattori-ostacolo con la previsione di interventi che riducono i costi, sbloccano risorse, accrescono le occasioni di sviluppo, adeguano le aspettative.

Si delinea un complesso di misure assai ambizioso: riduzione della pressione fiscale e, parallelamente della spesa, di un punto percentuale al-

l'anno, per cinque anni; abbattimento del tasso di disoccupazione al sette per cento in cinque anni; introiti per 120 mila miliardi derivanti dalle privatizzazioni nel corso della legislatura; opere pubbliche per 100 mila miliardi cofinanziate da soggetti pubblici e privati.

L'atteso aumento delle pensioni minime fino a un milione di lire verrà attuato solo dal prossimo anno e non più, come a suo tempo preannunciato, con il programma denominato dei «cento giorni».

Gli effetti di questa politica potranno manifestarsi positivamente sui fattori essenziali nella strategia dello sviluppo: sul lavoro, sulle infrastrutture, sul capitale materiale ed immateriale, sull'innovazione, sulla motivazione a produrre, ad investire, a ristrutturare; nel complesso, a lavorare.

L'asse temporale di sviluppo del Documento, dal 2001 al 2006, corre a velocità ragionevole sui binari-guida di fondamentali riforme della struttura istituzionale e produttiva del paese; sembra superfluo sottolineare che il Documento di programmazione al nostro esame potrà arricchirsi, auspicabilmente, di apporti migliorativi, lungo l'*iter* approvativo, derivabili dalla concertazione con le parti sociali e da un responsabile dibattito parlamentare; così come dovrà essere corroborato da interventi finanziari già annunciati, in grado di dare effetti immediati attraverso misure volte alla cartolarizzazione delle vendite immobiliari, alla riduzione della spesa nei ministeri, all'accelerazione delle privatizzazioni, all'ottimizzazione di gestione, ma anche alla razionalizzazione della spesa sanitaria, la cui verifica, con le Regioni, sarà anticipata ai prossimi giorni con l'obiettivo, sempre presente, diappare il cosiddetto «buco» di circa 5000 miliardi.

Il Governo ha inoltre fissato, nelle sue previsioni, il tasso d'inflazione programmata per il 2002 all'1,7 per cento modificando, così, al rialzo quello, pari all'1,2 per cento, stabilito dal precedente esecutivo e venendo incontro alle richieste dei sindacati con un concreto messaggio di apertura al dialogo ed alla concertazione. Per gli anni successivi il Documento di programmazione economico-finanziaria – non a caso reso valido per il quinquennio – prospetta una discesa progressiva del tasso di inflazione programmata a valori prossimi all'1 per cento. Come si può constatare, sono, nel complesso, scelte di politica economica delineate in forma prudente, che rimandano, comunque, a due importanti verifiche: quella previdenziale, con le parti sociali; e quella sanitaria, con le Regioni.

In attesa delle prime realizzazioni è giunto già dall'Europa un segnale di attenzione: il Commissario dell'Unione europea Pedro Solbes ha dichiarato di accogliere «con soddisfazione» l'intenzione del Governo italiano di non discostarsi dagli obiettivi di bilancio, pur sottolineando l'esigenza di valutare con realismo gli effetti finanziari di un programma senz'altro ambizioso.

Le principali organizzazioni sindacali confederali, nel prendere atto dell'impegno a non intervenire su pensioni e sanità e a non ridimensionare le tutele sul mercato del lavoro e dopo aver ottenuto, per l'inflazione programmata, il tasso dell'1,7 per cento, già inserito nel contratto collettivo dei lavoratori metalmeccanici, hanno definito il Documento di programmazione una «scommessa»: in realtà, il profilo sociale impresso a tale Do-

cumento – alla definizione del quale il relatore ricorda che la sua parte politica ha concorso in modo rilevante – conferisce ad esso ben altro spessore rispetto ad una scommessa accettata, e mira, come ha recentemente sottolineato il vice Presidente del Consiglio, a dare un segnale in particolare ai lavoratori dipendenti, che negli ultimi anni hanno visto il potere d'acquisto dei propri salari ridursi nettamente proprio grazie alle misure dei precedenti governi.

I margini operativi del Governo si stanno sempre meglio delineando. Un recente rapporto del CNEL ha posto in evidenza come il 74 per cento dei contributi INPS evasi nel 2000 sono da ricondurre al lavoro nero – 1.102 miliardi su un totale di 1.495 miliardi – mentre l'incidenza del sommerso rilevata dall'INAIL, sul totale degli accertamenti, è pari al 63 per cento dei premi totalmente evasi.

Altra questione da discutere con i sindacati al «tavolo unico» che si aprirà in autunno, è la riforma del mercato del lavoro. Le norme allo studio non incidono direttamente sulla manovra economica, ma sono finalizzate a rendere più dinamici i processi produttivi e la crescita dell'occupazione. Non sarà toccato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma verranno introdotte agevolazioni destinate a favorire lo sviluppo dimensionale delle imprese. La strada su cui vuole muoversi il Governo è la diversificazione delle forme contrattuali, con l'obiettivo di favorire la crescita soprattutto in relazione al tasso di occupazione che è sceso in Italia ad un tasso medio annuo dello 0,4 per cento, inferiore alla media europea. Le nuove linee guida che dovrebbero invertire tale tendenza, fanno leva sulla riforma fiscale, sul mercato del lavoro, sulla devoluzione, sulla modernizzazione della pubblica amministrazione.

Gli interventi previsti, mediante provvedimenti da adottare a partire dall'anno in corso, riguardano innanzitutto la revisione della normativa sui contratti a tempo determinato. Essa è stata ideata per favorire una maggiore flessibilità del lavoro, recepisce la legislazione europea, rispetta l'accordo tra le parti sociali del 4 maggio 2001 e non discrimina il lavoratore titolare del contratto a termine rispetto a coloro i quali hanno un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, assicurando la piena parità di trattamento. A maggiore garanzia, è previsto che, nel caso in cui un lavoratore dovesse essere titolare di due assunzioni successive a termine che si verificano senza soluzione di continuità, il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al contratto di lavoro a tempo determinato possono accedere anche i dirigenti amministrativi e tecnici i quali godranno della facoltà di recesso dopo un triennio purchè siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2188 del codice civile. Va altresì osservato che la disciplina della proroga dei contratti a termine concorre a determinare le condizioni per un più ampio ricorso, da parte delle imprese, a tale tipologia di rapporto di lavoro, considerata, in passato, un'eccezione rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato.

Altro elemento di punta per il rilancio dell'economia è l'introduzione di misure contro il lavoro sommerso: il fenomeno ha dimensioni nazionali,

anche se assume modalità, intensità e caratteristiche diverse nelle diverse regioni. La sua eliminazione comporta un vantaggio per l'economia, l'occupazione, la previdenza poiché impedisce che l'imprenditore, sottraendosi ai controlli fiscali e previdenziali, rappresenti un fattore di distorsione del mercato. Sull'altro versante, la nuova disciplina all'esame delle Camere evita che il lavoratore sommerso rappresenti un peso per la collettività, senza contribuire al finanziamento delle forme di protezione sociale delle quali, comunque, finisce col beneficiare.

Il fenomeno dell'economia sommersa è stato già affrontato nella passata legislatura, senza però il raggiungimento di obiettivi apprezzabili, in quanto i provvedimenti erano ispirati alla logica del condono. Il Governo intende, invece, intervenire sui fattori strutturali di ostacolo all'emersione rendendo conveniente la permanenza nella legalità con la riduzione progressiva di aliquote fiscali e contributive, che, a regime, dovrebbe essere totalmente sostitutiva delle agevolazioni previste per accompagnare l'emersione stessa.

In questo processo di risanamento economico e sociale i datori di lavoro ed i prestatori d'opera concorrono attivamente, mediante meccanismi di flessibilità contrattuale, di incentivazioni fiscali e contributive che si accompagnano ad un rafforzamento delle azioni repressive nei confronti di quanti non intendessero cogliere il momento favorevole.

In materia di previdenza, il DPEF fornisce diverse indicazioni sugli interventi ritenuti possibili nell'ambito dell'attuazione delle procedure di concertazione con le parti sociali.

Gli indirizzi di massima dell'Unione europea contemplano raccomandazioni all'Italia per la verifica dei parametri della spesa pensionistica e lo sviluppo di sistemi previdenziali integrativi: per il periodo 2002-2006 la stima della crescita della spesa per le pensioni è di 326.000 miliardi nel 2001, 345.000 nel 2002, 405.000 nel 2006.

Tale spesa è di quattro punti percentuali di PIL superiore alla media europea. Si rende pertanto necessario verificare la sostenibilità e la stabilità del sistema alla luce della attuale organizzazione delle tendenze demografiche e del miglioramento del mercato del lavoro.

Se questo avverrà, saranno più chiari alcuni dei parametri del sistema e sarà possibile verificare l'adeguamento di essi in base alle principali tendenze socio-economiche. La verifica dovrebbe essere basata su quattro principi: in primo luogo la flessibilità che consente al lavoratore di scegliere consapevolmente il momento del pensionamento; in secondo luogo, la certezza dei diritti del lavoratore il quale, avendo maturato il diritto alla pensione erogata dal regime previdenziale, può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto; in terzo luogo, l'equità dei trattamenti contributivi e prestazionali con l'obbligata correlazione tra contribuzione e trattamento, e infine la giustizia di base che deve riservare alle fasce di pensionati socialmente più deboli la fruizione di prestazioni previdenziali ed assistenziali migliori delle attuali.

Il perseguimento di tali obiettivi necessita di una riallocazione della composizione degli oneri contributivi che gravano sulla previdenza di

base e su quella complementare, nonché di una più coerente armonizzazione delle aliquote tra le diverse categorie di lavoratori anche nel rispetto delle linee direttive contenute in riforme precedenti. Se questo sarà l'approccio, si favorirà il decollo della previdenza complementare e si lascerà alla scelta dei lavoratori l'utilizzo del trattamento di fine rapporto, che già adesso assolve alle funzioni di ammortizzatore sociale.

Delineata, così, nella grandi linee, la programmazione economica e finanziaria del Governo per la legislatura in corso, il relatore, avviandosi alla conclusione della sua esposizione, richiama i contenuti etici e i valori che sono alla base delle proposte all'esame, in particolare sottolineando come, anche nella trattazione delle problematiche del lavoro, si debba sempre partire dalla centralità e dal primato della persona umana e dalla caratterizzazione etica del lavoro medesimo come elemento di valorizzazione e realizzazione di essa. Questi sono i principi che dovrebbero ispirare l'azione di governo; questo il contratto che dovrà essere onorato mediante l'attuazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, sul quale la Commissione si accinge a pronunciarsi.

Per tali motivi, il relatore auspica l'espressione di un parere favorevole sul Documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere favorevole sul disegno di legge n. 362 e sul disegno di legge n. 361)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Poiché non vi sono iscritti a parlare sulla discussione, il PRESIDENTE dà la parola al senatore VANZO, relatore, il quale, sulla base delle considerazioni già svolte nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere favorevole sulle parti di competenza della Commissione, per ciascuno dei disegni di legge in titolo.

Con distinte votazioni, e dopo che per ciascuna di esse il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore rispettivamente sul disegno di legge n. 362 e sul disegno di legge n. 361.

La seduta termina alle ore 10,30.

9^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n.1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana, il relatore Demasi ha svolto l'illustrazione preliminare sul Documento in titolo, e dichiara aperta la discussione.

Il senatore DI SIENA osserva preliminarmente che è difficile qualificare il Documento in titolo come un atto di programmazione economica, anche perché la formulazione del testo e lo svolgimento delle argomentazioni presentano una singolare scissione, tra i giudizi perentoriamente negativi sulla situazione del paese e i dati obiettivi – evidentemente elaborati dagli uffici del Governo – che contraddicono in radice tali valutazioni, ridimensionandone conseguentemente la credibilità e l'efficacia. Da una parte, infatti, si insiste sulla possibilità di invertire una tendenza giudicata negativamente facendo compiere un grande balzo in avanti al sistema economico e produttivo, dall'altra si manifesta incertezza sulla possibilità di mantenere i parametri previsti dal Patto di stabilità, in particolare per quel che riguarda la fissazione allo 0,8 per cento del rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo.

Gli obiettivi indicati dal DPEF non derivano pertanto da scelte definite sulla base di una valutazione oggettiva dell'andamento dell'economia internazionale e italiana, ma da una sorta di imperativo volontaristico, del tutto staccato da un quadro analitico, e riassumibile nel dilemma, ossessivamente ripetuto nei documenti del Governo, tra declino e sviluppo, di fronte al quale si troverebbe la società italiana all'esordio del nuovo secolo. In verità, anche nell'audizione svolta ieri innanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, il ministro Tremonti ha mostrato, su questo punto, qualche incertezza di giudizio, sostenendo, con una certa incoerenza rispetto all'impostazione del DPEF, che sarebbe disonesto negare

la crescita dell'Italia dal 1996 in avanti: tali tentennamenti dimostrano la caducità di certe drastiche affermazioni, come quelle sull'entità, peraltro ancora ignota, del cosiddetto «buco» dei conti pubblici. In assenza di dati certi e di un minimo di analisi economica, gli obiettivi indicati dal Documento all'esame relativamente alla crescita del PIL, alla riduzione del tasso di disoccupazione e del tasso di inflazione nell'arco del periodo considerato, denunciano un volontarismo incompatibile con il realismo e l'oggettività che dovrebbero caratterizzare le indicazioni programmatiche.

In realtà, quanto viene affermato, peraltro parcamente, sull'andamento dell'economia richiederebbe una valutazione più ponderata, soprattutto per quel che riguarda la possibilità di far convivere gli obiettivi del Patto di stabilità ed i suoi effetti virtuosi sull'economia europea con il perdurare di una congiuntura economica internazionale sfavorevole. Questo approccio avrebbe reso certamente più problematica la proposta contenuta nel Documento, che, invece, sembra voler far derivare effetti taumaturgici dalle ricette liberistiche che ne costituiscono la filosofia ispiratrice. Non si comprende, infatti, con quali strumenti si intendano perseguire obiettivi di crescita di per sé certamente condivisibili, ma per la realizzazione dei quali appaiono più credibili le politiche poste in essere, sia pure con limiti ed insufficienze che non sono mai state disconosciuti, dai precedenti governi di centro-sinistra. Rispetto a questi obiettivi il Governo viene comunque atteso alla prova dei fatti, anche se l'automatismo tra crescita quantitativa ed effetti di qualità indicato dal DPEF risulta scarsamente credibile, mentre è ragionevole prevedere che purtroppo gli obiettivi indicati in esso non potranno essere realizzati se non al prezzo di operazioni di smantellamento delle tutele e delle prestazioni di carattere universalistico assicurate oggi dallo Stato sociale: un prezzo che appare decisamente troppo elevato.

In materia di previdenza e di lavoro – prosegue il senatore Di Siena – il contesto programmatico costituito dal DPEF pone in una diversa luce, più preoccupante, gli indirizzi programmatici che il ministro Maroni ha illustrato ieri alla Commissione: il tono pacato della sua esposizione e il frequente riferimento alla concertazione non sono sufficienti ad attenuare la negativa impressione che deriva dalla constatazione del prevalere, nel Governo, di orientamenti miranti a realizzare, nella sostanza, una drastica deregolazione del lavoro e della sicurezza sociale. Tra l'altro, se inquadrato nel difficile raccordo tra autonomia delle parti sociali e prerogative istituzionali delle Camere, il richiamo al partenariato sociale assume un significato particolare, e non certo rassicurante, in un momento caratterizzato dalla tendenza a stipulare accordi separati.

Anche le proposte sul Mezzogiorno appaiono sconcertanti, in quanto hanno come presupposto un modello arcaico, in base al quale lo sviluppo scaturirebbe dal ricorso massiccio alle opere pubbliche e alla massima deregolazione dei mercati. Viene del tutto rimosso il complesso lavoro svolto nella passata legislatura e articolato attorno alla selezione degli obiettivi, alla qualità degli interventi, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse comunitarie e alla valorizzazione di una forte e attiva concertazione

sul territorio: tutti elementi che hanno impresso un notevole dinamismo allo sviluppo del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti sociali e istituzionali. L'abbandono di una tale impostazione politica ed economica non lascia prevedere nulla di buono per il Sud Italia. Per tali motivi, il giudizio sul Documento all'esame è del tutto negativo.

Il senatore PAGLIARULO ritiene che il Documento presentato dal Governo costituisca una dichiarazione di intenti più che un atto di programmazione: anche nello stile enunciativo, esortativo ed apodittico che lo caratterizza – non solo dal punto di vista lessicale – esso esprime un'impostazione politica e culturale assolutamente non convincente, basata sull'uso, tipicamente pubblicitario, di parole ad effetto – come ad esempio il «buco» dei conti pubblici, promosso dal gergo giornalistico all'ufficialità dei documenti governativi – e sull'apologia deteriore del managerialismo. Viene poi proposta una visione totalmente negativa del recente passato, che, però, pone in luce una prima contraddizione del Documento all'esame, poiché non si comprende come sia possibile un nuovo miracolo economico a partire da una situazione così deteriorata del sistema economico e produttivo. In altri termini, si ignora come la realtà sia molto più articolata: già le considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, lo scorso anno, avevano evidenziato la complessità di una situazione caratterizzata da una crescita sostenuta, specie a causa dell'andamento della domanda interna; da una perdita di competitività riconducibile alla tipologia e alla qualità dei prodotti; da una significativa riduzione del tasso di disoccupazione e da un apprezzabile incremento dell'occupazione, con una quota consistente di lavoratori autonomi, e di rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, oltre che con un aumento del numero dei lavoratori a bassa retribuzione. In tale contesto, l'ipotesi di una nuova fase di crescita economica derivava da una valutazione precisa delle luci e delle ombre del sistema produttivo e indicava nuovi compiti per le imprese, che, in virtù di un sostenuto livello dei profitti, avrebbero potuto guidare i necessari processi di innovazione. I giudizi assolutamente negativi contenuti nel DPEF ignorano la sfaccettata realtà descritta dal Governatore della Banca d'Italia solo alcuni mesi fa; lo stesso Governatore, peraltro, rivolgendo più recentemente un augurio lunga vita al Governo in carica, anche oltre il quinquennio della legislatura, ha assunto una posizione grave, che rompe, in modo del tutto incomprensibile, una lunga e apprezzata tradizione di autonomia ed indipendenza di giudizio dell'Istituto di emissione nei confronti del potere esecutivo.

Nel Documento all'esame, desta particolare perplessità l'auspicio di un alto grado di flessibilità del lavoro come garanzia della libertà di assumere, dato che alla flessibilità viene associato più spesso l'auspicio di un'altra libertà, quella di licenziamento. Altrettanto preoccupanti appaiono le disposizioni, attualmente all'esame del Senato, sull'emersione del lavoro nero, mentre le annunciate leggi obiettivo per l'attuazione di grandi opere pubbliche sembrano ispirate a logiche centralistiche e a una forte

insofferenza per i vincoli di natura ambientale. La detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali introduce poi un incentivo alle imprese che prescinde del tutto dalle finalità occupazionali; la soppressione dell'imposta di successione è destinata a premiare i ceti più privilegiati, mentre la devoluzione appare sempre più uno strumento per la subordinazione alle logiche di mercato dei servizi pubblici e delle strutture dello stato sociale: in tale contesto, anche il riferimento al *no profit* appare ambiguo e suscettibile comunque di interpretazioni di parte. Il capitolo dedicato al Mezzogiorno appare poi del tutto insufficiente e sorprende come in un programma di sviluppo del Sud sia completamente assente un riferimento alla lotta alla criminalità organizzata. Un altro elemento di grave perplessità deriva da una visione delle forze armate come una sorta di *task force* itinerante, incaricata di risolvere i problemi geo-politici attraverso la cosiddetta ingerenza umanitaria.

Nel complesso, il Documento proposto dal Governo si fonda sull'idea che il mercato, privo di regole, debba invece porsi come il regolatore di se stesso e dell'intera società: un'impostazione certamente più statunitense che europea.

Non vi è dubbio, infine, che la genericità del Documento nasconde una reale intenzione di pervenire ad un drastico ridimensionamento dello Stato sociale, con conseguente sociali devastanti, come è stato denunciato con forza in questi giorni dai Gruppi politici dell'opposizione. Un'impostazione, questa, che induce a confermare un convinto giudizio negativo sul Documento all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

4^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il ministro della sanità Sirchia.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006***(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il ministro SIRCHIA interviene per fornire alcuni elementi di valutazione sul paragrafo relativo alla sanità contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, fermo restando che egli illustrerà in maniera più particolareggiata il progetto politico del Governo in materia sanitaria nell'audizione del prossimo 26 luglio.

La brevità del paragrafo in questione appare in qualche misura emblematica della volontà di questo Governo di realizzare un'autentica devoluzione alle regioni della gestione del sistema sanitario. La regionalizzazione della sanità fin qui realizzata, infatti, appare del tutto insufficiente a conseguire l'obiettivo, ispirato da finalità ad un tempo di efficienza e di democrazia, di una politica sanitaria guidata dalle istituzioni locali secondo le esigenze specifiche del territorio. Il Governo ritiene quindi che l'amministrazione centrale si debba spogliare di gran parte delle competenze fino ad oggi gelosamente conservate per limitarsi ad un indirizzo generale di sistema, in particolare su quelle questioni che rivestono profili importanti di etica pubblica.

Così ad esempio, mentre è infondato il timore espresso dal Presidente della regione Toscana circa una volontà del Governo di «esportare» il modello sanitario lombardo – riconoscendosi al contrario a ciascuna regione il potere di organizzare come meglio crede i propri servizi sanitari – non si può negare alle istituzioni centrali il diritto a ripensare alcune norma-

tive, come quelle che regolano l'erogazione di prestazioni in regime libero-professionale da parte delle aziende sanitarie pubbliche, che hanno creato una inaccettabile disparità tra i cittadini nell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Due altri obiettivi di primaria importanza che saranno perseguiti dal Governo nella sua competenza di indirizzo generale della politica sanitaria saranno quelli del controllo della qualità e del controllo dei costi, quest'ultimo in un'ottica di riallocazione delle risorse in funzione dei mutamenti intervenuti nelle priorità del Servizio sanitario nazionale, soprattutto a causa dell'allungamento della vita media e dell'aumento dei cronici.

Per quanto riguarda il controllo della qualità egli intende precisare che tale concetto non va confuso né con l'accreditamento, che riguarda semplicemente la valutazione dell'idoneità a fornire le prestazioni sanitarie essenziali del servizio pubblico, né con un controllo di tipo inquisitorio sul rispetto degli *standard* stabiliti dalla legge, ma consiste in una verifica continua del livello delle prestazioni erogate in particolare in relazione alla domanda della clientela.

Per quanto riguarda la questione del controllo dei costi, il Ministro si sofferma sulla necessità di recuperare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica e di proseguire l'opera di riduzione e razionalizzazione delle strutture sanitarie, tenendo conto del fatto che l'attuale livello di posti letto disponibili in Italia, seppure non appare elevatissimo nei confronti internazionali, è tuttavia decisamente superiore allo standard ritenuto ottimale dagli esperti di organizzazione sanitaria, ciò che comporta il permanere di ricoveri impropri determinati dalla necessità di percepire risorse per mantenere le strutture eccedenti.

Il senatore SANZARELLO, nel riferire alla Commissione sulle parti di competenza del documento di programmazione economico-finanziaria, ringrazia in primo luogo il Ministro per la sua esposizione; è sicuramente apprezzabile la scelta del Ministro di sottolineare, in conformità anche alla sua sensibilità di operatore sanitario, gli aspetti sistematici degli interventi in materia sanitaria prefigurati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, piuttosto che gli interventi sul piano delle risorse, dei quali pure il Governo potrebbe legittimamente vantarsi in particolare per quanto riguarda la quantificazione finalmente realistica della spesa sanitaria, nell'ordine cioè di 135 mila miliardi.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria rappresenta un momento importante nel processo di realizzazione di un programma che si dimostra tutt'altro che meramente elettoralistico, come invece era stato affermato per mesi dagli avversari della Casa delle Libertà.

In particolare l'obiettivo di un uso più razionale delle risorse sanitarie nell'interesse dei cittadini viene perseguito attraverso l'attribuzione di un ruolo ben più significativo di quanto avvenuto nel passato alle regioni, ciò che comporterà un'assunzione di responsabilità i cui effetti non potranno che essere positivi; lo testimonia l'esempio della Sicilia che, dovendo in virtù del suo statuto di autonomia farsi carico direttamente del 42 per

cento della spesa sanitaria regionale, ha dovuto di necessità attivare un circuito virtuoso per evitare gli sfondamenti di spesa avvenuti in altre regioni, e ciò mantenendo il proprio livello di assistenza sanitaria, e senza incrementare fenomeni di migrazione dei pazienti verso altre regioni.

Non vi è dubbio che l'attuazione del processo di devoluzione dovrà essere prudente e attentamente monitorata al fine di evitare che insorgano fenomeni di «pirateria sanitaria» da parte delle regioni più attrezzate, che potrebbero essere indotte a ricercare pazienti, e quindi risorse, nelle regioni marginali.

Il relatore sottolinea quindi come il Documento in esame individui precise metodologie per il conseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione della spesa, in primo luogo proponendo l'adozione di un sistema di contrattazione centralizzata dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che consentirà di porre fine alla deleteria e spesso sospetta disomogeneità dei costi sostenuti dalle varie realtà sanitarie per lo sviluppo del proprio capitale tecnologico e dei servizi offerti. Anche rispetto al problema dell'abnorme crescita della spesa farmaceutica – determinato anche dai fenomeni di consumismo farmaceutico innescati dall'elettoralistica abolizione dei *tickets* – l'azione del Governo è diretta ad un recupero di economicità ed efficienza, e in questo senso ci si attendono ricadute positive dalla sperimentazione della commercializzazione dei farmaci generici che sarà avviata in autunno.

In conclusione il relatore ritiene che il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo, in particolare per le parti di competenza della Commissione igiene e sanità del Senato, sia meritevole di un parere ampiamente positivo.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale. Egli prega i colleghi di limitare la durata dei loro interventi in considerazione degli impegni istituzionali che costringeranno il Ministro ad allontanarsi fra breve, assicurando comunque che i senatori potranno se necessario integrare i loro interventi nella prossima seduta.

Il senatore TATÒ esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministro che è stato convocato in tempi così brevi e valuta positivamente i propositi da lui manifestati per la realizzazione di un sistema sanitario più libero e più efficiente.

Tuttavia egli non può fare a meno di manifestare un'estrema preoccupazione circa i tempi proposti per il completamento della devoluzione alle regioni delle competenze in materia sanitaria. Il conseguimento di questo obiettivo nei tempi rapidi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, infatti, appare foriero di un sostanziale aggravamento del dislivello esistente tra i servizi sanitari offerti nelle varie regioni italiane. Una regione come la Puglia infatti, con un quadro economico generale caratterizzato dalla disoccupazione di circa un quarto della forza lavoro complessiva non può certamente pensare di colmare in un breve lasso di tempo il gigantesco distacco con i servizi sanitari offerti

dalle più ricche e avanzate regioni dell'Italia settentrionale, con la conseguenza che queste ultime attrarranno sempre di più pazienti pugliesi innescando un circolo vizioso di sottrazione delle risorse sanitarie regionali e quindi di ulteriore scadimento dei servizi sanitari.

Un secondo aspetto che suscita perplessità è quello dei tetti di spesa la cui applicazione troppo rigida, a fronte dell'obbligo per le strutture sanitarie, sancito anche penalmente, di fornire comunque le loro prestazioni, rischia di innescare situazioni esplosive.

Il senatore LIGUORI ritiene che il Documento di programmazione economico-finanziaria appaia, in particolare per quanto riguarda la parte di competenza di questa Commissione, alquanto elusivo, dal momento che le considerazioni ivi riportate sembrano prescindere da un'effettiva quantificazione delle grandezze economiche in esame, a cominciare dai confronti internazionali che vedono l'Italia caratterizzata da un basso rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo.

In particolare sembra che vi sia una tendenza a riportare allo sfondamento della spesa farmaceutica – attribuito peraltro del tutto arbitrariamente ai soli effetti della soppressione dei *tickets* – tutte le responsabilità di quell'andamento non virtuoso della spesa sanitaria regionale che è indicato come una delle cause principali dell'incremento del *deficit* di bilancio. Di converso, il Documento sottovaluta l'impatto della crescita della spesa collegata ai ricoveri ospedalieri, quest'ultima verificata soprattutto nelle regioni più attrezzate del nord, così da prefigurare il rischio che la devoluzione determini, come paventato anche da senatori della maggioranza, un'attrazione di pazienti e risorse dal Mezzogiorno. Naturalmente questo non significa che non si debba intervenire su quelle situazioni che hanno determinato lo sfondamento della spesa farmaceutica; peraltro il fatto stesso che lo sfondamento di questa spesa non sia distribuito uniformemente sul territorio nazionale, ma ad esempio sia determinato nella misura di ben il 50 per cento dalla sola regione Campania e al suo interno quasi esclusivamente dalle province di Napoli e Caserta, dimostra che la causa di tale situazione deve essere ricercata in anomalie locali di carattere strutturale e non certo nella sola abolizione dei *tickets*, cosa che del resto non crede neanche la maggioranza dal momento che non prevede la loro reintroduzione.

Il senatore MAGRI, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva del Documento di programmazione economico-finanziaria, si associa peraltro agli inviti formulati nel corso dei precedenti interventi circa la necessità di un'attenta valutazione dei tempi e dei modi della devoluzione alle regioni delle competenze sanitarie.

A tale proposito bisogna osservare che il federalismo non è un bene in sé, ma lo è in quanto costituisce uno strumento per il perseguimento più completo ed efficiente degli obiettivi di salute che costituiscono la missione del sistema sanitario.

La devoluzione quindi può essere certamente un fattore di progresso se condotta in modo da valorizzare la libertà e l'autonomia locale ai fini della migliore identificazione e soddisfazione dei bisogni sanitari delle singole comunità, ma sarebbe destinata ad aggravare i problemi della sanità se verranno lasciate inalterate quelle dinamiche che vedono oggi l'attribuzione di un potere di gestione il più delle volte arbitrario agli assessori regionali e ai direttori generali, e che hanno ad esempio determinato l'applicazione capricciosamente diseguale – e non certo nell'interesse dei pazienti – delle norme sull'incompatibilità nelle varie parti del territorio nazionale.

Il senatore MASCONI ringrazia in primo luogo il Ministro per la sua partecipazione, rilevando peraltro come sia il paragrafo dedicato alla sanità nel Documento di programmazione economico-finanziaria sia la sua stessa illustrazione presentino margini di ambiguità che vanno chiariti nell'interesse del Paese, senza abbandonarsi né a previsioni trionfistiche che, se generalmente poco produttive in politica, sono certamente dannose in materia sanitaria, né a descrizioni catastrofiche dell'attuale sistema sanitario che l'OMS ha classificato come secondo solo a quello francese per idoneità a perseguire obiettivi di salute.

Va in primo luogo osservato che la quantificazione del Fondo sanitario nazionale appare certamente sottostimata, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che ha indicato il fabbisogno complessivo della spesa sanitaria regionale in lire 150 mila miliardi. La Conferenza, per bocca del suo presidente Ghigo, ha altresì lanciato un forte invito allo Stato centrale a farsi carico in misura prevalente dei debiti pregressi: il fatto che tale invito provenga da un Presidente appartenente alla maggioranza e che guida una delle più ricche e dinamiche regioni dell'Italia settentrionale dovrebbe far riflettere sull'effettivo desiderio delle regioni di ottenere una completa devoluzione della sanità; e se queste sono le posizioni espresse da una regione come il Piemonte è evidente quali possono essere gli umori delle regioni meridionali che temono di essere sopraffatte in una selvaggia concorrenza nell'accaparramento dei pazienti.

D'altra parte egli ritiene che, pur se resta comunque auspicabile un maggior potere della periferia nella programmazione e nella gestione dei servizi sanitari, non deve essere dimenticato che l'esistenza di un servizio sanitario nazionale diretto a tutelare e promuovere la salute di tutti i cittadini – considerata alla stregua di un diritto fondamentale – deve essere considerato un elemento forte dell'identità nazionale.

Il senatore Mascioni conclude invitando il Ministro a dare un segnale rassicurante agli operatori sanitari per quanto riguarda il problema della bocciatura del contratto di comparto da parte della Corte dei conti.

Il ministro SIRCHIA replica brevemente agli interventi finora svolti esprimendo in primo luogo vivo apprezzamento per il carattere costruttivo

di tutti gli interventi, che sembra indicare un metodo di lavoro che non potrà non dare buoni frutti.

Il Ministro rivendica in primo luogo la positività e l'irreversibilità della scelta federalista. Il richiamo di diversi oratori, della maggioranza come dell'opposizione, ad una attenzione particolare nello svolgimento del processo di devoluzione risponde ad indubitabili criteri di buon senso e non può non essere condiviso; tuttavia l'attribuzione alle regioni della piena competenza nella realizzazione e nella gestione dei servizi sanitari resta indispensabile per superare un eccesso di burocratizzazione che rappresenta sicuramente una delle cause degli oneri impropri la cui riduzione è la strada maestra per l'ottimizzazione delle risorse ai fini del conseguimento degli obiettivi di salute.

Nella stessa ottica si muove anche lo sviluppo dei controlli di qualità. Si tratta in realtà di recuperare, anche attraverso la promozione di nuove e più efficienti strategie di comunicazione, un rapporto migliore fra i cittadini e la sanità, in modo anche da dare il giusto riconoscimento alle professionalità che si dispiegano nel Servizio sanitario nazionale e che vanno motivate e valorizzate. Sarebbe per esempio necessario, abbandonando la sciagurata politica clientelare che ha determinato negli scorsi decenni una proliferazione sul territorio di strutture sanitarie inefficienti per difetto di platea, valorizzare i centri di eccellenza presenti nelle principali città utilizzando i fondi dell'edilizia sanitaria per migliorare anche il decoro di molte ottime strutture sanitarie, il cui aspetto fatiscente appare agli utenti come uno scoraggiante sintomo di inefficienza.

Per quanto riguarda il problema, sollevato dal senatore Mascioni, della mancata copertura del contratto del comparto sanitario, il Ministro fornisce ampie assicurazioni sull'impegno del Governo di reperire le risorse necessarie, quantificate per il primo anno in 800 miliardi.

Rispondendo infine ad una richiesta di chiarimenti del senatore Salzano, il Ministro ritiene che la cosiddetta riforma Bindi sia stata certamente ispirata a finalità di miglioramento del Servizio sanitario nazionale, e va conservata nel suo impianto di base; tuttavia essa contiene alcuni errori di sistema che vanno sicuramente corretti, in particolare l'esistenza di due canali di accesso alle prestazioni di servizio pubblico, e in molte sue parti sarà certamente superata dal completamento del processo di devoluzione.

La senatrice BAIO DOSSI ritiene che i problemi connessi alla cosiddetta devoluzione non possano essere affrontati correttamente se si prescindono dalla specificità della materia sanitaria, che per sua natura concerne un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini e che non dovrebbe conoscere sperequazioni territoriali. A questo proposito ella osserva che nel corso del dibattito si è ascoltata la definizione di «cliente» applicata agli utenti del Servizio sanitario nazionale: l'uso di questo termine è la spia del rischio di una trasformazione del Servizio sanitario nazionale da struttura per il perseguimento di obiettivi di salute ga-

rantiti per quanto possibile a tutti i cittadini in quanto tali, a sistema di produzione di servizi sanitari secondo priorità di mercato.

Anche i problemi di razionalizzazione delle risorse sanitarie dovrebbero essere affrontati in quest'ottica sia per quanto riguarda la spesa farmaceutica, la cui indubbia crescita va contenuta favorendo l'ottimizzazione delle prescrizioni, sia per quanto riguarda la promozione dell'efficienza del sistema ospedaliero: in proposito se è vero quello che afferma il Ministro circa la necessità di promuovere un miglioramento del decoro e dell'accoglienza delle strutture ospedaliere, è anche vero che è comune esperienza di come l'elemento centrale di ogni sistema di servizi ospedalieri sia sempre il fattore umano e la cultura dell'attenzione al paziente e alle sue necessità.

La senatrice Baio Dossi conclude rilevando la gravità dell'assenza nel Documento di qualsiasi riferimento all'integrazione socio-sanitaria.

Il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 19,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n.1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MANFREDI riferisce sul Documento in titolo sottolineando che esso delinea chiaramente gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla politica ambientale dei prossimi cinque anni, a partire dallo sviluppo sostenibile delle attività economiche nel quadro di una conseguente programmazione della salvaguardia ambientale dalla quale è imprescindibile anche la finalità di una riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali.

Per tali ambiziosi obiettivi si indica anche un insieme di strategie adeguate che fanno leva su un sistema di incentivi e vantaggi fiscali, piuttosto che sul ricorso ad un insieme di comandi e controlli, e sulla necessità di risolvere il problema dei rifiuti radioattivi con la realizzazione di un deposito nazionale.

Per poter conseguire questi risultati è fondamentale disporre di un quadro sufficiente di risorse finanziarie che potrà concretizzarsi, nelle indicazioni contenute nel DPEF, sia attraverso un aumento del prodotto interno lordo sia tramite una riduzione delle spese improduttive. In tale contesto, appare opportuno privilegiare, nella destinazione delle risorse, le esigenze di tutela ambientale, anche sotto forma di misure di sostegno per le imprese che operino nel rispetto dei principi di qualità ambientale ed incentivare le opere che tendano a ridurre i rischi di calamità, investendo maggiormente nella prevenzione oltre che rafforzando, in sintonia con le regioni e gli enti locali, l'organizzazione, le tecniche di monitoraggio, allarme e intervento nel campo della protezione civile.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore MONCADA, riconoscendosi nella relazione del senatore Manfredi ritiene utile sottolineare l'importanza di alcuni punti del Documento in esame che investono le politiche ambientali, come la qualità dello sviluppo, la detassazione in favore delle imprese che operano con marchio EMAS, una strategia di progettazione delle grandi opere compatibile con le esigenze ambientali e l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale.

Il senatore RIZZI esprime apprezzamento per la relazione del senatore Manfredi e sottolinea come punti qualificanti contenuti nel Documento di programmazione economica la necessità di perseguire le politiche ambientali attraverso un sistema preventivo basato sull'informazione e la conoscenza, oltre che l'esigenza di migliorare l'organizzazione e le tecniche di monitoraggio della protezione civile. Condivide inoltre il sistema premiale degli incentivi fiscali a favore di quelle imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme della tutela ambientale.

Il senatore MONTINO si compiace per la relazione del senatore Manfredi che è riuscito nell'intento di ampliare i passaggi, in verità alquanto laconici, dedicati alla materia ambientale dal Documento in esame. In particolare, alcune tematiche di sicuro rilievo risultano assenti come la difesa delle risorse idriche, per la quale sarebbe stato utile indicare un ampio quadro di investimenti, e del patrimonio forestale del paese. Inoltre nel Documento non vi è alcun accenno al problema dell'inquinamento elettromagnetico che suscita la preoccupazione da parte di molti cittadini, soprattutto in ordine al possibile impatto che può derivare dall'utilizzo dei sistemi di telefonia mobile di terza generazione.

Il presidente NOVI sottolinea che in diversi passaggi del Documento in esame traspare la volontà di porre in risalto la tutela ambientale, soprattutto con riferimento alla previsione di un grande piano di salvaguardia contro il rischio idrogeologico, e l'impegno di potenziare la ricerca scientifica e lo studio di possibili utilizzazioni di energia prodotta da tecnologie a basso impatto ambientale.

Il senatore DETTORI critica lo spazio limitato che il Documento dedica ad alcune delle più importanti problematiche ambientali. Infatti non risulta adeguatamente approfondito il rapporto che l'essere umano deve avere con il territorio e nei confronti del mondo vivente, animale e vegetale.

Il senatore MULAS sottolinea che l'impostazione, propria del DPEF in esame, segna un'inversione di tendenza rispetto alle troppe promesse non mantenute in materia di tutela ambientale. Infatti, nel Documento è centrale l'obiettivo di ripristinare la tutela ambientale sin dalla fase della

programmazione, quindi in un'ottica preventiva, e l'impegno in favore di una maggiore efficacia nella gestione e nel trasporto dei rifiuti che troppo spesso ha penalizzato alcune regioni.

Il senatore TURRONI individua nel Documento una serie di contraddizioni, tenuto conto innanzitutto del fatto che l'ambizioso insieme degli investimenti in opere pubbliche non può non avere effetti dirompenti sull'ambiente, mentre appare davvero improprio qualificare il sistema idrogeologico come sistema infrastrutturale e non naturale, con ciò dimostrando che il principio ispiratore del Documento non è certo la tutela e la conservazione ambientale. Appaiono altresì gravi i silenzi in ordine alla difesa dei beni ambientali e paesaggistici che costituiscono la ricchezza del paese oltre che, nell'ambito della politica industriale, il mancato riferimento agli obiettivi del protocollo di Kyoto e all'incentivazione delle fonti di energia rinnovabile e di sistemi produttivi atti a ridurre i consumi energetici.

Il senatore GIOVANELLI critica l'impostazione del Documento in esame non tanto per la genericità delle proposizioni dedicate alle tematiche ambientali quanto per il fatto che l'ecologia non viene vista come un fattore di competitività che, peraltro, avrebbe costituito una spinta notevole verso il raggiungimento dell'obiettivo di una crescita stabile del PIL del 3 per cento. Inoltre non risulta chiaro se la preferenza accordata ai meccanismi di mercato comporterà una cancellazione dell'insieme dei comandi e dei controlli di tutela ambientale. In generale, il Documento in esame non coglie l'importanza della variabile ambientale nel quadro delle politiche di bilancio nelle quali un'attenzione particolare avrebbe dovuto avere il progetto della contabilità ambientale.

Il senatore ZAPPACOSTA non ritiene affatto insufficienti le indicazioni in tema di politica ambientale contenute nel documento, dal momento che sono ben delineati gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita, di una corretta gestione delle risorse, nonché la strategia di utilizzare agevolazioni fiscali senza per questo derogare ai controlli.

Rispondendo al senatore Turroni, non ritiene errato il riferimento alle risorse idrogeologiche come sistema infrastrutturale, in considerazione del fatto che gli interventi contro il dissesto territoriale prevedono sia una fase biologica sia una fase ingegneristica.

Viene quindi chiusa la discussione.

Replica il senatore MANFREDI che ribadisce come il DPEF non sottovaluti il possibile impatto ambientale legato agli interventi macroeconomici prospettati. Peraltro, ritiene accoglibili alcuni suggerimenti emersi nel corso della discussione, come la necessità di formare una coscienza ecologica e di destinare le risorse finanziarie anche per la ricerca e la difesa delle risorse idriche del patrimonio forestale. Suscita perplessità invece la

proposta del senatore Giovanelli di dare spazio alla tematica della contabilità ambientale sulla quale è ancora in corso un approfondimento.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del numero legale, la proposta di dare mandato al senatore Manfredi di redigere un parere favorevole, con le osservazioni indicate nella relazione e nella replica, viene approvata dalla Commissione, a maggioranza.

La seduta termina alle ore 21,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole alla 5^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI riferisce sul documento in titolo soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Giunta. Al riguardo egli ricorda in primo luogo che lo scorso dicembre il Governo italiano, in conformità con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97, ha presentato al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea l'aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia, adottato sulla base del DPEF 2001-2004 e della legge finanziaria per il 2001.

L'oratore rileva quindi che lo scorso 15 giugno 2001 il Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN) dell'Unione, sulla base dei programmi di stabilità o convergenza presentati dai vari Stati membri e in attuazione dell'articolo 99, paragrafo 2, del Trattato sulla Comunità europea, ha formulato una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche della Comunità e degli Stati membri, che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo riunitosi a Göteborg nella stessa data. Tale raccomandazione si articola in indirizzi generali di politica economica ed in indirizzi specifici per ogni paese. Per quanto concerne l'Italia, in particolare, i suddetti indirizzi riscontrano un rallentamento della crescita, sebbene questa resti su livelli superiori a quella degli anni '90, con una conferma della tendenziale riduzione della disoccupazione ma ad un ritmo meno intenso. Si registra inoltre una vigorosa cre-

scita dell'occupazione ma con persistenti disparità regionali, con una penuria di manodopera al Nord e un livello di disoccupazione superiore al 20 per cento al Sud. Il documento dell'ECOFIN afferma inoltre che il rapporto elevato tra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL) tende a limitare la quota della spesa pubblica disponibile per promuovere la crescita con interventi in campi quali l'istruzione, la ricerca e sviluppo (R&S) e gli investimenti in infrastrutture.

Il relatore illustra quindi in dettaglio le indicazioni dell'ECOFIN concernenti la politica di bilancio, il mercato del lavoro, la concorrenza e i mercati dei prodotti ed il mercato dei capitali. Per quanto riguarda la politica di bilancio l'Unione europea raccomanda, come previsto dal citato programma di stabilità aggiornato, di raggiungere nel 2001 un disavanzo dell'amministrazione pubblica (PA) dello 0,8 per cento del PIL, nella prospettiva di pervenire all'obiettivo dell'equilibrio del bilancio nel 2003, grazie al conseguimento di avanzi primari. Si raccomanda altresì di compensare eventuali perdite di gettito derivanti da ulteriori riduzioni di imposte e contributi con tagli delle spese; garantire nell'elaborazione del bilancio per il 2002 una razionalizzazione più completa della spesa pubblica; rafforzare il patto di stabilità interna garantendone un'applicazione più rigorosa da parte delle amministrazioni decentrate con un controllo più efficace delle spese primarie correnti, in particolare per la sanità; accelerare la riduzione dell'elevato debito pubblico al fine di raggiungere, entro il 2003, un rapporto debito-PIL inferiore al 100 per cento; prepararsi alle sfide di bilancio di lungo termine derivanti dall'invecchiamento della popolazione procedendo al riesame dei parametri del sistema pensionistico, nel 2001, ed incentivando lo sviluppo di regimi privati di pensione integrativa.

Nel campo del mercato del lavoro gli indirizzi di politica economica adottati dall'ECOFIN includono le seguenti raccomandazioni: una maggiore differenziazione salariale che compensi i differenziali di produttività tra le varie regioni che tenga conto maggiormente delle condizioni locali; un rafforzamento della flessibilità coniugando una migliore protezione sociale dei disoccupati – giudicata frammentaria e limitata – con un'attenuazione della protezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato; il proseguimento dell'alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro.

Dopo aver descritto anche gli orientamenti dell'Unione europea in materia di concorrenza, mercati dei prodotti e mercati dei capitali, l'oratore evidenzia come il Governo, come si evince dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2002-2006 in esame, in occasione del citato Consiglio europeo di Göteborg, abbia confermato gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Nello stesso DPEF, tuttavia, si rileva la difficoltà di conseguire gli obiettivi prefissati, soprattutto per quanto concerne l'anno in corso, sia per lo stato dei conti pubblici ereditati dal precedente esecutivo, sia per l'indebolimento della congiuntura economica, sia, infine, per la brevità del tempo a disposizione per un'azione correttiva.

Nella relazione trimestrale di cassa al 31 dicembre 2000, presentata dal Parlamento lo scorso 4 aprile, l'indebitamento netto della PA per il 2001, veniva infatti stimato in 24.500 miliardi, corrispondente all'1 per cento del PIL. Nel documento in titolo, viene invece riscontrato un *deficit*, ulteriormente appesantito, di 44.500 miliardi di lire, corrispondente all'1,9 per cento del PIL, che si discosta di circa 25.500 miliardi dalla cifra di 19.000 miliardi assunta come impegno a livello europeo, corrispondente alla citata quota dello 0,8 per cento del PIL. Tali stime derivano da un riscontro effettuato lo scorso 11 luglio da parte della Ragioneria generale dello Stato che ha stimato un fabbisogno di cassa corrispondente a 93.000 miliardi. La mancanza di informazioni tempestive in merito alla situazione dei residui passivi e i perduranti elementi di incertezza sull'incidenza delle spese di cassa riferite a competenze di anni pregressi non escludono peraltro una stima dell'indebitamento netto della PA corrispondente ad una cifra superiore di 65.000 miliardi, pari al 2,7 per cento del PIL. Tali elementi di incertezza inducono a ritenere urgenti interventi volti a consentire un più tempestivo monitoraggio ed una maggiore trasparenza dell'andamento della finanza pubblica attraverso una revisione della disciplina sulla contabilità.

Il relatore osserva inoltre come il quadro delle previsioni a legislazione vigente del conto delle amministrazioni pubbliche risulti condizionato dall'andamento del PIL, che determina un andamento dell'indebitamento netto non coerente con quanto richiesto dal patto di stabilità, sebbene decrescente. Si tratta di valori percentuali determinati da un quadro tendenziale in cui la crescita delle entrate nel periodo 2001-2006 non è sufficiente a bilanciare una spesa che cresce con percentuali di poco inferiore a quella delle entrate, configurando un saldo tendenziale negativo dell'1,7 per cento nel 2002 e 2003, dell'1,4 per cento nel 2004, dello 0,9 per cento nel 2005 e dello 0,4 per cento nel 2006. Fra le spese correnti quella sanitaria si colloca sui valori più elevati, con una crescita dell'11 per cento, mentre il ritmo meno intenso della crescita della spesa per interessi, dell'ordine dell'8,5 per cento, dovrebbe contribuire al riequilibrio dei conti. In tale contesto l'andamento tendenziale del saldo primario subirebbe addirittura una diminuzione passando dal 4,6 per cento del 2001 al 4,3 per cento del 2003 per risalire poi a partire dal 2004. Tali dati dimostrano l'esigenza di una correzione di rotta che, secondo le indicazioni offerte dal Governo nel DPEF in esame, si impernia sulla crescita del PIL, individuata quale fattore centrale di risanamento della finanza pubblica. Il PIL programmatico viene così fissato su valori che vanno dal 2,4 per cento del 2001 al 3,1 per cento degli anni successivi, con un'inflazione costante dell'ordine di un punto percentuale a partire dal 2004. Su queste basi il Governo si propone di ritornare sul sentiero indicato dal patto di stabilità riportando l'indebitamento, già nel 2001, verso l'obiettivo dello 0,8 per cento grazie ad una crescita significativa dell'avanzo primario, dal 5,4 per cento del 2001 al 5,9 per cento del 2003, anno in cui dovrebbe essere conseguito il pareggio del bilancio ed a partire dal quale, pertanto, l'avanzo primario potrà gradualmente diminuire.

L'oratore evidenzia quindi come il Governo escluda una manovra«violenta» di finanza pubblica, con aumenti di tasse e riduzione della spesa sociale e sanitaria, nell'immediato. Questa viene infatti ritenuta pericolosa per i potenziali effetti regressivi sull'economia mentre si preannunciano, invece, una serie di misure di natura contabile, volte a valorizzare il patrimonio pubblico, accelerando ed ampliando la portata del programma di privatizzazione e, soprattutto, finalizzate a rilanciare lo sviluppo in modo da incidere sul denominatore del rapporto fra deficit e PIL.

Il relatore Ciccanti descrive quindi gli interventi settoriali preannunciati dal DPEF – alcuni dei quali oggetto di provvedimenti già presentati al Parlamento – ravvisandone la conformità con le citate raccomandazioni adottate dall'ECOFIN lo scorso 15 giugno. Essi riguardano, tra l'altro: l'attuazione della direttiva in materia di contratti di lavoro a tempo determinato; l'emersione dell'economia sommersa; la riduzione dei vincoli alla realizzazione di grandi infrastrutture attraverso il sistema della «legge obiettivo»; la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell'esercizio delle attività produttive; la liberalizzazione delle ristrutturazioni immobiliari; l'eliminazione della tassa sulle successioni; il riconoscimento dei diritti degli inventori sulle rispettive invenzioni; la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale delle imprese attraverso una polizza assicurativa; la liberalizzazione dei flussi finanziari connessi al trattamento di fine rapporto (TFR), nella prospettiva dello sviluppo dei fondi aperti; la promozione dello sviluppo dei fondi immobiliari; il nuovo diritto societario; l'introduzione di disposizioni volte a favorire il rimpatrio di capitali italiani dall'estero in corrispondenza della conversione nominativa in euro; interventi connessi alle privatizzazioni; l'apertura del mercato elettrico e la scissione di proprietà e gestione della rete per i servizi locali; l'abbattimento di costi amministrativi attraverso la semplificazione di procedimenti.

Il DPEF sottolinea inoltre l'esigenza di dare un rinnovato impulso alla crescita delle aree dove risultano maggiori divari di reddito dal resto dell'Italia e dell'Europa anche attraverso l'accesso ai meccanismi premiali che consentono l'utilizzo di un importo supplementare del 10 per cento rispetto ai fondi comunitari già stanziati qualora si rispettino una serie di parametri di efficienza.

In merito alla dinamica delle forze di lavoro l'oratore riscontra poi un tasso di occupazione programmatico che, salendo al 59,6 per cento, si avvicinerà all'obiettivo posto in sede europea del 60 per cento, con una contestuale discesa della disoccupazione, nel 2006, al 7 per cento.

Rilevando che nel DPEF vengono poi preannunciati interventi volti a ridurre la spesa sanitaria e previdenziale, l'oratore precisa che in relazione a quest'ultima vengono confermati i diritti acquisiti, con l'integrazione a un milione delle pensioni di base, e che il Governo si orienta ad effettuare una verifica della cosiddetta riforma Dini, ad eliminare il divieto di cumulo tra pensione e lavoro, a liberalizzare l'età pensionabile, ad introdurre il sistema contributivo e a promuovere i fondi-pensione. Il DPEF rileva inoltre l'impulso che deriverà al mercato e al settore del *no-profit* dal

preannunciato processo di devoluzione alle regioni di competenze in materia di sanità, istruzione e sicurezza. Anche altre iniziative descritte analiticamente dal documento – in materia di riduzione della pressione fiscale, valorizzazione e formazione del capitale umano, promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, sviluppo della società digitale ed ingresso nella società dell'informazione, rimozione delle discriminazioni nel mondo del lavoro e di previdenza, assistenza sociale e mercato del lavoro – appaiono volte a recepire le raccomandazioni specificamente indirizzate all'Italia dall'Unione europea.

Osservando l'esigenza di un riallineamento del saldo dell'indebitamento netto della PA ai parametri europei – attraverso una puntuale opera di ricognizione contabile – il relatore propone infine di esprimere un parere favorevole sulla conformità del DPEF con gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, con gli impegni assunti nel quadro del patto di stabilità.

Il senatore MAGNALBÒ, a nome del Gruppo di AN, si congratula con il relatore per la completa e dettagliata esposizione, di cui condivide le conclusioni.

Anche i senatori Calogero SODANO e GIRFATTI si associano alle espressioni di apprezzamento per la relazione illustrata dal senatore Ciccanti.

Il senatore CHIRILLI sottolinea l'importanza delle misure inerenti al Mezzogiorno e si unisce al giudizio favorevole espresso dagli altri senatori sull'esposizione del relatore.

Il senatore BEDIN dà atto al relatore dello sforzo compiuto per illustrare il DPEF ed enuclearne i profili di interesse comunitario ma non condivide il giudizio positivo espresso sul detto documento. Appare grave, infatti, che il ministro Tremonti, da un lato, abbia affermato dinanzi all'E-COFIN la volontà del Governo di rispettare gli impegni assunti nel quadro del patto di stabilità e, dall'altro, continui a drammatizzare la situazione facendo filtrare l'ipotesi di procedere, il prossimo autunno, ad una possibile rinegoziazione su detti parametri. Non appare prudente, infatti, per i possibili effetti sull'opinione pubblica e sui mercati finanziari, rimettere in discussione i suddetti parametri alla vigilia dell'introduzione dell'euro.

Il DPEF all'esame della Giunta risulta inoltre carente in quanto trascura elementi fondamentali per l'Europa quali l'impatto del processo di allargamento sui fondi strutturali e sulle altre politiche dell'Unione, dimenticando che il periodo di programmazione finanziaria a cui questo si riferisce sarà probabilmente l'ultimo nel quale le regioni italiane potranno beneficiare dell'attuale sistema di aiuti strutturali.

L'oratore sottolinea così come il proprio giudizio negativo sia ascrivibile al mancato inserimento dell'Italia in una visione europea, come si evince anche dal fatto che siano state trascurate altre indicazioni dell'U-

nione, diverse da quelle citate dal relatore, come gli orientamenti comunitari in materia di partecipazione alle società della conoscenza e di azioni positive per le pari opportunità. Si tratta di argomenti solo vagamente accennati dal DPEF senza precisare impegni finanziari e misure concrete.

Il senatore Bedin non condivide, infine, l'atteggiamento acritico del Governo nei confronti delle sollecitazioni internazionali volte a tagliare la spesa sanitaria e previdenziale. Gli atteggiamenti di contestazione della globalizzazione che emergono nell'opinione pubblica, come lo stato di tensione a proposito del G8, sono infatti riconducibili proprio all'inflessibilità di talune prese di posizione degli organismi europei ed internazionali.

Il DPEF appare infine carente anche sotto il profilo della mancanza di riferimenti alla dimensione europea dell'agricoltura, venendo trascurati aspetti quali l'impatto dell'allargamento su tale settore e la tutela delle produzioni di qualità, che oltre ad interessare i consumatori costituiscono un importante fattore di competizione per l'agricoltura italiana.

Il senatore PIANETTA si complimenta con il senatore Ciccanti per la sua esposizione e sottolinea il coraggio e la responsabilità dimostrati dal Governo nel confermare gli impegni assunti nel quadro del patto di stabilità in presenza di tanta incertezza in merito agli effetti della gestione dei conti pubblici operata dal precedente Governo. La situazione è resa tanto più gravosa dall'esigenza di rilanciare l'economia e lo sviluppo rispettando nel contempo i suddetti vincoli.

L'oratore osserva inoltre come la questione dell'ampliamento debba essere valutata nel più ampio contesto politico e culturale del processo d'integrazione europea.

Il presidente GRECO esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore che, oltre ad offrire un raffronto fra le indicazioni del DPEF e le raccomandazioni dell'Unione europea, ha illustrato dettagliatamente le caratteristiche del DPEF. Dalla relazione si evince in particolare l'impegno del Governo nel perseguire i parametri definiti dal patto di stabilità e nell'adeguarsi alle raccomandazioni delle istituzioni comunitarie. Dal DPEF si riscontra inoltre l'intenzione del Governo, a causa della perdurante incertezza sull'entità dell'indebitamento e la struttura dei conti pubblici, di presentare un quadro aggiornato di finanza pubblica, il prossimo autunno, mirato a dare conto degli sforzi intrapresi per conseguire l'obiettivo del rispetto dei parametri europei nel corso del 2001 alle istituzioni comunitarie.

Egli non condivide inoltre i rilievi del senatore Bedin a proposito della mancanza di riferimenti al processo di allargamento dell'Unione. Esso costituisce una prospettiva ineluttabile ma comporta delle scelte in ordine a tempi, modalità e condizioni in merito alle quali la riflessione deve essere ancora approfondita. Pare pertanto condivisibile la prudenza del Governo su tale materia prima che sia stato possibile avviare su di essa un confronto con il Parlamento.

L'oratore chiede infine al relatore se talune delle considerazioni da questi esposte non possano essere opportunamente evidenziate inserendole nel preambolo del parere che sarà espresso dalla Giunta.

Il relatore CICCANTI conviene con la proposta del Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta, a maggioranza, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(8-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ ricorda che la Giunta ha già esaminato il provvedimento in prima lettura e rileva che le modificazioni ad esso introdotte dall'altro ramo del Parlamento non comportano problemi di conformità con il diritto comunitario.

Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole.

I senatori GIRFATTI e BEDIN convengono con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 16.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del Regolamento del Senato, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (Doc. LVII, n.1) – Relatore senatore Alberti Casellati

Il Presidente ALBERTI CASELLATI, relatore alla Commissione, premette che i profili concernenti le autonomie regionali sono indicati con chiarezza nella premessa del DPEF che raccoglie sintesi e conclusioni della manovra per gli anni 2002-2006. L'ispirazione centrale è che «la devoluzione di poteri dallo Stato alle regioni, non è solo trasferimento di poteri politici, ma anche apertura di vastissimi settori di attività (sanità, istruzione) ad operatori diversi da quelli organizzati nella forma burocratica classica».

In altre parole, la devoluzione diviene opportunità di sviluppo economico, meglio uno strumento di governo delle innovazioni che si avvale di un ventaglio di soggetti, nettamente più ampio e qualitativamente diverso da quello previsto dal vecchio modello fondato riduttivamente nell'alternanza di poteri tra Stato ed autonomie. La forma burocratica classica vuole assicurare ai cittadini un livello minimo di protezione, che spetta poi alle autonomie di integrare regione per regione. Nel nuovo modello i livelli di governo diversi dallo Stato assolvono ad una funzione dinamica e, quindi, propulsiva verso un sistema più ampio di autonomie, da quella privata a quella delle formazioni intermedie – il c.d. «Terzo settore» – fino a ritrovare un momento di raccordo, alto e risolutivo, con i livelli istituzionali.

Questa che costituisce una introduzione ad una discussione che ci si augura possa essere larga e proficua, si completa con l'indicazione, solo a titolo meramente esemplificativo, di quelli che assumono, coerentemente con le premesse appena richiamate, il valore di strumenti al fine della affermazione di un nuovo modello di rapporti fra Stato ed autonomie.

Il documento indica un piano di emersione dell'economia il quale, proprio in funzione dell'obiettivo di far transitare nella sfera della legalità attività che si svolgono al di fuori di essa, prevede come strumento principale la sostituzione delle imposte vigenti, ivi compresa l'IRAP, con un'imposta unica nettamente più bassa ma progrediente man mano che il piano consegue gli obiettivi che si era prefisso. Conseguentemente, a fronte di una perdita *virtuale* di somme (che comunque non sarebbero state percepite dalle regioni) è previsto un sistema di regolazione contabile il quale consentirà un successivo afflusso di fondi alle autonomie, che da una parte si gioverà a regime di livelli di aliquote nettamente inferiori dall'altro potrà contare – ed è questo il punto centrale del ragionamento racchiuso nel DPEF – su una più vasta base imponibile.

Sul fronte della spesa pubblica, il DPEF annette grandissima importanza ad un piano di finanziamento delle infrastrutture dell'entità di 100 mila miliardi, metà dei quali saranno a carico dello Stato e l'altra metà finanziati con il sistema *projet financing*. Le regioni sono chiamate ad un'intensa partecipazione a questo piano, dal momento che l'approvazione dei progetti definitivi sarà devoluta alla competenza integrata del CIPE e delle regioni interessate, unitamente all'attività di vigilanza per controllare eventuali scostamenti dai predetti obiettivi. Parallelamente il piano prevede uno strumento di delegificazione consistente nell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto della «legge obiettivo»: in buona sostanza man mano che le leggi finanziarie indicano l'aggiornamento degli obiettivi che realizzano il piano degli investimenti, gli operatori pubblici e privati hanno la possibilità di superare un sistema burocratico di passaggi intermedi, che risultano di ostacolo alla realizzazione dei predetti obiettivi.

Non può infine mancare, viste le competenze della Commissione, un accenno alla controversa questione del *trend* della spesa regionale in materia sanitaria. Naturalmente l'augurio di tutti, che non sembra però confortato dalle certificazioni, è che le più recenti riforme fiscali abbiano dato ottimi risultati, e quindi lo scostamento sia ascrivibile alla velocità di rimborso dei debiti alle regioni da parte dello Stato. Se questo non fosse, e quindi il problema fosse imputabile ad una dinamica intrinseca dell'odierna spesa regionale, è evidente che acquista maggiore significato «un'azione volta al contenimento della spesa sanitaria, per la quale si prevede l'introduzione di un sistema di *conditional grant*, nel quale lo Stato trasferisce fondi alle regioni su queste basi:

le leggi sanitarie possono sostituire la legge sanitaria nazionale, per rendere più razionale e flessibile la produzione dei servizi sanitari;

la spesa sanitaria per beni e servizi viene basata su un *benchmark* nazionale (*e-procurement*). La regione che fa acquisti fuori *benchmark*, per importi superiori, riceve finanziamenti, ma solo limitati al costo *standard*;

istituzione, da parte di ogni regione, di sistemi di *auditing*, su tutti i centri di costo».

Conseguentemente il relatore propone una prima bozza di osservazioni al documento di programmazione:

conferire alle regioni ed alle autonomie locali un quadro istituzionale e normativo di certezza conferendo nei tempi più brevi competenze proprie e risorse adeguate a partire dall'erogazione dei servizi più vicini ai cittadini quali sanità, istruzione e sicurezza locale;

definire stabilmente le condizioni e le modalità del Patto interno di stabilità, conferendo credibilità e significato allo sforzo di contenimento della spesa e valorizzando con intenzioni realistiche il concorso delle parti agli obiettivi economici europei;

dare attuazione continuativa al confronto dialettico tra governo centrale e governi regionali tanto nella fase propositiva che in quella di attuazione, con particolare riferimento alle decisioni sul livello e sulla distribuzione delle risorse disponibili;

assicurare le condizioni e promuovere una qualificazione della spesa pubblica a carattere sociale, ed in particolare la spesa sanitaria, mirata alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, mantenendo tuttavia il complesso delle risorse i cui valori percentuali di crescita – rispetto alle dinamiche del prodotto interno lordo – tendano a recuperare la distanza dai principali *partners* europei.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUERZONI sottolinea come, anche sotto il profilo delle competenze istituzionali della Commissione, sia importante acquisire il parere delle regioni, dal momento che sarebbe disdicevole una differenza di impostazione tra l'organismo parlamentare e gli organi di rappresentanza delle autonomie regionali.

Ricorda che le regioni sono nate proprio in seno alla Commissione per le questioni regionali, che ha dato un contributo relevantissimo al processo di formazione dei testi attuativi. Altrimenti, se si dovesse prescindere da un rapporto istituzionale diretto, sarebbe giocoforza ricadere verso una configurazione riduttiva delle rispettive competenze che dipende dalla iniziativa del Governo.

Per quanto riguarda i profili di merito, rileva che gli sforamenti della spesa sanitaria, valutabili in un ordine di grandezza che oscilla tra i 10 mila e i 24 mila miliardi, sono (in virtù della recente disciplina) a carico delle regioni, che potranno rivalersi sui cittadini. Ovviamente lo Stato deve poi farsi carico degli effetti netti sul prelievo complessivo ed è su questo punto che la Commissione per le questioni regionali, non a caso

l'unica Commissione bicamerale prevista dalla Costituzione, dovrà esercitare al meglio le proprie competenze.

Conclude sottolineando come, da quando è esplosa la questione del *deficit* finanziario, si siano fatti, con il concorso responsabile di tutti, significativi passi nella giusta direzione.

Il relatore, presidente ALBERTI CASELLATI vuole precisare che, per quanto riguarda il parere delle regioni, è già convocata una audizione presso la Commissione bilancio di Camera e Senato per le ore 18 di oggi. Gli uffici di segreteria si faranno carico di acquisire nel più breve tempo possibile lo stenografico dell'audizione.

Il deputato SERENI sostiene che un giudizio più maturo in merito alla consistenza del DPEF, e dei relativi riferimenti finanziari, si potrà e dovrà avere prima della legge finanziaria tanto più che è prevista una nota di aggiornamento. E' certo che il Parlamento deve conoscere quanto pesa sul bilancio dello Stato la spesa sanitaria, e soprattutto quale è l'incidenza regione per regione. A lei risulta che le regioni valutino in 9 mila miliardi lo sforamento della spesa sanitaria, e ci si aspetta quindi di acquisire in materia gli elementi di certezza necessari.

Ringrazia la Presidente per la relazione che avrebbe potuto ancora più esaurientemente contenere un riferimento al fatto che il processo di trasferimento di poteri alla regione è in uno stadio avanzato non solo sul piano amministrativo, ma può anche contare su una legge costituzionale approvata dal Parlamento ancorché sottoposta a *referendum* confermativo.

Ritiene quindi indispensabile definire un quadro di certezze finanziarie relativamente al quale gli sembrano forse un po' enfatici certi riferimenti al concetto di sussidiarietà. Proprio in questa ottica non condivide affatto l'ipotesi contenuta nel DPEF di una sostituzione dell'IRAP, che era comunque un'imposta manovrata dalle regioni, con una quota di compartecipazione all'IRPEG.

Conclude auspicando che non vi siano cedimenti ad un'ipotesi di differenziazione spinta nei poteri di intervento delle regioni rispetto alla quale la fonte finanziaria non sarebbe indifferente.

Il senatore BONGIORNO sostiene che i problemi all'attenzione della Commissione sono sostanzialmente due. Il primo riguarda la scarsa chiarezza nella determinazione delle cifre finanziarie e il secondo attiene al grado di sviluppo del processo di devoluzione dei poteri.

Sul primo punto bisogna dare atto al Governo di avere posto con chiarezza la differenza tra quello che deve considerarsi il *deficit* tendenziale e quelle che invece costituiscono cifre aggiuntive che tuttavia (come sottolineato ripetutamente del Presidente del consiglio) non saranno in nessun modo un alibi ma anzi saranno una spinta per il perseguimento degli obiettivi fissati nella manovra finanziaria.

Per quanto riguarda il processo di devoluzione, sottolinea come il problema sia quello di accompagnare con la dovuta sinergia il trasferimento di risorse a quello delle competenze, tenendo conto che i tre settori chiave della sanità, della scuola e della sicurezza locale mettono in rilievo un problema di autonomia finanziaria che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è destinata a penalizzare le regioni meridionali. Vuole dire che il massiccio trasferimento di risorse verso le regioni del Centro Nord e verso gli altri Paesi può e deve essere bloccato e rovesciato attraverso incivise politiche di recupero, offrendo per questa via alle regioni meno sviluppate la possibilità di contare progressivamente su una base imponibile sempre più larga.

In particolare vuole fare un breve cenno al problema della scuola perché teme che un'impostazione che lui chiama «tecnico-burocratica» possa essere esiziale qualora dovesse tenersi disgiunta da un profilo più alto e concettuale, cioè da un nuovo radicamento filosofico.

Conclude sostenendo che tutte le regioni sono coinvolte insieme allo Stato centrale verso l'obiettivo strategico della riduzione della pressione fiscale, la quale comporta ulteriori opportunità di sviluppo che nelle regioni meridionali dovranno puntare particolarmente al coinvolgimento del settore agricolo.

Il deputato NUVOLI condivide pienamente l'impostazione data dal Presidente nella sua relazione e così pure la bozza delle osservazioni.

Comprende le riserve che sono state avanzate dai colleghi dell'opposizione, i quali hanno sottolineato diversi aspetti del DPEF che sarebbe comunque sbagliato sussumere in un'unica dimensione. E' stato in particolare sottolineato che i settori strategici della devoluzione sono la scuola, la sanità e la sicurezza locale, ma sarebbe altrettanto importante distinguere che la velocità dei trasferimenti per la scuola e la sanità non può andare di pari passo al problema della sicurezza, sul quale esistono competenze dello Stato centrale ineliminabili e che comunque chiama le regioni ad una maggiore assunzione di responsabilità.

La presidente ALBERTI CASELLATI dichiara conclusa la discussione generale. Nella seduta di martedì, prima di presentare la proposta definitiva del testo di osservazioni su cui la Commissione dovrà pronunciarsi con voto, si riserva di rispondere puntualmente agli oratori intervenuti nel dibattito che ringrazia sentitamente.

La Commissione è dunque convocata per martedì 24 luglio ore 14, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 8,50.

(8-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore STIFFONI illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda esprimendo un parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 9.

B I L A N C I O (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2001

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(8-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga dei termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Tra le modifiche introdotte si segnala l'articolo 1-*bis* che, a seguito della ulteriore proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2001, riformula la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento (e quantificati in 150 miliardi) prevedendo l'utilizzo di quota parte dei fondi UMTS finalizzata alla lotta all'inquinamento elettromagnetico. A tale proposito, oltre a ravvisare l'uso di risorse in conto capitale a fronte di oneri di parte corrente, si rileva che sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni e chiarimenti sulla quantificazione dell'onere stesso nonché una conferma della sussistenza delle risorse necessarie nel fondo UMTS.

Il sottosegretario TANZI segnala che, per quanto riguarda la natura del fondo, l'uso delle risorse è riconducibile ad interventi per la ristrutturazione del settore. Afferma, poi, che il Governo ha quantificato l'onere

del provvedimento in 150 miliardi e ricorda che tale stima è stata peraltro ritenuta congrua da parte del Servizio del bilancio della Camera. Conferma, infine, che le risorse presenti nel fondo UMTS sono in grado di garantire la copertura dei suddetti oneri.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Venerdì 20 luglio 2001, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (374).

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Venerdì 20 luglio 2001, ore 10

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, dei rappresentanti della Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

